

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	42
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	106
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	121
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	151
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	155
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	164
AFFARI SOCIALI (XII)	»	173

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	206
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	208

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan	3
AVVERTENZA	9

GIUNTA PLENARIA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 12.05.

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta reca il seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan.

Fa presente che, sulla base di quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 febbraio scorso, la seduta odierna è dedicata alle dichiarazioni di voto ed alla votazione della proposta formulata dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta, formulata dal Comitato, di accertamento dell'ineleggibilità sopravvenuta del deputato Galan e di conseguente contestazione della sua elezione.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) ricorda come il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze abbia deciso di proporre alla Giunta

di accertare la sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, di decadenza dal mandato parlamentare del deputato Galan.

Considera che con questa decisione si sia già aperto un *vulnus* nel nostro ordinamento, in quanto si è dato l'avvio alla formazione di un precedente suscettibile di incidere negativamente, a un tempo, sull'equilibrio tra i poteri dello Stato, sul rispetto della sovranità popolare e sulla protezione del mandato elettorale. Si è ritenuto, infatti, di decidere in favore dell'applicabilità ai membri del Parlamento delle cause di decadenza contenute nel decreto legislativo n. 235 del 2012, la cosiddetta « legge Severino ».

Sottolinea come la Camera si trovi per la prima volta a dover decidere su tale materia e che da ciò nascerebbe un *vulnus*. Rileva, tuttavia, che nella procedura che è stata avviata non sono previsti, nella maniera più assoluta, automatismi tali da determinare l'ineleggibilità sopravvenuta del deputato Galan a seguito di una mera decisione favorevole all'applicazione della legge Severino al suo caso. Chiarisce comunque che si è pur sempre nel perimetro di tutela della funzione parlamentare delineato dall'articolo 66 della Costituzione, secondo cui « ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità ».

In questa fase di discussione, dunque, ritiene di dover ribadire quanto già sinteticamente affermato nella fase preliminare, vale a dire che nel giudicare delle cause di ineleggibilità sopravvenuta, in questo caso, la Camera debba esprimersi in senso negativo. Diversamente, a suo avviso, si agirebbe in maniera difforme rispetto al dettato costituzionale, con possibili conseguenze immediate anche gravi – come è sua intenzione evidenziare – in materia di rapporti tra i poteri dello Stato.

La prima questione che pone in rilievo è quella della irretroattività della legge penale. Infatti, nella memoria difensiva dell'interessato, si evidenzia come i fatti per i quali l'onorevole Galan è stato condannato siano stati commessi in un periodo anteriore alla stessa legge delega sulla cui base la predetta legge è stata elaborata e promulgata dal legislatore delegato. Per affrontare tale questione reputa necessario fare riferimento alla nota sentenza n. 236 del 2015 della Corte costituzionale. In essa la questione della retroattività della legge Severino viene affrontata in un modo tale che i dubbi circa l'applicabilità della legge stessa al caso Galan non solo non si sciolgono, ma per molti versi si irrobustiscono. Infatti, con tale sentenza la Corte costituzionale ha negato carattere retroattivo alla legge Severino, con riferimento esclusivo agli amministratori locali che si trovino in condizioni di incandidabilità sopravvenuta, senza, però, entrare nel merito della medesima disciplina in quanto riferito ai membri del Parlamento. Ricorda come su tale aspetto la Corte non intervenga. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un silenzio che risulta assordante, anche in considerazione dei numerosi incisi che costellano il testo della sentenza. La Corte offre, in ogni caso, uno spunto di straordinaria importanza, ai fini dell'inquadramento del caso Galan. Essa, infatti, fa riferimento al noto problema del « bilanciamento » tra beni costituzionali, ovvero al tema della composizione di interessi o diritti in conflitto. Nel richiamare la predetta sentenza, laddove dispone che al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 25, secondo

comma, Costituzione – al quale, come si è detto, il giudice rimettente non ha fatto riferimento – le leggi possono retroagire, rispettando « una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connotato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario », fa presente che la Corte non entra nel merito della questione della irretroattività di cui all'articolo 25 della Costituzione, ma ripropone, in maniera sintetica, la suddetta filosofia del « bilanciamento ».

A suo giudizio, la lettura attenta della sentenza, che lascia in sospeso la questione della retroattività della legge Severino nella parte in cui fa riferimento ai parlamentari nazionali ed europei, sollecita comunque una lettura della vicenda Galan anche alla luce del tema del bilanciamento tra beni costituzionali. Fa presente come, secondo la Corte, nulla osti al fatto che il diritto all'elettorato passivo ceda di fronte all'interesse pubblico, pur non entrando nel merito del diritto all'elettorato passivo per il Parlamento, di cui, rispettivamente, all'articolo 56, terzo comma, della Costituzione per la Camera, e all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione, per il Senato. Ritiene che il nodo da sciogliere, per chi è chiamato a decidere in merito all'applicabilità della legge Severino sia la valutazione di quali siano i « beni » in gioco da bilanciare.

Osserva a tale proposito, che la Corte fa chiaramente riferimento all'elettorato passivo di cui all'articolo 51 della Costituzione e all'interesse pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione, ma che nessun « inciso » si rinviene in merito all'elettorato passivo in generale. In particolare, la Corte non sfiora il tema dell'elettorato passivo di tipo politico-parlamentare, che, come la

stessa Corte ha evidenziato in altre occasioni, gode di una speciale protezione da parte della Costituzione.

Chiarisce come il « bilanciamento » dell'elettorato passivo di cui all'articolo 51 della Costituzione sia diverso dal bilanciamento dell'elettorato passivo previsto dagli articoli 56 e 58 della Costituzione. Infatti, la speciale protezione accordata a questo tipo di elettorato passivo è dovuta, con tutta evidenza, al fatto che attraverso di esso si dà immediata e concreta attuazione al principio della sovranità popolare.

Si domanda se il bene costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sia sufficiente a bilanciare la compressione di un diritto attraverso il quale si realizza il principio della sovranità popolare, facendo presente che la Corte non si pronuncia su questo punto. Sottolinea, comunque, che la dottrina e la giurisprudenza rimarcano una differenza radicale – quasi « ontologica » – tra l'elettorato passivo di tipo amministrativo e l'elettorato passivo di tipo politico-parlamentare e che, in quest'ultimo caso, è in gioco non la semplice « volontà » degli elettori, bensì la sovranità popolare in quanto il Parlamento non è la Pubblica amministrazione. Nell'applicare la legge Severino all'onorevole Galan, la Giunta opterebbe, a suo avviso, a favore del sacrificio del diritto all'elettorato passivo del parlamentare, senza che sia stata fatta chiarezza intorno all'interesse pubblico in forza del quale il suddetto sacrificio possa essere giustificato.

Richiama la circostanza che la « differenza radicale » tra i due summenzionati tipi di elettorato passivo sia stata, peraltro, di recente sottolineata in dottrina, proprio nei primi commenti alla sentenza n. 236 del 2015. Non solo, ma la questione sta riemergendo proprio in sede di giustizia costituzionale e con riferimento alla stessa legge Severino.

Rileva come, presso la Corte costituzionale pendano tre casi relativi proprio al rapporto esistente tra lo *status* del parlamentare e quello dell'amministratore, con riferimento alla legge Severino e ne propone una sintetica ricostruzione.

Si tratta delle ordinanze di remissione alla Corte costituzionale dei giudici di Napoli, Bari e Messina. In particolare, ricorda come nel corso della causa civile avente ad oggetto il contenzioso tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla decadenza dello stesso De Luca dalla carica a seguito dell'applicazione della legge Severino, il Tribunale di Napoli abbia emesso un'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale relativamente ad alcuni aspetti della legge medesima. Lo stesso hanno fatto la Corte d'Appello di Bari, con riferimento al caso del Consigliere regionale Amati e il Tribunale di Messina con riferimento al caso del consigliere comunale Lo Monte.

In estrema sintesi, nelle dette ordinanze vengono evidenziate soprattutto due criticità: il vizio di eccesso di delega e la disparità di trattamento nei confronti dei parlamentari nazionali ed europei (che sarebbero trattati in maniera irragionevolmente favorevole in quanto, nel loro caso, l'ineleggibilità sopraggiunge solo in caso di condanna definitiva).

Con riferimento al caso Galan, è il secondo caso quello che rileva in maniera specifica, in quanto la Corte è chiamata a pronunciarsi, per l'appunto, sulla natura della protezione accordata dalla Costituzione al diritto elettorale passivo per il Parlamento.

Rileva che, nel pronunciarsi su tale caso, non sia da escludere che la Corte, sia pure in maniera incidentale, si esprima sull'applicabilità o meno della legge Severino ai parlamentari. Se ciò avvenisse e il Parlamento si fosse già espresso sul punto in maniera difforme rispetto alla Corte, si produrrebbe un conflitto oggettivo nell'ordinamento. In tale evenienza ritiene che sia opportuno, in via precauzionale, al fine di evitare di produrre danni non più riparabili, che la Giunta prenda atto della non sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, di decadenza dal mandato parlamentare del deputato Galan.

Davide CRIPPA (M5S) auspica che nella seduta odierna si concluda questa fase del procedimento in Giunta riguardante il « signor Galan », che ritiene si sia trascinato dentro e fuori dal Parlamento troppo a lungo, umiliando il ruolo dei parlamentari quali rappresentanti dei cittadini.

Rileva che sono passati quasi due anni dalla trasmissione alla Camera dei Deputati della richiesta di autorizzazione a procedere per l'arresto del deputato Galan in relazione all'inchiesta condotta dalla Procura di Venezia nell'ambito delle indagini sugli appalti per il MOSE. Sottolinea come due anni in politica rappresentino un secolo ovvero tempi biblici ma, in questo caso, erano necessari: questa è la prassi seguita dal Parlamento e come spesso accade lo spettacolo è stato semplicemente imbarazzante.

Reputa che il comportamento di un parlamentare che non abbia il buonsenso e la decenza – vista la situazione e i capi di accusa che pendono su di lui – di dimettersi prima di espletare tutte le formalità parlamentari e conservi la carica di presidente duna commissione permanente e di parlamentare, non possa essere derubricato solo come « sconveniente ». Fa presente che questa vicenda non coinvolge un deputato alla prima esperienza, magari inesperto, magari voglioso di prolungare quanto più possibile un'esperienza di questo tipo, magari desideroso di strappare un giorno in più in Parlamento, bensì un ex ministro, un presidente di commissione, un parlamentare di lungo corso, un uomo avvezzo ai palazzi del potere e certamente esperto anche di quello che riguarda lo svolgimento dei processi parlamentari. Ci si sarebbe aspettati che il « signor Galan » almeno si dimettesse da presidente di Commissione, ma ciò non è avvenuto perché, come da consuetudine, purtroppo egli non ha avuto il minimo rispetto delle istituzioni, che certamente non meritavano e non meritano questa ennesima volgare aggressione.

Desidera esprimere alcune considerazioni ai colleghi della maggioranza. Fa presente che è stato seguito tutto l'iter previsto, che non ci sono state vie prefe-

renziali, né comportamenti persecutori nei confronti di Galan. Ribadisce che il Movimento 5 Stelle ha detto in tutti i modi, nei termini e nei metodi previsti del regolamento, che riteneva impossibile la permanenza del deputato Galan nelle istituzioni. Il giudizio etico-morale e politico del Movimento 5 Stelle era noto a tutti da tempo, anche da chi non è un frequentatore abituale dell'aula della Giunta. Ciononostante il Movimento 5 Stelle è stato accusato in Parlamento di essere quasi conciliante con la situazione del deputato Galan, quasi volesse concedere più tempo e più mensilità ad un deputato che è rimasto presidente di commissione anche durante il periodo degli arresti domiciliari.

Per questi motivi ringrazia il Presidente D'Ambrosio e gli esprime la sua solidarietà per gli attacchi subiti.

Afferma che si potrebbe ritenere, provocatoriamente, che in una futura riforma del regolamento della Giunta occorre tener conto di tutto l'insieme delle esperienze vissute in quest'aula e scrivere, a parole chiare, che il carcere o la fuga all'estero non debbano essere causa di preoccupazione per la Giunta o per il Parlamento, che l'assenza per cause di forza maggiore o dettate dalle forze dell'ordine non debba essere motivo di ostacolo al mantenimento di una carica fondamentale per il funzionamento della Camera dei deputati. Si potrebbe anche osservare, ironicamente, come l'etica sia variabile a seconda della carica che si occupa e che, alla fine dei conti, la carica di deputato sia superflua anche all'atto del voto, essendo sufficienti i pulsanti, le schede e poco più che seicento sagome di cartone, oltre al Governo.

Evidenzia che il giudizio di costituzionalità non spetta alla Giunta delle elezioni, come alcuni gruppi parlamentari hanno cercato di chiedere con forza all'interno del Comitato, anche attraverso la richiesta di audizioni di costituzionalisti.

Ricorda, inoltre, che la legge Severino è stata approvata dal Governo Berlusconi-Monti, vale a dire da coloro che adesso ne rilevano l'incostituzionalità.

Fa presente che si è giunti al voto dopo i rinvii concordati in conferenza dei capigruppo, il bollettino medico del deputato Galan riportato in Aula al solo scopo di ritardarne la decadenza, perché voleva assolutamente venire a dare spiegazioni. In tutto questo periodo si è continuato ad avere un presidente della Commissione cultura che è il degno manifesto di quello che serve per far parte di questa istituzione: cultura del rinvio, cultura del « menefrehismo », cultura del patteggiamento, cultura dell'irresponsabilità. A suo giudizio l'etica è un parolone che qui si compra e si vende a seconda dell'occasione, soprattutto se si continua a percepire lo stipendio, il vitalizio e il trattamento di fine rapporto a spese del contribuente.

Ritiene pertanto opportuno utilizzare la seconda metà della legislatura per dotare anche la Giunta delle elezioni di un regolamento serio, moderno ed efficiente al fine di evitare di svergognare il Paese ogni volta che capita in Parlamento un « signor Galan ». È sua convinzione che, visto il numero di indagati in Parlamento, molto presto la storia si ripeterà.

Giuseppe LAURICELLA (PD) prima di ripercorrere le considerazioni già illustrate nell'ambito dell'attività istruttoria svolta dal Comitato, esprime rammarico per avere assistito, nel corso del procedimento, a talune strumentalizzazioni, nonché a dichiarazioni inopportune e polemiche, che appaiono ingiustificate, se si considera la realtà dei fatti, e comunque non in linea con il clima di serenità e correttezza che ha sempre caratterizzato i lavori di questa Giunta. Osserva, d'altra parte, come non si possa pretendere che le strumentalizzazioni siano considerate legittime solo se provenienti da una certa parte politica e come, proprio per questo motivo, ad ogni azione sia corrisposta una reazione uguale e contraria.

Quanto al merito della questione, ribadisce come la legge Severino, a suo giudizio — e a detta di molti —, non sia certamente priva di lacune, ponendo quantomeno dei dubbi di legittimità costituzionale in alcune sue disposizioni. Tut-

tavia, il materiale difensivo prodotto dall'interessato, seppure corroborato da pareri di autorevoli giuristi, si focalizza su disposizioni diverse da quelle applicabili alla fattispecie.

Ritiene evidente che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 236 del 2015, non potesse affrontare il tema dell'incandidabilità e della decadenza con specifico riferimento ai parlamentari, giacché è risaputo che la Corte è chiamata a decidere entro il recinto rappresentato da un *thema decidendum* definito.

Osserva come nelle difese dell'interessato siano presenti talune discrasie, soprattutto laddove si fa riferimento ad un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, che sono rappresentati dal diritto di elettorato passivo, da un lato, e dall'interesse al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione, dall'altro. Il bilanciamento di interessi operato dal legislatore appare in realtà tutt'altro che irragionevole. Nel caso in esame, infatti, è evidente come il secondo interesse prevalga sul primo, in linea con l'indirizzo della Corte costituzionale che, interpretando gli articoli 51 e 97 della Costituzione, ha chiarito come tale interesse debba essere sempre garantito nell'esercizio delle funzioni pubbliche svolte dagli eletti nell'interesse degli elettori.

Osserva come nelle difese dell'interessato siano presenti numerosi riferimenti all'illegittimità costituzionale della legge Severino, domandandosi, allora, per quale motivo egli non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice, nel corso del procedimento penale. L'interessato, anzi, ha proceduto al patteggiamento che, in linea di principio non era considerato una condanna — mentre ora lo è — ma che comunque la legge Severino — finché è vigente — si premura di prendere espressamente in considerazione negli articoli 15 e 16.

Dunque, con riferimento al caso di specie, sarebbe fuorviante argomentare in tema di retroattività o irretroattività della legge con riferimento al *tempus commissi delicti*, poiché ciò che rileva è la data di pronuncia della sentenza ex articolo 444

del codice di procedura penale in relazione alla data di entrata in vigore della legge. La *ratio* delle disposizioni in esame è evidentemente quella di tutelare il soggetto che ha patteggiato prima dell'entrata in vigore della legge, poiché non era in condizione di conoscerne le conseguenze e gli effetti, e non il soggetto che abbia patteggiato in un momento successivo, potendo egli operare ogni opportuna e consapevole valutazione al momento di prestare il proprio consenso.

La legge Severino prevede che l'incandidabilità operi anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (articolo 15, comma 1), e che tale ultima disposizione si applichi alle sentenze previste dal citato articolo 444, « pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo » (articolo 16, comma 1), trattandosi, peraltro, di incandidabilità sopravvenuta, come ormai assunto, oltre che dall'articolo 3 della legge, anche dalla giurisprudenza. Altra cosa sarebbe stata – come già chiarito – se la pronuncia in ordine al patteggiamento fosse giunta in tempi precedenti all'entrata in vigore della legge, atteso che sarebbe mancata per l'interessato la possibilità di conoscerne il contenuto e le relative conseguenze sanzionatorie.

Concorda con chi ha evidenziato il problema della sottoponibilità a procedimenti penali dei parlamentari, ma sottolinea come, venendo meno l'istituto dell'autorizzazione a procedere, sia venuto meno anche l'equilibrio tra poteri dello Stato, così come voluto dal legislatore costituente.

Conclusivamente, al di là degli aspetti politici – che possono riguardare unicamente considerazioni relative al richiamato bilanciamento fra interesse individuale e collettivo –, ritiene che la questione sia, sotto il profilo giuridico, piuttosto chiara ed evidente.

Preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Comitato.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ricorda preliminarmente di non avere votato a favore della legge Severino e di essere entrato, per questo motivo, durante il dibattito in Assemblea, in una vivace polemica con il collega Enrico Costa, secondo il quale si sarebbe trattato di una legge ben fatta. A suo giudizio, invece, è una pessima legge, fatta per finalità molto chiare. Che si trattasse di un errore lo avevano compreso, all'epoca, anche altri deputati, come Manlio Contento e Luca D'Alessandro.

Evidenzia come, contrariamente alle intenzioni del legislatore, il patteggiamento sia una condanna.

Ciò premesso, rileva come nel caso di specie si ponga una questione etica, poiché considera il comportamento di Galan censurabile in tutto il suo svolgimento, sottolineando, in particolare, come non sia stato opportuno mantenere la presidenza di una commissione permanente dopo avere patteggiato. Invita, peraltro, i colleghi del Movimento 5 Stelle a non ritenere di essere titolari di un'esclusiva sulle questioni e sui concetti etici, ricordando l'importanza del principio di presunzione d'innocenza e l'uso distorto dell'avviso di garanzia che, nato come forma di tutela per l'indagato, si è trasformato di fatto in una sentenza di condanna.

Condivide le osservazioni dell'onorevole Lauricella, quando evidenzia il venir meno dell'equilibrio tra poteri dello Stato. Conclude rilevando come il disallineamento e lo squilibrio verificatosi negli ultimi decenni tra i predetti poteri abbia messo la politica in scacco e come, in questa situazione, nessun altro potere abbia guadagnato tanto terreno quanto quello che gestisce la finanza.

Alessandro PAGANO (AP) ritiene doveroso sottolineare come il lavoro svolto dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze possa essere assunto a modello di garanzia e rispetto dei diritti, dei ruoli e dei tempi stabiliti. Rileva, inoltre, come l'esame da parte del Comitato non sia stato influenzato da verità precostituite o pregiudizi ideologici,

che non giovano mai ai fini di una decisione ponderata e imparziale.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dal Vicepresidente Pagano circa il modo imparziale e approfondito in cui sono stati condotti i lavori del Comitato, che rappresentano un modello di garanzia di indipendenza del Parlamento. Stigmatizza, comunque, il comportamento del deputato Galan che, dopo il patteggiamento, non ha ritenuto necessario né opportuno dimettersi, sia dalla carica di presidente della Commissione cultura sia dalla carica di parlamentare, come sarebbe stato auspicabile in un Paese civile. Ritiene che simili situazioni portino discredito alla politica e alterino gli equilibri tra i poteri dello Stato. Si augura comunque che il Paese possa cambiare e che la politica si riappropri di un'etica consona al suo ruolo.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, non essendovi altri iscritti a parlare, passa alla votazione della proposta, formulata dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, di accertamento dell'ineleggibilità sopravvenuta del deputato Giancarlo Galan e di conseguente contestazione della sua elezione.

Avverte che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora la proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso dell'insussistenza di una causa di ineleggibilità sopravvenuta.

Pone quindi in votazione la proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, di

accertamento della ineleggibilità sopravvenuta del deputato Giancarlo Galan e di conseguente contestazione della sua elezione.

La Giunta approva.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, per la contestazione dell'elezione del deputato Giancarlo Galan, la Giunta, che procederà a norma dell'articolo 13 del proprio regolamento, deve essere convocata in seduta pubblica per una data da fissare non prima del ventesimo giorno dalla comunicazione alle parti. Al riguardo, fissa la seduta pubblica per giovedì 7 aprile 2016 alle ore 14.30.

Ai fini dello svolgimento della seduta pubblica designa in qualità di relatore il Vicepresidente Pagano.

Avverte, inoltre, che della fissazione della seduta pubblica sarà data comunicazione al candidato Dino Secco, primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà, nella VII Circoscrizione – Veneto 1, ai fini del suo intervento alla seduta pubblica in qualità di parte, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta.

La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti <i>online</i> nel mercato interno (COM(2015) 627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita <i>online</i> e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final)	10
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)

627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>).	12
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative)</i>	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Emendamenti C. 2953-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
--	----

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Emendamenti C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	33
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	34
--	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b)</i> Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	35
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.40.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. (COM(2015) 671 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di regolamento dell'Unione europea COM(2015)671 con la quale si dispone la costituzione di una guardia costiera e di frontiera europea. L'iniziativa rientra tra quelle preannunciate nell'Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015 e costituisce un passaggio decisivo per tradurre concretamente l'impegno dell'UE ai fini di una più efficace gestione dei flussi migratori. Le dimensioni crescenti dei tentativi di attraversare le frontiere esterne dell'UE per approdare in Europa hanno obbligato le istituzioni europee ad avviare finalmente una politica comune in materia di migrazioni e asilo, peraltro esplicitamente prevista dai Trattati. Per comprendere le dimensioni del fenomeno basti considerare che nel 2015 oltre un milione di migranti sono giunti in Unione europea via mare: una vera e propria emergenza umanitaria che mette a dura prova la capacità di gestire il fenomeno dei singoli Paesi. La perdurante condizione di instabilità e i conflitti all'interno dei Paesi di prove-

nienza non inducono a ritenere che si tratti di un fenomeno temporaneo, destinato a riassorbirsi nel prossimo futuro. Proprio le dimensioni strutturali del fenomeno hanno indotto le istituzioni europee a concepire una risposta non episodica e frammentaria, come accaduto sino a poco fa, da parte dei diversi Stati membri, ma ad avviare una strategia comune. E la prospettiva sembra peggiorare se si pensa che dall'inizio dell'anno sono già arrivate via mare nell'Unione europea 141 mila persone.

Alla tragedia dei migranti si aggiungono le crescenti difficoltà dei Paesi e delle comunità investite da tali flussi, a partire dalle isole greche: nel 2015 sarebbero sbarcate in Grecia 855 mila persone e nei primi mesi del 2016 siamo già a 132 mila. In Italia invece sono stati stimati 150 mila arrivi nel 2015 e circa 9 mila nei mesi di gennaio e febbraio 2016, un dato comunque in calo rispetto al 2014. Nei Paesi immediatamente vicini alle aree instabili tale tragedia assume contorni ancora più drammatici. È il caso della Giordania, del Libano e della Turchia. In quest'ultimo Paese nel 2015 sono arrivati più di due milioni di profughi siriani.

In questi mesi abbiamo peraltro assistito all'adozione, da parte di diversi Stati membri, di iniziative unilaterali: di fronte al timore di essere travolti da una ondata ingestibile di migranti, alcuni Paesi hanno deciso di chiudere le proprie frontiere, avvalendosi di una facoltà prevista nell'ordinamento europeo vigente.

In alcuni casi sono state innalzate vere e proprie barriere fisiche ai confini, in tal modo smentendo una delle conquiste più importanti realizzate nell'ambito del processo di integrazione europea, lo spazio Schengen.

È evidente che la chiusura di alcune frontiere, al di fuori di un'azione concordata a livello europeo, non garantisce di per sé l'interruzione dei flussi ma, caso mai, determina lo spostamento dei movimenti verso altre rotte.

È sufficiente evidenziare quanto accaduto al confine greco macedone, con migliaia di persone ammassate alle frontiere

che chiedono di transitare in Macedonia per raggiungere gli Stati del centro e del nord Europa. Il timore di iniziative di blocco delle frontiere ha già messo in allarme le autorità albanesi per il rischio che il loro Paese si trasformi in una facile alternativa.

Alcuni Stati membri hanno invocato l'intervento del Consiglio dell'Ue per l'adozione di una raccomandazione che consenta loro di tenere chiuse le frontiere per un periodo fino a due anni.

E la stessa Commissione, nello stabilire proprio venerdì scorso una *roadmap* per la restaurazione del corretto funzionamento dell'area Schengen, ha preannunciato che qualora la Grecia non riuscisse a ristabilire la corretta gestione delle frontiere esterne entro soli tre mesi l'ipotesi di essere esclusa da Schengen potrebbe davvero concretizzarsi.

In questo difficilissimo contesto la consistenza crescente dei flussi migratori richiede una risposta ragionata e non basata su reazioni emotive da parte dell'insieme degli Stati membri e dell'Unione. A tale criterio si ispira l'Agenda sulla migrazione che unisce all'affermazione concreta del principio di solidarietà, attraverso i programmi di riallocazione e *resettlement*, la previsione di un più efficace controllo alle frontiere che eviti o quanto meno riduca gli arrivi da parte di soggetti che non posseggono i requisiti per il riconoscimento del diritto di asilo. A questa logica si ispira anche la proposta di individuare alcuni Paesi come « sicuri » la cui provenienza non dovrebbe giustificare la concessione dello status di rifugiati.

È evidente che l'Europa non può assorbire un numero illimitato di migranti; la gestione dell'accoglienza, l'assistenza, le procedure di identificazione e valutazione dei requisiti per il riconoscimento dell'asilo comportano oneri amministrativi e finanziari che non possono essere trascurati. Né si può ignorare il rischio di comportamenti opportunistici che finiscono per alimentare reazioni come quelle che hanno recentemente indotto il Regno Unito a subordinare la permanenza nell'UE alla concessione del potere di sospen-

dere l'accesso alle prestazioni sociali non soltanto nei confronti dei migranti ma anche di cittadini di altri Paesi membri quando sia a rischio la tenuta finanziaria dei sistemi sociali.

Occorre, dunque, dare effettiva attuazione al principio di solidarietà, distribuendo equamente il carico tra i diversi Paesi membri, evitando di penalizzare soltanto quelli di approdo anche con una azione coordinata ed efficace di controllo delle frontiere che contenga i flussi entro dimensioni sostenibili.

È in questo contesto che la Commissione propone, all'articolo 3, di istituire una guardia costiera e di frontiera europea, ovvero un sistema costituito dalle autorità nazionali di controllo delle frontiere (comprese le guardie costiere quando esercitano tali funzioni) e dall'Agenzia Frontex che, in ragione del potenziamento di alcune sue funzioni, cambierebbe il nome in quello di « Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ».

Coerentemente a tale principio, l'articolo regola la gestione integrata delle frontiere che comporta un insieme di attività strettamente correlate con finalità di prevenzione e studio dei rischi, di gestione delle emergenze ed eventualmente anche di rimpatrio.

Alla creazione di un sistema comune tra livello nazionale e livello europeo si accompagna la previsione, di cui all'articolo 5, della responsabilità condivisa nella gestione delle frontiere esterne.

Si tratta di un notevole progresso se si considera che il vigente quadro giuridico di Frontex assegna a tale organismo la gestione della cooperazione operativa, in sostanza la semplice funzione di coordinamento delle attività di sorveglianza delle frontiere incluse nella sfera di competenza degli Stati membri.

Merita poi sottolineare il rafforzamento del principio, già parzialmente previsto dalla normativa vigente, dello scambio di informazioni e dell'obbligo posto a carico delle autorità nazionali, di fornire alla istituenda Agenzia tutte le informazioni necessarie per sciogliere i compiti previsti dalla proposta di regolamento.

L'articolo 10 reca infatti disposizioni per l'istituzione all'interno dell'Agenzia di un centro di monitoraggio dei flussi migratori e analisi dei rischi. Tali analisi prenderanno in considerazione tutti gli aspetti pertinenti alla gestione delle frontiere, quali il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi comprese l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani, e il terrorismo.

L'articolo 11 rafforza il ruolo degli ufficiali di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri, il cui compito principale sarà raccogliere sul terreno le informazioni richieste dall'Agenzia per effettuare il monitoraggio, le analisi dei rischi e la valutazione di vulnerabilità di uno Stato membro.

Quest'ultimo strumento è quanto previsto all'articolo 12 e prefigura un nuovo ruolo di supervisore assegnato all'Agenzia rispetto alla condotta degli Stati membri nella gestione delle frontiere.

Con la valutazione di vulnerabilità l'Agenzia verifica la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, anche valutando l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri. Di particolare importanza il ruolo assegnato al direttore esecutivo della nuova agenzia, che, su parere di un consiglio di vigilanza (di cui si prevede la creazione all'interno dell'Agenzia) stabilisce le necessarie misure correttive che dovranno essere adottate dagli Stati membri interessati, ed un termine entro il quale adottare tali misure.

La decisione del direttore esecutivo sarà vincolante per lo Stato membro e, qualora le misure necessarie non saranno adottate entro il termine stabilito, il direttore esecutivo riferirà la questione al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione; qualora lo Stato membro non adotti le misure entro il termine previsto in tale decisione (rischiando di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen), la Commis-

sione ha il potere di prendere ulteriori iniziative in conformità dell'articolo 18, adottando una decisione di esecuzione.

Quest'ultima disposizione costituisce la novità fondamentale della proposta di regolamento ipotizzando un intervento che la Commissione europea nel preambolo del regolamento, non ha esitato a definire « diretto » sugli scenari di crisi circa la gestione delle frontiere esterne UE.

L'articolo 18 prevede infatti che qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, oppure nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Tra le misure che la Commissione può ordinare, spiccano l'organizzazione e il coordinamento di interventi rapidi alle frontiere, l'invio delle squadre di guardie costiere e di frontiera, l'organizzazione di rimpatri e l'invio di strumentazione tecnica.

L'articolo 18 prevede altresì che il direttore esecutivo dell'Agenzia, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione e su parere del consiglio di vigilanza, stabilisca le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione. Parallelamente, ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano opera-

tivo allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione. L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione della Commissione. Secondo la medesima disposizione lo Stato membro interessato si conforma alla decisione della Commissione, coopera a tale scopo immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti stabiliti dal direttore esecutivo.

L'impianto normativo che scaturisce dalla proposta è senza dubbio un meccanismo di gestione delle frontiere esterne fortemente innovativo: lo Stato membro interessato è previamente sottoposto al giudizio dell'Agenzia circa la sua vulnerabilità alle frontiere, è poi obbligato ad attuare le eventuali misure correttive suggerite dal direttore esecutivo dell'Agenzia, ed in ultima istanza quando non si conformi a tali decisioni è la stessa Commissione europea ad intervenire stabilendo con decisione di esecuzione le misure che l'Agenzia deve attuare con la collaborazione obbligatoria dello Stato membro. Tale assetto, recante un nuovo riparto tra le competenze degli Stati membri e quelle dell'Unione europea (per il tramite della Commissione e dell'Agenzia), deve essere attentamente valutato; non a caso alcuni Parlamenti, e in particolare la Camera dei deputati della Repubblica ceca e la Camera dei rappresentanti del Parlamento dei Paesi Bassi, hanno già evidenziato le criticità che presenta tale nuovo meccanismo, se non addirittura — come nel caso del Parlamento olandese — espresso posi-

zioni fortemente critiche lamentando il rischio di un'eccessiva cessione di sovranità.

Lo stesso Governo nazionale, nella nota trasmessa il 23 febbraio scorso, non manca di esprimere talune perplessità sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, specie per quanto concerne la facoltà, per la Commissione, di adottare misure urgenti e la possibilità per l'Agenzia di intervenire direttamente.

L'articolo 19 istituisce una riserva di rapido intervento cui l'Agenzia potrà direttamente attingere per formare le squadre europee di guardia costiera e di frontiera da inviare negli scenari di crisi. Si tratterà di un corpo permanente immediatamente a disposizione dell'Agenzia composto da una percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1.500 persone (ogni Stato membro metterà a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 per cento del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 per cento del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime). L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Segue la stessa ratio l'articolo 37, ai sensi del quale l'Agenzia può acquistare, autonomamente o in comproprietà con uno Stato membro, o noleggiare attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, gli interventi rapidi alle frontiere, le operazioni di rimpatrio, gli interventi di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia. Inoltre l'articolo 38 prevede la creazione e la conservazione da parte dell'Agenzia di un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati

membri e dell’Agenzia utilizzate per finalità di controllo delle frontiere esterne o di rimpatrio.

La proposta di regolamento, agli articoli da 26 a 32, prevede il rafforzamento delle funzioni dell’Agenzia in materia di rimpatrio. Oltre all’istituzione al suo interno di un apposito ufficio in materia di rimpatrio al fine di assistere gli Stati membri nel garantire un rimpatrio efficace dei migranti irregolari, il nuovo regolamento abilita l’Agenzia ad organizzare operazioni di rimpatrio di propria iniziativa.

A tal fine è altresì prevista l’istituzione di una riserva di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti, a partire dalle quali verranno create squadre europee di interventi per i rimpatri.

L’articolo 52 prevede una cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, con lo sviluppo di una cooperazione intersettoriale tra l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l’Agenzia europea di controllo della pesca e l’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Infine la proposta prevede, all’articolo 72, un nuovo strumento a tutela dei diritti fondamentali. Si tratta in particolare di un meccanismo di denuncia inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività svolte dall’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. L’Agenzia non potrà procedere autonomamente all’indagine su presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ma la persona direttamente interessata, che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, potrà presentare una denuncia scritta all’Agenzia.

In conclusione, a suo avviso, siamo in presenza di un provvedimento complesso, che tocca diversi profili e che soltanto in parte consolida e riproduce la normativa vigente. Considerata la portata delle inno-

vazioni prospettate, appare opportuno svolgere alcune audizioni per acquisire dati ed elementi di valutazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.45

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 269.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. La direttiva che il presente atto del Governo va a recepire fa parte di un « pacchetto » di provvedimenti adottati a livello europeo per adeguare la legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti. La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, sog-

getti ad una forte concorrenza internazionale, suscettibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da Paesi terzi. La direttiva 2014/28/UE introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*. In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. Quel regolamento pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Quella decisione reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto – anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 – dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone (talora ampliandone) gran parte dei contenuti.

Lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, della legge 9 luglio 2015, n. 114 (« Legge di delegazione europea 2014 »), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »). Lo schema di decreto legislativo consta di 42

articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali) articoli dall'1 al 3; il Capo II (Obblighi degli operatori economici) articoli dal 4 al 9; il Capo III (Disposizioni di sicurezza) articoli dal 10 al 17; il Capo IV (Conformità dell'esplosivo) articoli dal 18 al 22; il Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) articoli dal 23 al 31; il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) articoli dal 32 al n. 36 e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali) articoli dal 37 al 42. Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, circoscrive l'ambito di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile. Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del presente provvedimento, con la dicitura « esplosivi » devono intendersi materie ed articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose.

L'articolo 2 reca le definizioni, mentre l'articolo 3 stabilisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame. Tali requisiti essenziali di sicurezza sono sunteggiati nell'Allegato II, sia generali sia speciali.

I successivi articoli da 4 a 9 – in attuazione degli articoli da 5 a 10 della direttiva – stabiliscono gli obblighi degli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione. Essi sono obbligati ad adottare le misure necessarie a garantire che sul mercato siano disponibili esclusivamente prodotti conformi alla normativa.

L'articolo 4 dispone in ordine agli obblighi dei fabbricanti, chiamati a garantire, tra l'altro, che gli esplosivi siano progettati e fabbricati conformemente ai requisiti

essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II. Tra gli obblighi, figura la conservazione per dieci anni della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE. Così come figura il fornire tutte le informazioni e documentazione in lingua italiana onde dimostrare la conformità dell'esplosivo, dietro ordine di esibizione degli organi di polizia incaricati dall'autorità di vigilanza del mercato. I fabbricanti possono nominare con mandato scritto propri rappresentanti ai sensi dell'articolo 5.

Gli articoli 6 e 7 recano gli obblighi posti in capo, rispettivamente, agli importatori e ai distributori. Essi possono inoltre essere soggetti ai medesimi obblighi dei fabbricanti nei casi previsti dall'articolo 8: quando, cioè, l'importatore o il distributore immette sul mercato un esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un esplosivo già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.

L'articolo 9 individua gli ulteriori obblighi da rispettare ai fini dell'identificazione degli operatori economici. Vi si stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare alle autorità di sorveglianza l'operatore economico che abbia fornito loro, o cui abbiano fornito, esplosivi, nonché l'obbligo di conservazione, per un periodo di tempo pari a dieci anni, di tali informazioni.

Gli articoli 10 e 11 concernono, rispettivamente, il trasferimento e il transito degli esplosivi per uso civile, da e verso uno Stato membro. L'articolo 10, in particolare, individua nel prefetto territorialmente competente per il territorio di destinazione del prodotto l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione per introdurre gli esplosivi in territorio nazionale richiesta dall'articolo 11 della direttiva testé ricordata. E specifica gli elementi che devono essere contenuti nella domanda di autorizzazione.

L'articolo 11, quindi, tratta gli obblighi che l'operatore economico responsabile del trasferimento è tenuto ad adempiere in

caso di transito (sia prima sia dopo la sua effettuazione) degli esplosivi nel territorio di altri Stati membri.

L'articolo 12 subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla osta del prefetto competente territorialmente per il luogo di destinazione.

L'articolo 13 disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro, in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente per il trasferimento da uno Stato membro.

L'articolo 14 (recante deroghe per ragioni di sicurezza pubblica) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dallo schema, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale (comma 1). Analogamente, al comma 3, prevede la possibilità per il Ministro dell'interno di disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna — per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare — degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica. Si tratta — per entrambe le misure di cautela di cui ai commi 1 e 3 di questo articolo dello schema — di disposizioni già previste dal decreto legislativo n. 7 del 1997 (all'articolo 12, commi 1 e 2). Entrambe sono state trasfuse nel testo in esame, ravvisandone la rispondenza all'articolo 13 della direttiva di riferimento. Il fine è disporre di strumenti di intervento, ove siano posti in pericolo beni giuridici fondamentali quali la sicurezza e l'incolumità pubbliche. Sono strumenti che si aggiungono a quelli previsti entro il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni.

L'articolo 16 concerne la identificazione e tracciabilità degli esplosivi. Prescrive agli operatori economici di aderire ad un sistema uniforme di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (compresi, tra i dati da produrre, l'ubicazione durante il possesso da parte degli operatori economici, nonché l'identità di questi ultimi).

L'articolo 17 impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Lo schema di decreto legislativo non recepisce gli articoli 17 e 18 della direttiva n. 28 del 2014. Le disposizioni di quegli articoli sono infatti già presenti nell'ordinamento italiano. Per quel che riguarda la capacità tecnica degli operatori economici, valgono le vigenti disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (regio decreto n. 635 del 1931) al Testo unico di pubblica sicurezza che richiedono il possesso di una particolare abilitazione tecnica (articoli 101 e seguenti). Ed è prevista — all'articolo 38, comma 1, dello schema in esame — l'emissione di un decreto del Presidente della Repubblica, con cui rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 102 del medesimo regolamento del 1940, circa l'abilità tecnica di coloro che intendano fabbricare esplosivi di qualsiasi specie. Per quel invece riguarda il sequestro di esplosivo oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illeciti, le norme corrispondenti sono contenute nel codice di procedura penale (articoli 252 e 321).

L'articolo 18 dispone circa la presunzione di conformità degli esplosivi. Ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento, secondo cui gli esplosivi, che siano conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato II.

L'articolo 19, relativo alle procedure di valutazione della conformità, prescrive che gli esplosivi per uso civile debbano soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II.

L'articolo 20 prevede specifiche indicazioni circa le caratteristiche della dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L'Allegato IV riporta poi, della dichiarazione di conformità, una sorta di fac-simile. Il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'esplosivo ai requisiti prescritti.

L'articolo 21 ribadisce che la marcatura CE (della quale l'Allegato V reca un facsimile) è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 (relativo appunto alla marcatura CE) del regolamento (CE) n. 765/2008 (il quale pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

L'articolo 22, relativo a regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della « marcatura CE » prevista dalla direttiva di riferimento. È fatto divieto di apporre una marcatura o un'iscrizione ingannevole o non leggibile.

L'articolo 23, riguardante gli Organismi di valutazione della conformità, domanda e procedura di notifica, disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore di tali organismi nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dallo schema di decreto. In particolare, è richiesto, per lo svolgimento dell'attività di certificazione da parte di enti pubblici e privati, il rilascio di un'autorizzazione del Capo della polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le materie esplodenti. Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che rilascia apposito certificato di accreditamento; è individuata nel Ministero dello

sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica degli organismi in questione alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, sempre in aderenza alle disposizioni della direttiva di riferimento, si stabiliscono i termini temporali, superati i quali un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l'autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell'UE. Con detta disposizione sono recepiti anche gli articoli 31 e 32 della direttiva comunitaria. Al riguardo, appare opportuno chiarire con quali misure viene recepito nell'ordinamento interno quanto disposto dall'articolo 31, par. 2 della direttiva, che disciplina i documenti che devono accompagnare la domanda di notifica.

L'articolo 24, che disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione. Inoltre, il Ministero informa la Commissione sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica, nonché di qualsiasi modifica delle stesse, in aderenza con l'articolo 34 della direttiva.

Rispetto alla formulazione della direttiva si evidenzia che al comma 1, primo periodo, non è compresa la limitazione delle notifiche (citata invece nel secondo periodo). Il comma 2 non trova riscontro diretto nella direttiva.

L'articolo 25 stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva UE.

L'articolo 26 – sul controllo degli organismi notificati – stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento provveda al controllo degli organismi notificati. Le modalità del controllo saranno definite in un'apposita convenzione tra lo stesso

MISE, il Ministero dell'interno – dipartimento della pubblica sicurezza e l'organismo nazionale di accreditamento.

L'articolo 27, sulla base del principio sancito dalla direttiva di riferimento all'articolo 29, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.

L'articolo 28, relativo alle affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati, stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata. Affiliate e subappaltatori, al pari degli organismi notificati, devono essere in possesso sia dell'autorizzazione del Capo della Polizia che del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento. Rispetto alla direttiva il testo prevede che i subappaltatori non solo debbano rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 25, ma anche essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

L'articolo 29, sugli obblighi operativi degli organismi notificati, prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 30 riproduce testualmente l'articolo 38 della direttiva, stabilendo obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in particolare in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità.

L'articolo 31 riguarda il coordinamento degli organismi notificati e, recependo l'articolo 40 della direttiva, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati per la partecipazione a gruppi di coordinamento.

L'articolo 32 assegna al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve

seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente. Rispetto alla direttiva le previsioni dei commi 8 e 9 non trovano riscontro diretto nella stessa ma sono aggiunte in sede di recepimento.

L'articolo 34 reca una procedura di salvaguardia, introdotta ai fini del recepimento interno, assolvendo alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione europea o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'articolo 35 prevede le ulteriori procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

I commi 1-3 recepiscono i par. 1-3 dell'articolo 44 della direttiva. Il comma 4 non ha riscontro diretto nella direttiva ma appare necessario per concludere la procedura di cui ai par. 4 e 5.

L'articolo 36 – riproducendo l'articolo 45 della direttiva – stabilisce i casi di « non conformità formale » degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 37 prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto. Si ricorda che l'articolo 50 della direttiva lascia agli Stati membri la decisione relativa a quali sanzioni, anche penali, adottare per le infrazioni degli operatori economici.

L'articolo 38, che reca le disposizioni transitorie e finali, contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa allo schema di decreto, anche attraverso il rinvio a regolamenti e decreti ministeriali.

L'articolo 39 dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 – quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato – ad un sistema tariffario. Le tariffe in questione – da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono aggiornate ogni due anni. Tale disposizione non trova riscontro nella direttiva.

L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 41 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.

L'articolo 42 individua la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Allegato I contiene un elenco degli articoli pirotecnici e delle munizioni, identificati in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose ed esclusi dall'ambito di applicazione del decreto. L'Allegato II (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni esplosivo per uso civile deve soddisfare per l'apposizione della « marcatura CE », secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto in esame. L'Allegato III (Procedure di valu-

tazione della conformità), previsto dall'articolo 19, comma 2, disciplina le sei procedure valutazione della conformità, le relative formalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni. L'Allegato IV (Dichiarazione di conformità CE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di fabbricante ed attestante che un determinato esplosivo per uso civile rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all' Allegato III. L'Allegato V (marcatura CE) riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui all'Allegato II al Regolamento medesimo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 11.50

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

C. 3220 Serial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri 7

marzo alle ore 14 e che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, informa di essere pronto ad esprimere i pareri su tutte le proposte emendative presentate, ma nel contempo chiede di rinviare le votazioni sulle medesime proposte emendative alla seduta di domani, per permettere a lui e ad altri colleghi di partecipare ad una importante seduta della Giunta delle elezioni, convocata oggi alle ore 12.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.2, parere favorevole sull'emendamento Fiano 1.4, parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.1, parere favorevole sull'emendamento Fiano 1.5, nonché parere contrario sull'emendamento Invernizzi 1.3; esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiano 1.7 e 1.6.

Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 2.2, parere contrario sull'emendamento Invernizzi 2.1, nonché parere favorevole sull'emendamento Fiano 2.3; invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Plangger 2.01, altrimenti esprime parere contrario.

Con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiano 3.1.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il collega Fiano.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di interve-

nire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.20

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Emendamenti C. 2953-A Governo e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Emendamenti C. 2892-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in assenza del relatore impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

C. 3459 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 3459, già approvato dal Senato il 26 novembre scorso, dispone la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 e si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo succitato e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione dell'Accordo

comporta. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Somalia, firmato a Roma il 17 settembre 2013, si compone di un preambolo e di nove articoli. L'articolo I prevede che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti e in linea con la normativa europea che impegna l'Italia. L'articolo II, prevede la possibilità dell'elaborazione congiunta di programmi di cooperazione tanto annuali quanto a lungo termine nel settore militare: le attività collegate all'attuazione dell'Accordo saranno in capo ai due Ministeri della difesa. Per quanto concerne i settori di cooperazione viene fornito un elenco non esaustivo, che comprende la sicurezza e la politica di difesa; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore militare; il concorso ad operazioni di supporto della pace e umanitarie; il contrasto alla pirateria; l'organizzazione e la gestione delle forze militari – con particolare riguardo alla formazione del personale delle Forze somale di sicurezza nazionale; le questioni ambientali collegate alle attività militari; i servizi sanitari, la storia e gli sport a carattere militare. L'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate.

Per quanto poi concerne la ricerca nel campo della difesa e degli equipaggiamenti militari questa verrà attuata mediante scambi di esperienze, test, progettazione, produzione, modernizzazione e servizi tecnici. L'articolo IV riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo in esame e alle leggi nazionali delle Parti, inclusi gli accordi internazionali da esse sottoscritti nella materia.

L'articolo V riguarda lo *status* del personale e prevede per il personale italiano impegnato nelle attività di attuazione del-

l'Accordo l'esenzione dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Inoltre non verranno imposte restrizioni alla libertà di ingresso e uscita dalla Somalia al personale italiano o ai familiari a carico, purché muniti di passaporto valido. Il personale italiano impegnato in missioni o esercitazioni svolte nell'ambito dell'Accordo in esame rimarrà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari dell'Italia.

Ai sensi dell'articolo VI, qualunque controversia sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta attraverso i canali diplomatici con consultazioni tra le Parti. L'articolo VII dispone che l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche scritte con le quali le Parti si informeranno dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

L'articolo VIII prevede peraltro la possibilità di concordare Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della difesa: tali Protocolli saranno limitati gli scopi dell'Accordo in esame e non interferiranno con le rispettive normative nazionali. I programmi di attuazione tanto dell'Accordo quanto di eventuali Protocolli addizionali saranno elaborati e attuati da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa somalo, ove possibile in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà anche essere emendato o revisionato tramite scambi di note tra le Parti.

L'articolo IX dispone che la durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta e attraverso i canali diplomatici, con effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica alla Controparte.

Sul piano del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge C. 3461 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal fatto a Roma il 17 settembre 2012, già approvato dal Senato il 26 novembre 2015, si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, lettera *b*), dell'Accordo, relativo a incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, relativa alle altre disposizioni dell'Accordo. L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Riguardo al contenuto l'Accordo si compone di 33 articoli organizzati in 11 capitoli.

Il capitolo I (articolo 1) enuncia principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla

base del principio di reciprocità. Il capitolo II (articoli 2-4) disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendone lo sviluppo sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, individuando i campi della cooperazione e disciplinando le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività. Il capitolo III (articoli 5-7) regola gli aspetti finanziari dell'Accordo. Il capitolo IV (articoli 8-10) riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. Il capitolo V (articoli 11-12) tratta la materia del risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. Il capitolo VI (articoli 13-15) disciplina la cooperazione nel settore dei materiali per la difesa. Il capitolo VII (articoli 16-23) riguarda la sicurezza delle informazioni classificate di cui regola la trasmissione, la conservazione, il trattamento, l'accesso, l'utilizzo ed il trasferimento a terze parti.

Il capitolo VIII (articolo 24) stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici. Il capitolo IX (articolo 25) dispone che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

Il capitolo X (articoli 26-30) prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, demandandone l'attuazione e l'esecuzione dell'Accordo ai Ministeri della difesa dei due Paesi in stretta collaborazione con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e disponendo in materia di emendamenti e revisione delle disposizioni dell'Accordo (articoli 29 e 30).

Il capitolo XI (articoli 31-33) reca disposizioni in virtù delle quali l'Accordo resterà in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo, in forma scritta con effetto a 90 giorni dalla ricezione della notifica e senza pregiudizio per i pro-

grammi e le attività già in corso, salvo non venga diversamente concordato tra le Parti.

Rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

C. 3269 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 3269 concerne l'autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-cileno del 27 febbraio 2002 e del Protocollo addizionale del 4 ottobre 2012 nonché dell'Accordo italo-cileno di cooperazione doganale del 6 dicembre 2005. Si compone di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3, al comma 1 prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge di

ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (legge n. 146 del 2006), alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile. Al comma 2 si stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali (articoli 723-729 del codice di procedura penale).

L'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari per l'attuazione dei due accordi.

L'articolo 5, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passando al contenuto proprio degli accordi, il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di 21 articoli: il disegno di legge contestualmente sottopone all'esame del Parlamento il Protocollo, addizionale al Trattato del 2002, sottoscritto a Santiago del Cile il 4 ottobre 2012.

L'articolo I concerne l'obbligo di estradare e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà. In base all'articolo II l'extradizione viene concessa per fatti che secondo la legge di ambedue le Parti costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le con-

dizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'extradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'extradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.

L'articolo III dispone che in materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'extradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiedente non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi. L'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto reato politico; se vi sia nella richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche. Sono previsti poi ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione, come, ad esempio, la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

In base all'articolo V alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.

L'articolo VI prevede casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'extradizione.

L'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi

anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione con la previsione di alcune eccezioni.

L'articolo VIII prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradata nel procedimento condotto dalla Parte richiedente e finalizzato all'extradizione.

Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, e i documenti a sostegno delle domande di estradizione.

A norma poi dell'articolo XI lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'extradizione della persona interessata.

In base all'articolo XII lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata.

L'articolo XIII stabilisce che la decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'extradizione viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'extradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.

L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea.

L'articolo XV prevede, contestualmente all'extradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata.

L'articolo XVI concerne l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'extradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.

L'articolo XVII concerne le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'extradizione. La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'extradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi del precedente articolo XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII.

L'articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti.

Ai sensi dell'articolo XX si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio.

Infine, l'articolo XXI dispone che il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012 consta di due articoli e rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002. Concerne le garanzie per le persone condannate in contumacia: se infatti una richiesta di estradizione riguarda una persona che abbia subito una condanna in contumacia, l'extradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.

L'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, si compone di un Preambolo e 24 articoli. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta

ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

L'articolo 1 reca le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre l'articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate

di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.

Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.

L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.

L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.

L'articolo 14 consente lo scambio, anche informatico, di *dossier* e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15. L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano l'invarianza del livello di protezione, nonché al rispetto della subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura. L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore nazionale delle dogane del Cile, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti. Gli articoli 22-24 contengono le clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza dell'Accordo medesimo.

Rispetto, infine, alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

1. 2. Invernizzi, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

1. 4. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le Forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.

1. 1. Invernizzi, Caparini.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel

conto economico, consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

3-bis. Le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 costituiscono per le regioni e gli enti locali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.

1. 5. Fiano, Gasparini, Naccarato, Francesco Sanna.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

1. 3. Invernizzi, Caparini.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunica-

zione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-bis. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

4-ter. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma *4-bis*.

1. 7. Fiano, Naccarato, Gasparini, Francesco Sanna.

Al comma 5 sopprimere le parole: e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.

Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.

1. 6. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini.

ART. 2.

Al comma 1 sostituire le parole da: delle pubbliche amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

2. 2. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione della presente legge è collocato in mobilità.

2. 1. Invernizzi, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 3.** Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- 2. 01.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Regolamento di attuazione ed.

- 3. 1.** Fiano, Naccarato, Francesco Sanna, Gasparini.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (C. 3459 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato recante: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 »

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (C. 3461 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3461 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (C. 3269 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3269 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (*Deliberazione*) 38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 38

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 39

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953/A 38

AVVERTENZA 38

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.55.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 marzo 2016.

Alessandro PAGANO (AP), nel far presente preliminarmente che da parte dei deputati del suo gruppo non c'è alcuna volontà ostruzionistica, rileva la necessità di apportare al testo significative modifiche in senso migliorativo. Rammentando quanto accaduto presso l'altro ramo del Parlamento, si augura, infatti, che il dibattito sul provvedimento in titolo non risulti strozzato da eccessivi formalismi. Al riguardo, ritiene che dovrebbero essere effettuati adeguati approfondimenti sui

contenuti del provvedimento stesso, attraverso un congruo numero di audizioni, delle quali ritiene, pertanto, indispensabile l'ampliamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) concorda con il collega Pagano in ordine alla necessità che la Commissione proceda all'espletamento di un'approfondita attività conoscitiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, richiamando l'attenzione sulla possibilità che il provvedimento potrebbe essere inserito nel calendario dell'Assemblea anche a partire dal prossimo mese, assicura che, comunque, all'esame dello stesso saranno dedicati tempi congrui da parte della Commissione. Quanto alla richiesta dell'onorevole Pagano, nel rammentare che sono stati acquisiti i contributi scritti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, avverte che la Commissione procederà allo svolgimento di audizioni nelle giornate di mercoledì 9, giovedì 10 e, verosimilmente, martedì 15 marzo prossimo. Al riguardo, ricorda che all'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si era convenuto che ciascun gruppo potesse presentare non più di due richieste di audizione, ferma restando la possibilità di acquisire ulteriori contributi scritti.

Alessandro PAGANO (AP) ribadisce la necessità di ampliare il novero dei soggetti da audire, per assicurare il necessario approfondimento istruttorio sui contenuti del provvedimento in discussione.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che le modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva cui ha testé fatto riferimento la presidente, di fatto, determinano un vero e proprio « strozzamento » del dibattito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Molteni, ritiene che le

sue asserzioni sulle modalità di svolgimento dei lavori non corrispondano alla realtà dei fatti. Al riguardo, rammenta, che la discussione sui contenuti del provvedimento potrà, senz'altro, svolgersi a partire dalla seduta di domani, per proseguire in quelle successive.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel rilevare come quello in titolo sia un provvedimento assai delicato, del quale vanno attentamente valutati i contenuti, preannuncia che i deputati del suo gruppo interverranno nel dibattito solo all'esito delle audizioni, dalle quali potrà pervenire un importante contributo.

Nicola MOLTENI (LNA) rileva la necessità che la Commissione disponga del tempo utile ad esaminare approfonditamente tutte le proposte emendative che saranno presentate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire che la Commissione disporrà del tempo necessario per effettuare un articolato e approfondito dibattito sul provvedimento in oggetto, rammenta come le modalità di svolgimento dei lavori saranno definite nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura, di docenti universitari esperti della materia, nonché di rappresentanti di associazioni che operano in settori connessi alle tematiche della famiglia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Atto n. 257.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che il relatore, onorevole Mattiello, nella seduta del 2 marzo scorso, ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

La Commissione approva la proposta del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 8 marzo 2016.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Esame emendamenti C. 2953/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.05 alle 15.50 e dalle 20.20 alle 20.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

la direttiva 2014/62/UE è diretta a prevedere una normativa di base comune tra i Paesi dell'Unione in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di falsificazione dell'euro e di altre valute, al fine di introdurre disposizioni uniformi relative alla lotta alla falsificazione, migliorando le attività investigative ed assicurando una miglior cooperazione giudiziaria e di polizia nell'Unione europea;

dal 2002 la contraffazione dell'euro ha provocato danni finanziari per almeno 500 milioni di euro, imputabili prevalentemente all'attività di gruppi della criminalità organizzata che operano nel settore della falsificazione monetaria;

l'ordinamento italiano già qualifica come illecito penale la falsificazione di monete, prevedendo pene edittali già aderenti alle indicazioni dell'Unione europea, per cui l'attuazione alla Direttiva richiede limitate modifiche alla legislazione penale vigente;

nel corso del dibattito in Commissione sono emerse da parte di alcuni deputati delle perplessità in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, che è diretto a modificare l'articolo 461 del codice penale, che punisce il delitto di fabbricazione o

detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, al fine di dare attuazione all'articolo 3 della Direttiva, nella parte in cui chiede agli Stati di prevedere la punibilità delle condotte di falsificazione che abbiano ad oggetto anche « dati informatici »;

le predette perplessità, che hanno per oggetto l'eliminazione dall'articolo 461 dell'avverbio « esclusivamente » riferito a programmi informatici e quindi il rischio di una eccessiva e generalizzata applicabilità della nuova normativa, non appaiono condivisibili;

come espressamente indicato nella relazione del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame, al fine di prevedere la punibilità della fabbricazione fraudolenta, ricettazione, del procacciamento o del possesso anche di dati informatici, nonché di ogni altro mezzo, che per natura si manifesta « *peculiarly adapted* » alla contraffazione o alla alterazione di monete, l'articolo 461 del codice penale viene modificato includendo nella norma il nuovo oggetto del dato informatico, prima assente, ed espungendo l'avverbio « esclusivamente », che « appare troppo restrittivo (e poco finalistico) nella indicazione del rapporto che deve esistere tra gli oggetti materiali e la loro funzione. Se infatti la punibilità della condotta dovesse restare ancorata alla predisposizione di strumenti destinati esclusivamente alla contraffa-

zione sarebbe ben difficile individuare condotte punibili, giacché è rarissimo che tali strumenti tecnici possano esser destinati in esclusiva alla contraffazione; mentre, senza scivolare verso forme troppo generiche di perimetrazione della fattispecie, l'eliminazione dell'avverbio consente

di individuare strumenti non esclusivi, ma funzionali alla realizzazione delle operazioni di contraffazione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con Vera George Mousa Baboun, sindaca di Betlemme	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

INCONTRI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2016.

Incontro con Vera George Mousa Baboun, sindaca di Betlemme.

L'incontro informale è stato svolto dalle
12.30 alle 13.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	61
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	48
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	51
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	60
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016), ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione, nella seduta del 1° marzo 2016. Ricorda altresì che, in tale sede, erano stati chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere. Ricorda poi che nella seduta del 3 marzo 2016, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, facendo seguito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 1° marzo scorso, con riferimento al nuovo testo del disegno di legge C. 2953, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia aggiornata con le modifiche

apportate nel corso dell'esame in sede referente e la relativa nota di accompagnamento redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2953-A Governo (collegato alla legge di stabilità 2016), concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 « Giustizia civile e penale »;

la citata integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa e il conseguente possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato, prevista all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, potrebbero determinare effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili;

la prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei Tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), n. 3, avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'istituzione presso le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), permetterà una migliore razionalizzazione delle risorse che, nel contempo, consentirà di far fronte alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*septies*.1), lettera *e*), e numero 2-*septies*.4), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;

analogamente, la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di avvalersi di forme di ausilio da parte dei servizi sociali istituiti e promossi dalla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*quinquies*), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;

con riferimento ai profili di competenza attribuiti alle istituende sezioni specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, la rideterminazione delle dotazioni organiche e la riorganizzazione degli uffici potranno avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le attività formative, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura,

previste per i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e per i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2-*terdecies*), potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1478 del programma 1.2 « Giustizia civile e penale » – su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura – che reca uno stanziamento di 10,54 milioni di euro per l'anno 2016, di 10,50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,12 milioni di euro per l'anno 2018;

l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), numero 2), che prevede il riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non determina oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda interventi che possono eventualmente determinare un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, che potrebbe comportare una diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta legge Pinto);

le attività connesse all'adeguamento delle norme processuali relative all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), potranno essere svolte dal Ministero della giustizia attraverso interventi di sviluppo e integrazione degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di 47,51 milioni di euro per l'anno 2016, di 47,17 milioni di euro per l'anno 2017 e di 46,43 milioni di euro per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di 15,72 milioni di

euro per l'anno 2016, di 14,68 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,68 milioni di euro per l'anno 2018;

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numeri 15) e 16), dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che la messa a disposizione, rispettivamente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione di processo verbale con modalità automatiche, nonché di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza, avviene a beneficio degli uffici giudiziari;

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 17), appare necessario precisare che gli adempimenti cui è tenuto il Ministero della giustizia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono solo quelli conseguenti all'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico di cui ai numeri da 1) a 16) della medesima lettera *h*);

appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni « del presente articolo » anziché « della presente legge »;

al medesimo articolo 1, comma 5, appare necessario precisare che l'ambito delle risorse finanziarie a legislazione vigente con cui si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 1 comprende anche quelle derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

appare fin da ora possibile assicurare che agli oneri derivanti dall'articolo 1 potrà farsi fronte nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, sebbene solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa, come indicato dal primo periodo del successivo comma 6, si potranno definire nel

dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria sulla base di specifiche relazioni tecniche;

all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, appare necessario precisare che le clausole di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché al successivo comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21), rimangono ferme pur in presenza della previsione, di cui al medesimo comma 6, secondo la quale, qualora si verificano nuovi o maggiori oneri in sede di adozione dei decreti legislativi, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto *con le seguenti*: ai conseguenti adempimenti;

all'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo;

dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché dal comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21),

e con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), numeri 15) e 16), di

aggiungere, dopo le parole: la messa a disposizione ovunque ricorrano, le seguenti: degli uffici giudiziari ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bonafede 1.9, che fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Bruno Bossio 1.10, che, nel sostituire integralmente la lettera b), recante principi e criteri direttivi in materia di tribunale della famiglia e della persona, fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

gli identici Sannicandro 1.14, Schullian 1.15 e Santerini 1.16, Bonafede 1.40, che, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso la procura generale di un ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, fanno venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-

bili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sannicandro 1.444, la quale prevede che, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della giustizia si avvalga della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari, senza indicare il relativo onere e provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Colletti 1.450, volta a sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale con riferimento al processo di cognizione di primo grado, e conseguentemente introduce un nuovo articolo recante disposizioni in materia di processo civile di primo grado. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Colletti 1.428, che sostituisce il numero 18) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 1, in materia di indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, rientrando nella clausola di invarianza di cui al numero 21) della predetta lettera h), introducendo ulteriori principi e criteri direttivi che incidono, tra l'altro, sulle modalità di attuazione del processo civile telematico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza della proposta emendativa con la clausola di neutralità finanziaria di cui al numero 21) della predetta lettera h).

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, specificando in partico-

lare che tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi di delega – ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere *a*), numero 3), e *b*), numero 7), nonché al comma 2, lettera *h*), numeri 17) e 21), per i quali è prevista una specifica clausola di neutralità finanziaria – possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, commi 5 e 6, del provvedimento, che rinviano, in ultima istanza, all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.40, 1.428, 1.444, 1.450, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che l'articolo unico della proposta di legge C. 2892-A novella l'articolo 59 del codice penale, prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico e se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.

Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Esaminando il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, osserva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Riguardo alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 11, che prevedono misure di semplificazione per la limitazione degli sprechi, con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 9, relativi a campagne e percorsi informativi per la riduzione dello spreco alimentare, tenuto conto che le attività in questione non sono configurate come facoltative e che non viene riportata espressamente una clausola di non onerosità, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Rileva di non avere nulla da osservare con riferimento all'istituzione, prevista dall'articolo 8, di un Tavolo permanente di coordinamento, nel presupposto che – tenuto conto che la partecipazione è espressamente definita a titolo gratuito e senza oneri per la finanza

pubblica – non sia prevista la corresponsione di compensi né emolumenti di qualsiasi natura (indennità, rimborsi spese, ecc.).

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, premesso che le disposizioni sono sostanzialmente finalizzate a sostituire l'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2012, che ha istituito il Tavolo permanente di coordinamento, rileva l'opportunità di riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al citato Tavolo tecnico – sebbene la disposizione stessa riproduca il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale – conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

In merito all'articolo 10, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, nonché dall'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso le seguenti modalità:

quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Ciò premesso, segnala innanzitutto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire gli oneri imputati all'anno 2016

all'esercizio finanziario 2017, considerati sia i tempi ancora necessari alla conclusione dell'*iter* legislativo sia il fatto che il Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'adozione – entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – dell'apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla presentazione, da parte degli interessati, dei citati progetti innovativi, che dovrebbe verosimilmente avvenire sulla base di quanto sarà stabilito dal suddetto decreto.

Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, in primo luogo segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639. In secondo luogo, rileva che il Fondo presenta, per l'anno 2016, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a 3 milioni di euro, e che la stessa disponibilità risulterebbe anche nell'anno 2017 qualora l'onere fosse differito a tale anno. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo di dette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Per quanto riguarda invece il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura di oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se detto Fondo rechi le necessarie disponibilità – anche nell'anno 2019, nell'ipotesi in cui gli oneri per il triennio 2016-2018 fossero differiti al triennio 2017-2019 – e che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

In merito all'articolo 11, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò posto, segnala che il citato accantonamento, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Sul punto considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo la riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto riguarda gli articoli 14 e 16, che recano disposizioni fiscali e una tariffa sui rifiuti, rileva che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 14 prevedono modifiche di obblighi informativi previsti a legislazione vigente e, in alcuni casi, l'esonero dai medesimi. Le disposizioni rispondono quindi essenzialmente a finalità di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori interessati; andrebbero peraltro escluse implicazioni relative all'attività di controllo da parte degli uffici competenti sulle operazioni in questione, con conseguenti possibili effetti di gettito.

Con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 14, commi 5 e 6, relative all'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e del comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito.

Ritiene che analoghi dati ed elementi di valutazione appaiono necessari con riferimento alle conseguenze derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14, che prevede l'esenzione dall'IVA delle cessioni dei prodotti alimentari trasformati.

Infine, non formula osservazioni con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 16, che prevede la possibilità per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari agli indigenti, tenuto conto che la riduzione ivi prevista è configurata come facoltativa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti da relatore, nel corso di una prossima seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, comunica di aver provveduto a redigere la seguente nuova proposta di parere, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 2 marzo scorso:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252),

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011, disciplina i contenuti dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (diverse dagli enti territoriali e di quelli del Servizio sanitario nazionale) con le proprie aziende e società partecipate;

a tal fine lo schema definisce i principi e le regole generali dell'operazione di consolidamento, individua i requisiti della amministrazione capogruppo di ciascun gruppo societario, stabilisce le caratteristiche e gli elementi dei documenti da allegare al bilancio consolidato, nonché il contenuto della nota integrativa al bilancio medesimo, dettando infine le disposizioni transitorie per il primo triennio applicativo della nuova disciplina, che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016;

preso atto degli elementi di valutazione emersi dall'audizione della Corte

dei conti nella seduta del 17 febbraio 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare opportuno escludere espressamente le università dall'ambito di applicazione del regolamento in oggetto, atteso che le stesse, benché ricomprese nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle medesime amministrazioni sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che detta all'articolo 6 specifiche disposizioni anche in materia di bilancio consolidato;

2) per quanto riguarda il bilancio dello Stato, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo la quale per il medesimo bilancio si provvede al consolidamento dei conti con le modalità definite in sede di attuazione della riforma di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, appare opportuno introdurre una elencazione – sia pure di massima, in modo da evitare la necessità di modifiche al presente provvedimento nel caso di successivi aggiornamenti del predetto elenco Istat – dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento;

3) appare necessario che le diverse norme contenute nel regolamento in oggetto siano coordinate con quelle del regolamento – in via di definizione – di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, in modo da evitare che, con riferimento al consolidamento del bilancio di previsione e del rendiconto, si determini un aggravio se non una duplicazione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, fermo restando che tale coordinamento, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato del 27 agosto 2015, non può essere effettuato con «deregolamentazione», non essendo essa supportata da alcuna fonte primaria;

4) appare necessario prevedere, all'articolo 10, che la nota integrativa contenga informazioni con un maggiore livello di dettaglio in materia di strumenti finanziari derivati e di criteri di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie, rinviando alla disciplina civilistica relativa alla nota integrativa degli enti a struttura societaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 127 del 1991, indicando esplicitamente le deroghe a tale disciplina, limitandole a quelle necessarie in relazione alla specificità dei soggetti coinvolti, al fine di assicurare coerenza al complessivo impianto normativo;

5) si precisi, all'articolo 15, che le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a partire dai bilanci di previsione redatti nel 2016, con riferimento all'anno 2017, nonché a partire dai bilanci consuntivi e rendiconti redatti nel 2017, con riferimento all'anno 2016 ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime alcune perplessità in merito all'opportunità di prevedere un'elencazione, anche se di massima, dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ribadendo l'opportunità di prevedere un'elencazione di massima di detti soggetti per evitare che il decreto ministeriale risulti troppo generico, ricorda come anche la Corte dei conti si sia espressa in tal senso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto di quanto evidenziato dal relatore, concorda con la nuova proposta di parere da questi formulata.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, reca disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 9 del medesimo articolo dispone che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti all'ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.

Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito agli articoli 2 e 3, che recano disposizioni sulla dotazione organica di ANPAL e sul trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro, rileva che le disposizioni in esame sono volte all'applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2015 riguardo alla dotazione di risorse umane da destinare

all'ANPAL, con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro. In proposito, rileva che la dotazione organica dell'Agenzia risulta di 217 unità, inferiore quindi al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo istitutivo (395 unità). In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che la dotazione prevista sia idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia.

Riguardo all'articolo 4, che prevede il trasferimento di risorse umane dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di individuazione del personale ISFOL da trasferire all'istituenda ANPAL. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura delle disposizioni, applicative di norme già in vigore.

Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di inquadramento previdenziale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame, che risultano applicative di una norma già contenuta all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

In merito agli articoli 6 e 7, che prevedono il trasferimento di risorse finanziarie e strumentali, con riferimento all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'entità delle risorse da trasferire sia idonea a consentire il funzionamento dell'Agenzia. Sul punto ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che effettua una ricognizione delle funzioni trasferite, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 9, in materia di operatività dell'ANPAL, non ha osservazioni da formulare con riferimento agli accordi o alle convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL (comma 1)

ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale (comma 3), atteso che le disposizioni in esame configurano tali accordi come facoltativi e che gli eventuali oneri appaiono rientrare nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in questione. In proposito considera utile una conferma.

In merito all'articolo 10, che reca disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL, ritiene che andrebbero esclusi effetti di cassa connessi all'anticipazione delle spese in questione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 268.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito alle stime riportate nella relazione tecnica, relative alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che questa fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo.

Rileva inoltre che non è evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della *performance*, previsto dall'articolo 7, comma 2, rilevando che la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra ANAC e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Ritiene che andrebbe chiarito se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali.

Infine, con riferimento all'onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – ritiene che andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento. Sul punto rinvia altresì a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 4, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Di-

partimento della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento – pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 – si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Come indicato nella relazione tecnica, segnala che tale ultima disposizione ha approntato, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.

Al riguardo, fa presente che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della *performance*»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018. A tale proposito, ritiene preliminarmente opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000. Al riguardo, reputa che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale

quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500.

Con riferimento, invece, all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Alla luce di tali considerazioni, osserva che potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di rimodulare il profilo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno. Su tale aspetto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 269.

(Rilievi alla I Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 234 del 2012, articoli 31 e 32 – reca il recepimento della direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, prendendo atto della possibilità – indicata espressamente dalla relazione tecnica – che i compiti previsti siano svolti dalle Amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 40 e in considerazione del carattere meramente ricognitivo del medesimo articolo, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condivide l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 nel senso evidenziato dal relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto

legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (atto n. 269);

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 40 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Atto n. 270.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'allegato B, punto 16, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea

2014) – reca uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE, recante modifiche al decreto legislativo n. 311 del 1991 in materia di recipienti semplici a pressione. Passando all’esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non prevede alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni pubbliche, suscettibile di determinare effetti finanziari. Infatti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate (MISE, INAIL e Agenzia delle dogane), il provvedimento non sembra innovare in maniera sostanziale rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente.

Ciò rilevato, con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera *i*), che designa ACCREDIA quale organismo unico nazionale di accreditamento, poiché la relazione tecnica precisa che la relativa convenzione da stipulare non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, giudica utile una conferma che ACCREDIA svolgerà le funzioni previste dal provvedimento a titolo gratuito nei confronti del Ministero.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (atto n. 270);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all’Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso le ulteriori proposte emendative 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, non comprese nel fascicolo n. 1 già esaminato nella odierna seduta antimeridiana. Al riguardo, osserva che le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto parte di esse riveste carattere sostanzialmente ordinamentale, quando non meramente formale, ed altre invece rientrano nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda che, in base a tale ultima disposizione, qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. In proposito, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede una sospensione della seduta, al fine di consentire ai membri della Commissione una valutazione approfondita degli eventuali profili di carattere finanziario connessi alle nuove proposte emendative elaborate dalla Commissione di merito.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 15,55, riprende alle 16.10.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, avverte che per un disguido non è stato in precedenza posto in distribuzione ed esaminato l'emendamento 1.600 della Commissione, pure esaminato dal Comitato dei nove della Commissione giustizia contestualmente alle proposte emendative di cui è stato avviato l'esame dalla V Commissione prima della sospensione della seduta. Con riferimento all'emendamento 1.600 della Commissione, fa presente che anche tale proposta emendativa non appare comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In ragione di ciò, propone di esprimere nulla osta sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore sull'emendamento 1.600 della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel rimarcare l'opportunità di aver disposto una breve sospensione della seduta, chiede delucidazioni al sottosegretario Ferri in ordine alla possibilità di fare effettivamente fronte all'attuazione di quanto previsto dall'emendamento 1.615 della Commissione, che novella l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nel quadro degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, intervenendo dal punto di vista della complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, ribadisce l'esigenza, peraltro emersa anche nel corso di recenti occasioni, che la

Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esaminare i provvedimenti e le proposte emendative su cui è chiamata di volta in volta ad esprimere il parere di propria competenza potendo disporre di un margine di tempo adeguato rispetto allo svolgimento delle necessarie attività istruttorie.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa il fatto che alle nuove proposte emendative presentate dalla Commissione di merito possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considera inoltre opportuno acquisire una conferma circa l'effettività del meccanismo inteso ad assicurare la complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, come eventualmente modificato dalle proposte emendative ora in discussione.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene essenziale garantire congrui tempi di esame alla Commissione bilancio quando essa è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva sui provvedimenti e le proposte emendative ad essi riferite. Nel ricordare come di tale esigenza siano già stati più volte investiti i competenti organi della Camera, reputa opportuno adottare iniziative finalizzate a sensibilizzare maggiormente su tale aspetto anche le presidenze delle singole Commissioni di settore.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, pur convenendo con l'esigenza richiamata dal presidente Fanucci in relazione alla complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, osserva tuttavia come nel caso specifico la procedura seguita risulti assolutamente conforme al dettato regolamentare, posto che è nella facoltà del comitato dei nove della Commissione di merito presentare nuove proposte emendative per l'esame in Assemblea, previa espressione del parere della Commissione bilancio in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario. Quanto alla proposta di nulla

osta sugli emendamenti della Commissione di merito ora in discussione, fa presente che essa è pienamente coerente rispetto ai criteri di valutazione già adottati in occasione del parere deliberato nella seduta antimeridiana sugli emendamenti al disegno di legge in titolo compresi nel fascicolo n. 1. A tale riguardo, ribadisce che tutte le ulteriori proposte emendative sulle quali la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi appaiono infatti rientrare sotto l'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria, come assistita dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che dall'eventuale attuazione dell'emendamento 1.615 della Commissione, sul quale il deputato Sorial ha in precedenza richiesto chiarimenti, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto anch'esso rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Osserva, inoltre, che una parte degli emendamenti presentati dalla Commissione giustizia presenta carattere di mero coordinamento formale.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, trasmesse dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 20.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso i seguenti subemendamenti: Cinzia Maria Fontana 0.1.601.1 e 0.1.604.1 e 0.1.614.2, Sarro 0.1.614.1, Cinzia Maria Fontana 0.1.608.1, Colletti 0.1.600.1, Sarro 0.1.600.4, Cinzia Maria Fontana 0.1.600.2, Colletti 0.1.600.3, 0.1.600.7 della Commissione, Sannicandro 0.1.600.5 e Colletti 0.1.603.1.

Al riguardo, fa presente che i citati subemendamenti non sembrano presen-

tare profili problematici dal punto di vista finanziario, poiché incidono su emendamenti che a loro volta intervengono su principi e criteri direttivi, assistiti dalla clausola di invarianza finanziaria assicurata dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere nulla osta sui subemendamenti 0.1.600.1, 0.1.600.2, 0.1.600.3, 0.1.600.4, 0.1.600.5, 0.1.600.7, 0.1.601.1, 0.1.603.1, 0.1.604.1, 0.1.608.1, 0.1.614.1, 0.1.614.2, trasmessi dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.35.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 2953-A Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

10073



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 MAR. 2016
Prot. n. 1-1246
Roma, - 3 MAR. 2016

Prot. n. 18082/2016
Entrata prot. n. 17987/2016
Allegati: 1
Riferimento a:

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 2953 – Disegno di legge: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile". Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata al testo licenziato dalla II Commissione giustizia della Camera.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue:

Per quanto attiene al testo del provvedimento in esame, occorre inserire all'articolo 1, comma 2, lettera h), punto 15), dopo le parole: "metta a disposizione" e al punto 16), dopo le parole: "mettere a disposizione", le seguenti parole: "presso gli uffici giudiziari".

Inoltre, dopo il predetto punto 16) sostituire il periodo: "Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." con il seguente periodo: "Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera h) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il

Ministro della giustizia provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante l'utilizzo delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.”.

In relazione alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, occorre sostituire le parole: “*presente legge*” con le parole: “*presente articolo*”.

Relativamente alla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), al terzo capoverso, si chiede di sostituire le parole: “effetti di maggior gettito” con le parole “incrementi di gettito”.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



All'Ufficio Legislativo

SEDE

OGGETTO: AC 2953 - Delega al Governo recante "Disposizioni per l'efficienza del processo civile".

In riferimento al disegno di legge di cui all'oggetto si fornisce l'unita relazione tecnica aggiornata al testo licenziato dalla II Commissione giustizia della Camera.

Al riguardo si concorda sulla necessità di operare un coordinamento tra la clausola di neutralità generale, recata dall'articolo 1, comma 5, e quelle specifiche riferite a taluni criteri di delega enunciati nonché sulla opportunità di riformulare la disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'art. 1 comma 2 lett. h), precisando che dall'attuazione del predetto principio "non devono derivare" anziché "non derivano" nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si conviene, infine, sulla opportunità di riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 1 comma 5 all'attuazione delle disposizioni "del presente articolo" e non "della presente legge".

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

AC 2953 - DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE (testo della II^o Commissione giustizia)

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge di delegazione legislativa contiene alcuni interventi in materia di processo civile, l'integrazione della disciplina del Tribunale delle imprese e l'istituzione del Tribunale della famiglia e della persona. Al riguardo si evidenzia quanto segue:

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera a)*, in materia di Tribunale delle imprese si prevede una mera integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate, mantenendone inalterato l'attuale numero (21 sezioni), con la modifica della loro denominazione in « sezioni specializzate per l'impresa e il mercato ». In particolare le nuove competenze riguardano le controversie in materia di concorrenza sleale, le controversie in materia di pubblicità ingannevole, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni e servizi, specifiche controversie in materia di società di persone, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attualmente rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario nonché le azioni di classe.

L'integrazione delle competenze non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale, come di seguito riportato:

Missione	UDV	Programma	Macroaggregato	Categoria di spesa	Capitolo di Bilancio	Stanziamiento iniziale 2016 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1400	1.220.326.117	1.239.903.688	1.261.370.069
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1402	1.230.447.660	1.237.646.775	1.167.324.497
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1404	29.195.869	29.200.509	29.200.510
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1420	368.743.920	374.547.246	379.709.954
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1421	185.543.470	187.708.603	184.931.001
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Acquisto Beni e servizi	1451	171.271.994	172.449.279	170.697.265
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Informatica di servizio	1501	47.519.473	47.178.980	46.432.429



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Funzionamento uffici giudiziari	1550	210.955.279	293.461.394	288.810.534
6	1.2	Giustizia civile e penale	Interventi	Contributi ai Comuni	1551	88.277.016		

Peraltro già la norma istitutiva del Tribunale delle imprese, di cui al decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevedeva la possibilità di costituire i suddetti organismi giudiziari attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione delle ex sezioni specializzate in materia di impresa, che da 12 divenivano 21, disegnando una competenza per territorio su base regionale. Si ritiene, piuttosto, che il possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato prevista all'articolo 2, comma 3, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 (la cui misura ordinaria è raddoppiata) lasci intravedere possibili effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili.

Con riferimento alla prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei Tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, si conferma la possibilità di procedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei medesimi Tribunali, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'*art. 1, comma 1, lettera b)*, si specifica che la norma prevede l'istituzione presso tutte le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di Corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori con competenza distinta e specifica su separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e di minori, procedimenti relativi a figli nati fuori del matrimonio, procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori ed incapaci, controversie relative a riconoscimento della protezione internazionale nella quale far confluire anche le professionalità che si siano formate nell'esperienza dei tribunali per i minorenni.

Si prevede la contestuale soppressione del tribunale dei minorenni (n. 29 tribunali) e degli uffici del pubblico ministero presso gli uffici del predetto Tribunale.

In particolare si prevede che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali nonché il personale amministrativo degli stessi uffici, siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali ed alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello a cui, a seguito della soppressione, sono



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

attribuite le funzioni. Viene inoltre previsto il trasferimento delle attrezzature dai locali dei tribunali soppressi a quelli di nuova destinazione a cui si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Le competenze frammentate tra Tribunale per i minorenni, giudice ordinario e giudice tutelare sono specificate, semplificate e rese flessibili, anche in relazione alle modalità di svolgimento del rito, con la specializzazione del personale di magistratura, cui è affidata la trattazione, in misura almeno prevalente, degli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata per la famiglia e la persona, con innumerevoli vantaggi, evitando inutili duplicazioni di giudizi e rischi di contrasti interpretativi, permettendo una migliore razionalizzazione delle risorse e creando, nel contempo, una specifica competenza in materia di diritto di famiglia. *In relazione a quanto sopra esposto, si fa presente che le attività previste potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2-quinquies*, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di avvalersi di forme di ausilio da parte dei servizi sociali istituiti e promossi dalla pubblica amministrazione. *La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, stante l'incardinamento degli stessi servizi, nell'attuale sistema giudiziario minorile, di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento all'*articolo 1, comma 1, lettera b), n.2-septies*, si evidenzia che la norma prevede la possibilità da parte del giudice di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento. *La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a legislazione vigente, stante l'incardinamento degli stessi servizi, nell'attuale sistema giudiziario minorile, di fatto non comportando alcun ulteriore aggravio dal punto di vista finanziario.*

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle istituende sezioni specializzate, si conferma la possibilità di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e per gli aspetti strettamente organizzativi degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – programma



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

1.2 – Giustizia civile e penale risultano le seguenti:

Missionc	UDV	Programma	Macroaggregato	Categoria di spesa	Capitolo di Bilancio	Stanziamiento iniziale 2016 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2017 (in euro)	Stanziamiento iniziale 2018 (in euro)
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1400	1.220.326.117	1.239.903.688	1.261.370.069
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1402	1.230.447.660	1.237.646.775	1.167.324.497
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1404	29.195.869	29.200.509	29.200.510
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1420	368.743.920	374.547.246	379.709.954
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Spese di Personale	1421	185.543.470	187.708.603	184.931.001
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Acquisto Beni e servizi	1451	171.271.994	172.449.279	170.697.265
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Informatica di servizio	1501	47.519.473	47.178.980	46.432.429
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamento	Funzionamento uffici giudiziari	1550	210.955.279	293.461.394	288.810.534
6	1.2	Giustizia civile e penale	Interventi	Contributi ai Comuni	1551	88.277.016		

L'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-terdecies), prevede che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle Procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche azioni di formazione, che saranno organizzate dalla Scuola Superiore della Magistratura e che avranno come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti, di buone prassi per l'ascolto del minore. Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1478 U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale che reca uno stanziamento di € 10,54 milioni per l'anno 2016, di € 10,50 milioni per l'anno 2017 e di € 13,12 milioni per l'anno 2018, su cui gravano le spese di funzionamento della scuola Superiore della magistratura.

In ordine a quanto previsto all'*articolo 1, comma 2, lettera a), punto 2*, in materia di riassetto del Codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non si evidenziano profili di onerosità a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che, semmai, inducono ad un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli artt. 185 e 185-bis del codice di procedura civile, con auspicabili riflessi nella diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta Legge Pinto).

L'articolo 1, comma 2, lettera h) e h)-bis, prevede l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti, deposito telematico dei provvedimenti da parte del giudice, forme di riconoscimento vocale, deposito dei provvedimenti giudiziari e formazione del fascicolo informatico, nonché la gestione e l'aggiornamento e funzionamento dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti. Trattasi di attività che potranno essere svolte da questa Amministrazione attraverso interventi implementativi degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, che trovano idonea copertura nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di € 47,51 milioni per l'anno 2016, di € 47,17 milioni per l'anno 2017 e di € 46,43 milioni per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di € 15,72 milioni per l'anno 2016, di € 14,68 milioni per l'anno 2017 e di € 13,68 milioni per l'anno 2018.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa in esame, che saranno corredati di specifiche relazioni tecniche, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria, potendosi confermare, comunque, la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, all'**articolo 1, comma 6**, che, in relazione alla complessità della materia trattata e all'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 1 bis (Disposizioni in materia di lavoro). Si prevede una modificata disciplina delle norme aventi riguardo alla trattazione dei giudizi in materia di lavoro con particolare riferimento alla legittimità, efficacia e validità dei licenziamenti. *Trattasi di disposizioni aventi carattere meramente procedimentale*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

che non determinano riflessi di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 ter (Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile). Prevede norme di modifica del codice di procedura civile con particolare riguardo alla concessione da parte del giudice della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate. *Trattasi di disposizione avente natura meramente procedimentale e che dalla stessa non derivano effetti di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 1 quater (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario). Viene prevista una nuova disciplina in applicazione dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente la ripartizione tra le magistrature delle risorse già previste a legislazione vigente per interventi di premialità destinati al personale amministrativo applicato presso gli uffici giudiziari, nei programmi di smaltimento dell'arretrato pendente. *In tal senso non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di rendicontazione annuale certificata dalla Direzione Generale di Statistica del ministero della giustizia, si rappresenta che trattandosi di attività ordinariamente svolta dalla predetta articolazione ministeriale, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1 quinquies (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). Vengono introdotte delle modifiche avente carattere meramente procedurale in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. *Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

che non determinano riflessi di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1 ter (Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile). Prevede norme di modifica del codice di procedura civile con particolare riguardo alla concessione da parte del giudice della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate. *Trattasi di disposizione avente natura meramente procedimentale e che dalla stessa non derivano effetti di natura finanziaria. I relativi adempimenti di natura istituzionale potranno essere espletate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 1 quater (Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario). Viene prevista una nuova disciplina in applicazione dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente la ripartizione tra le magistrature delle risorse già previste a legislazione vigente per interventi di premialità destinati al personale amministrativo applicato presso gli uffici giudiziari, nei programmi di smaltimento dell'arretrato pendente. *In tal senso non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di rendicontazione annuale certificata dalla Direzione Generale di Statistica del ministero della giustizia, si rappresenta che trattandosi di attività ordinariamente svolta dalla predetta articolazione ministeriale, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 1 quinquies (Modifiche all'articolo 634 del codice di procedura civile). Vengono introdotte delle modifiche avente carattere meramente procedurale in materia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. *Tali disposizioni non sono suscettibili di determinare l'insorgenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Sandro Savino e altri</i>) ..	95
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paglia e Fassina</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Baldassarre e altri</i>) ..	101
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pili</i>)	104

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3511, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

In linea generale evidenzia innanzitutto come l'Accordo impegni le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca

assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e come, attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa, l'Accordo sia finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Al riguardo l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo risponda alla necessità di disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore doganale tra le Amministrazioni dei due Paesi, nonché all'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.

Nell'evidenziare come il provvedimento rechi misure in materie di interesse della Commissione Finanze, rileva come il preambolo contenga, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, la considerazione della necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi e la convinzione che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'impostazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali.

Illustra quindi l'articolo 1, il quale reca le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, mentre l'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione, che riguarda, ai sensi del paragrafo 1, la mutua assistenza amministrativa tra le Parti per: assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganale; la consegna e notifica di decisioni amministrative e documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale. Il medesimo paragrafo 1 individua nelle Ammi-

nistrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione.

In tale contesto il paragrafo 3 salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 3 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali; la determinazione del valore in dogana di merci; la classificazione delle merci e la loro origine; l'applicazione di misure di divieto e restrizione all'importazione ed esportazione; il traffico illecito di armi, opere d'arte e merci soggette ad aliquote di dazio o imposte elevate; informazioni statistiche.

L'articolo 4 riguarda invece lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; in tale contesto il paragrafo 2 prevede che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile.

L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente.

Passa quindi a illustrare gli articoli 8, 9 e 10, i quali prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, rispettivamente, a prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne

postali e valori monetari; il traffico illecito di merci e di beni artistici, nonché il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che, si sospetta, abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.

L'articolo 13 prescrive, al paragrafo 1, l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, al paragrafo 3, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14; in tale contesto il paragrafo 2 prevede la possibilità che il funzionario si rifiuti di fornire elementi di prova, dichiarazioni o pareri se autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o di quella dello Stato richiedente.

Illustra quindi l'articolo 15, il quale disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Al riguardo rileva come il paragrafo 2 precisi che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo; tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze

stupefacenti. Tuttavia il paragrafo 3 specifica che l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel paragrafo 2.

L'articolo 16 stabilisce che lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce. Inoltre il paragrafo 2 specifica che i dati personali sono forniti unicamente all'amministrazione doganale e che la loro fornitura ad altra autorità è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione doganale che li fornisce.

L'articolo 17 individua le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiedente, oppure comporti la violazione di leggi o regolamenti, di segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato. In tali casi l'amministrazione doganale richiedente è tenuta a notificare all'altra i motivi del rifiuto.

L'articolo 19 stabilisce al paragrafo 1 che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni e interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi. Peraltro il paragrafo 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.

L'articolo 20 detta le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; il para-

grafo 2, in particolare, istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. In tale contesto il paragrafo 3 precisa che la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica o tramite consultazioni.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame.

L'articolo 23 prevede al paragrafo 1 che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica. Il paragrafo 2 precisa che esso ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine. Il paragrafo 3 specifica che i procedimenti in corso al momento della cessazione dell'Accordo saranno comunque portati a termine in conformità all'Accordo stesso.

Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 prevede che, dall'attuazione dell'Accordo, derivi un onere di 19.120 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2015 e a 11.380 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2016, interamente riconducibili, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge, a spese di missione di funzionari. A tali oneri, in base al comma 1, si provvede, nella misura di euro 19.120 a decorrere dall'anno 2015,

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri e, a fronte di scostamenti, provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Regolarizzazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità » e, comunque, della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio ». La norma specifica che, per il medesimo anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010. Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e è chiamata a riferire al Parlamento in merito alle cause dei predetti scostamenti e alle misure adottate.

Il comma 5 precisa che agli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo (riferibili a spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 capi: il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) reca le finalità e le definizioni; il Capo II (composto dagli articoli da 3 a 11), reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari; il Capo III (composto dagli articoli da 12 a 16), contiene ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; il Capo IV (composto dal solo articolo 17), reca misure in materia di appalti.

Illustra l'articolo 1, il quale indica le finalità del provvedimento, che intende ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, contribuendo alla limitazione degli impatti negativi sul-

l'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti, nonché contribuendo ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca le definizioni di alcuni termini utilizzati dall'intervento legislativo.

L'articolo 3 prevede, ai commi 1 e 2, che gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti cessionari (cioè a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, incluse le ONLUS), i quali devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, a favore di persone indigenti. Il comma 4 specifica che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Inoltre il comma 5 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari.

L'articolo 4 regola le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, prevedendo ai commi 1 e 2 che esse sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e che le medesime eccedenza, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali. Il comma 3 specifica che i prodotti finiti della panificazione e i derivati dagli impasti di farina che non necessitano di condizionamento termico, non venduti o non somministrati

entro le ventiquattrore successive alla produzione, che risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati ai soggetti cessionari.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale stabilisce i requisiti di conservazione delle eccedenze alimentari oggetto di cessione gratuita, prevedendo al comma 1 che gli operatori del settore alimentare che effettuano tali cessioni, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti. In base ai commi 2 e 3 gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti ed adottano le misure necessarie a evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dall'articolo 3.

L'articolo 6 integra l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, al fine di prevedere che, qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, il giudice penale ne dispone la cessione gratuita a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, incluse le ONLUS.

L'articolo 7 modifica il comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), il quale prevede attualmente che le ONLUS le quali effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, nonché gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

In tale contesto viene sostituito il riferimento esclusivo alle ONLUS con quello agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, fermo restando che in tale ambito possono comunque essere comprese anche le medesime ONLUS.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, il quale prevede l'istituzione di un Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

In particolare, ai sensi del comma 2 il Tavolo è chiamato a: *a)* formulare proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi; *b)* formulare proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari, e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali; *c)* formulare proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi; *d)* svolgere attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari; *e)* promuovere progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari.

Il comma 3 regola la composizione del Tavolo, di cui fanno parte: *a)* tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; *b)* due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *c)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; *d)* un rappresentante del Ministero della sa-

lute; *e*) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *f*) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; *g*) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; *h*) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; *i*) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva; *l*) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; *m*) un rappresentante designato delle regioni e province autonome; *n*) un rappresentante dell'ANCI; *o*) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; *p*) un rappresentante della cooperazione agricola.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che la RAI, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere. Il comma 2 stabilisce altresì che, sempre al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, promuova campagne nazionali di comunicazione in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi; ai sensi del comma 3 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è chiamato a promuovere campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari; in base al comma 5 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca promuove presso le istituzioni scolastiche percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo. Ai sensi del comma 4, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

L'articolo 10 al comma 1 rfinanzia per 2 milioni di euro nel 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Inoltre il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Il Fondo ha una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e le sue modalità di utilizzo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a cui si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 11 stabilisce al comma 1 che il fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. Per tali finalità il comma 2 incrementa la dotazione del fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In base al comma 3 a tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Illustra quindi l'articolo 12 il quale, ai commi 1 e 2, apporta alcune modifiche alla legge n. 155 del 2003, recante la disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. In particolare il comma 1 sostituisce l'articolo 1 della predetta legge n. 155. Rispetto alla formulazione vigente, la quale prevede che le ONLUS, le quali effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, in primo luogo si sostituisce il riferimento esclusivo alle ONLUS con quello agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, fermo restando che in tale ambito possono comunque essere comprese anche le medesime ONLUS. Inoltre viene esteso l'ambito oggettivo di applica-

zione della previsione, oltre che ai prodotti alimentari, anche ai prodotti farmaceutici e ad altri prodotti.

Il comma 1-*bis* introduce altresì nella medesima legge n. 155 un nuovo articolo 1-*bis*, il quale estende la medesima previsione dell'articolo 1 della legge n. 155 agli enti privati con finalità civiche e solidaristiche, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento usati, equiparandoli anch'essi ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei predetti soggetti. Il comma 2 del nuovo articolo 1-*bis* precisa che i beni non destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia ambientale. Il comma 3 del nuovo articolo 1-*bis*, al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento previste dal comma 1 del nuovo articolo 1-*bis*, modifica, per gli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo, le modalità di trattamento dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, prevedendo che l'attività di igienizzazione di tali beni sia richiesta solo ove quest'ultima si renda necessaria per la riduzione della carica batterica di taluni agenti patogeni (carica aerobica mesofila; streptococchi fecali; salmonelle).

Passa quindi a illustrare l'articolo 13, il quale modifica l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. In particolare è previsto che con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a ONLUS e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora

nel periodo di validità, esclusi i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Viene inoltre consentito alle ONLUS la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati, direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei prodotti. Viene vietata quindi qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale reca norme di carattere tributario relativamente alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Nell'evidenziare, in particolare, come tale previsione abbia l'effetto di semplificare gli obblighi documentali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, si riserva di approfondire taluni aspetti, ai fini della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento, in particolare verificando se con la disposizione in esame si faccia riferimento all'importo relativo alle singole cessioni o all'importo cumulativo delle stesse. In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina delle operazioni esenti dall'IVA ai sensi di dell'articolo 10, comma 1, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede appunto che le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS sono esenti dal tributo.

In tale contesto normativo la norma del comma 1 specifica che le cessioni sono « provate » secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti,

con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La disposizione indica che tale comunicazione deve pervenire entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro; sono invece esonerate dall'obbligo di comunicazione preventiva le cessioni di beni alimentari deperibili.

In merito alla previsione secondo cui « le cessioni sono provate secondo modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria » rileva come si possa ritenere che con tale dizione si intenda che la comunicazione telematica da parte del cedente, ivi prevista, ha valore di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rispetto al fatto che la cessione presenti i caratteri previsti dalla normativa per godere dell'esenzione IVA.

Al riguardo ricorda che attualmente l'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto, prevede che le predette cessioni gratuite sono « provate » con le seguenti modalità: a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 15.000 o si tratti di beni facilmente deperibili; b) emissione della fattura prevista nel caso di cessioni di beni spediti la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, progressivamente numerata; c) di-

chiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di cui alla lettera *b*).

Pertanto la previsione del comma 1 avrebbe l'effetto di semplificare gli obblighi documentali attualmente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 441 nel caso delle richiamate cessioni gratuite.

In tale ambito rileva inoltre come, ai sensi del comma 4, la predetta comunicazione sia valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, il quale prevede che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA e quindi non assoggettati al tributo.

La norma specifica inoltre che alle cessioni di eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale (previste dall'articolo 3 dell'intervento legislativo) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, il quale prevede che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico è provata: *a*) da comunicazione scritta, indicando luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, le modalità di distruzione o di trasformazione, la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare e l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi; *b*) dal verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasfor-

mazione dei beni, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a euro 10.000, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio; *c*) dalla fattura prevista nel caso di cessioni di beni spediti la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto, progressivamente numerata, relativa al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

In base al comma 2 dell'articolo 14 le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1 sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comma 3 dell'articolo 14 reca una norma di coordinamento in base alla quale il Governo è chiamato apportare le modifiche necessarie al citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1997, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2, in considerazione del fatto che molte delle previsioni in esso contenute risulterebbero sostanzialmente superate dalle nuove disposizioni. Il comma 5 dell'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997, relativo al regime tributario agevolato delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS.

In dettaglio, ricorda che tale regime di vantaggio prevede, tra l'altro, al comma 2 del richiamato articolo 13, che le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il quale prevede che, nel computo dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRES sia compreso il valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Osserva come, in sostanza, l'agevolazione permetta di evitare che il

valore dei beni ceduti gratuitamente alle ONLUS incrementino la base imponibile IRES delle imprese cedenti.

In tale contesto normativo le modifiche recate dalla lettera *a*) del comma 5 estendono tale previsione, sul piano oggettivo, anche ad altri prodotti ceduti gratuitamente destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, nonché, sul piano soggettivo, inserendo tra i soggetti che possono essere destinatari delle cessioni gratuite anche il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Inoltre viene specificato che l'agevolazione si applica a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.

La lettera *b*) del comma 5 sostituisce invece il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460, il quale reca gli obblighi documentali richiesti per poter fruire delle agevolazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 13, nonché dal comma 3 dello stesso articolo (il quale stabilisce parallelamente che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a

finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del citato articolo 85, comma 2, del TUIR).

L'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 prevede che le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini IVA ovvero in apposito prospetto, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.

Rileva quindi come, in tale contesto normativo, la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 semplifichi tali obblighi documentali, prevenendo che il soggetto beneficiario delle cessioni effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, da conservare agli atti dell'impresa cedente, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

In sostanza, le semplificazioni previste riguardano: l'eliminazione della previsione della comunicazione preventiva delle cessioni; l'accorpamento delle dichiarazioni in dichiarazioni trimestrali; l'eliminazione dell'obbligo per il cedente di annotare la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese.

Il comma 6 dell'articolo 15 integra il comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, già richiamato, il quale prevede che i prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari, nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e ONLUS, si considerano distrutti agli effetti dell'IVA e quindi non assoggettati al tributo.

In tale contesto normativo le integrazioni recate dal comma 6 estendono la previsione agevolativa, sotto il profilo oggettivo, anche ai prodotti alimentari che abbiano superato il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, nonché ai prodotti farmaceutici e agli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Inoltre, sul piano soggettivo, viene estesa anche in questo caso la previsione al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Il comma 7 dell'articolo 14 prevede che la cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del provvedimento, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è considerata come operazione permutativa esente dall'IVA.

L'articolo 15 prevede che il Ministero della salute emani indicazioni agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze

segnala l'articolo 16, ai sensi del quale i comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; tale riduzione viene applicata alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina degli appalti nell'ambito della ristorazione collettiva, prevedendo che, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri di valutazione dell'offerta che il bando di gara deve stabilire, deve essere inserita anche la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel riservarsi di intervenire all'esito del dibattito sul provvedimento in esame, segnala, in particolare, come sia necessario effettuare una riflessione in merito all'articolo 16, ai sensi del quale i comuni possono applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Pur ritenendo infatti condivisibili le finalità di tale previsione, la quale si applicherebbe alle utenze relative ad attività che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni agli indigenti, fa presente come la normativa vigente in materia di tariffa sui rifiuti preveda, in maniera inderogabile, che la copertura dei costi del servizio debba essere integralmente realizzata dai comuni attraverso le tariffe e che, di conseguenza, eventuali riduzioni delle tariffe a favore di taluni soggetti potrebbero determinare la redistribuzione dei costi del servizio a carico degli altri soggetti.

Renzo CARELLA (PD) chiede al Governo di chiarire gli eventuali effetti distorsivi, in termini di aumento della tariffa sui rifiuti, che le esenzioni previste dall'articolo 16 del provvedimento, ove disposte dai comuni, potrebbero comportare a svantaggio di una parte della popolazione dei comuni stessi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), rileva come, a suo avviso, la normativa vigente in materia di tariffa sui rifiuti impedisca di scaricare su alcuni i soggetti i mancati introiti conseguenti a regimi di esenzione e di riduzione della tariffa medesima.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire le considerazioni svolte nel suo precedente intervento, rileva come sia necessario approfondire adeguatamente gli aspetti relativi alle conseguenze delle misure in materia di agevolazioni sulla tariffa sui rifiuti previste dall'articolo 16 del provvedimento.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, nel rilevare come sarà onere dei comuni calcolare gli effetti di tali agevolazioni in termini di eventuale aumento della tariffa sui rifiuti da applicare ai propri cittadini residenti, si riserva di approfondire gli elementi emersi dalle valutazioni del Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Atto n. 256.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Sanga, ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri.

Segnala quindi che i gruppi M5S (*vedi allegato 2*), FI-PdL (*vedi allegato 3*), SI-SEL (*vedi allegato 4*), MISTO-AL-P (*vedi allegato 5*) e il deputato Pili (*vedi allegato 6*), hanno presentato proposte di parere alternative a quella del relatore, le quali sarebbero poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S) giudica in maniera fortemente negativa l'impianto complessivo del decreto legislativo in esame, nonché della proposta di parere del relatore su di esso. In particolare, nell'evidenziare come la direttiva 2014/17/UE sia diretta all'introduzione di un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili, evidenzia come, al contrario, il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB contenga una disciplina gravemente svantaggiosa per i consumatori. In particolar modo ricorda che tale articolo prevede che le parti del contratto di credito possono convenire che, in caso di inadempimento del consumatore, possa essere operata la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di

garanzia o dei proventi della vendita del medesimo ad estinzione del debito. Sottolinea quindi come l'asserita semplificazione delle procedure nei casi di inadempimento del debitore sia, in realtà, ad esclusivo beneficio delle banche, le quali potranno sottrarre ai cittadini il possesso dei beni immobili utilizzati ad uso abitativo, così eludendo anche la nullità del patto commissorio, prevista dall'articolo 2744 del codice civile. Evidenzia infatti come il mancato riferimento, nell'ambito dello schema di decreto, alla necessità di una proporzione tra il debito residuo dovuto dal consumatore, il valore del bene immobile e il valore del credito inizialmente concesso dalla banca, configuri in sostanza un'ipotesi di patto commissorio, eludendo l'esplicito divieto previsto dal codice civile.

Ritiene quindi essenziale che venga mantenuto l'obbligo di intervento del giudice nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, a tutela dei consumatori e ai fini di una verifica del corretto svolgimento del rapporto tra creditori e banca nell'accesso al credito.

Nel sottolineare come sia essenziale garantire un'adeguata partecipazione del Parlamento nella discussione su tematiche tanto delicate e rilevanti per i cittadini italiani, auspica quindi che il Governo decida di ritirare lo schema di decreto, rinviando la disciplina di tale materia a un diverso intervento legislativo, che consenta l'esplicitarsi di un più ampio dibattito parlamentare.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel richiamare il contenuto della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, sottolinea innanzitutto come la proposta di parere del relatore contenga il richiamo ad atti normativi di rango secondario non previsti nello schema di decreto. Ritiene poi paradossale il fatto che la proposta di parere del relatore preveda, nella condizione di cui al numero 1), che, ferma restando la previsione recata dall'articolo 28 della Direttiva 2014/17/UE, che non consente agli Stati membri di impedire alle parti di un contratto di credito di

convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito, il Governo sia chiamato a formalizzare in norma di rango primario quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di legittimità del cosiddetto « patto marciano ».

Ritiene inoltre che il Governo debba chiarire se le misure in materia di contratti di credito relativi a beni immobili residenziali non possano ritenersi applicabili anche ai contratti di credito relativi a beni immobili ad uso produttivo, sottolineando come tale eventualità potrebbe avere conseguenze molto gravi. Ritiene quindi auspicabile che la maggioranza riconsideri il contenuto dello schema di decreto, decidendo di sopprimere la parte relativa al nuovo articolo 120-*deciesquiquies* del TUB.

Michele PELILLO (PD) stigmatizza in primo luogo la posizione del Movimento 5 Stelle, il quale ha strumentalizzato la discussione sullo schema di decreto, alimentando equivoci e allarmismi sulle misure in esso contenute.

Nel rammentare che tale provvedimento costituisce un atto dovuto da parte del Governo, chiamato a recepire nell'ordinamento la direttiva 17/2014/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, evidenzia come la maggioranza si sia dichiarata, fin dall'inizio dell'esame sul provvedimento, disponibile a discutere con tutte le forze politiche e ad accogliere eventuali osservazioni e suggerimenti volti ad arricchire il testo del provvedimento stesso. Nel richiamare altresì la disponibilità del Governo, il quale, anche in passato, ha dimostrato la propria attenzione nei confronti degli spunti sollevati nell'ambito della discussione parlamentare, non comprende l'atteggiamento incomprensibilmente ostile del gruppo del Movimento 5 Stelle relativamente al complesso del provvedimento.

Evidenzia infatti come, contrariamente a quanto sostenuto dal Movimento 5

Stelle, lo schema di decreto e la proposta di parere su di esso inseriscano nell'ordinamento norme di così estremo favore per il consumatore debitore, tali da far dubitare che le banche decidano di avvalersene nei rapporti contrattuali per l'erogazione di credito ai consumatori.

Rileva infatti come la procedura prevista dal nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, la quale non sostituisce le procedure di esecuzione immobiliare vigenti, aggiungendosi ad esse, snellisca e abbrevi le procedure nel caso di inadempimento del debitore nel pagamento delle rate di rimborso del debito e comporti importanti benefici in termini economici per entrambe le parti del contratto: le parti sono infatti esonerate dal sostenere i costi molto elevati relativi alle vigenti procedure esecutive giudiziali e non sopportano il deprezzamento del valore dei beni immobili che, inevitabilmente, interviene nel corso delle procedure stesse. Sottolinea inoltre come il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB stabilisca che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia dei proventi della vendita del bene medesimo comporti comunque l'estinzione del debito, anche nel caso in cui il valore del bene risulti inferiore al debito residuo a carico del consumatore inadempiente, a differenza di quanto avvenga nel caso di procedura esecutiva giudiziale.

Alla luce delle considerazioni svolte, critica quindi il « terrorismo psicologico » praticato da talune forze politiche, le quali strumentalizzano argomenti di notevole complessità e delicatezza e ricorda, in particolare che, nella condizione contenuta al numero 3), lettera *d*), della proposta di parere del relatore, si chiede altresì al Governo di sopprimere le parole « o successivamente » dal comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, escludendo quindi la possibilità di inserire la clausola relativa al trasferimento o alla vendita del bene immobile in caso di inadempimento in un momento successivo alla conclusione del contratto.

Evidenzia inoltre come lo schema di decreto preveda che, per l'attivazione della

clausola prevista dal nuovo articolo 120-*quinquiesdecies*, è necessario un atto di disposizione espresso e separato, da parte del consumatore, per la vendita, ovvero per il trasferimento del bene immobile; in assenza di tale atto, la banca non potrà acquisire il bene o venderlo, dovendo quindi ricorrere alle ordinarie procedure di esecuzione giudiziale.

Con riferimento al comma 4 del richiamato articolo 120-*quinquiesdecies*, evidenzia come esso stabilisca un'ipotesi di moratoria della durata di sei mesi, prevedendo che, qualora a seguito di inadempimento e a escussione della garanzia residui un debito del pagatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva.

Ribadisce quindi, conclusivamente, come il quadro normativo risultante dalle misure recate dallo schema di decreto sia, nel suo complesso, molto rassicurante per i cittadini.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), nel rilevare come la normativa introdotta dallo schema di decreto sia particolarmente complessa e necessiti di grande prudenza da parte delle forze politiche a garanzia dei cittadini consumatori, sottolinea l'esigenza di disporre di ulteriori spazi di riflessione e di dibattito su di essa.

In particolare ricorda come il suo gruppo, nell'ambito della discussione sull'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015, il quale reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, abbia chiesto di affrontare la delicata tematica in oggetto in modo più ordinato, attraverso una discussione in quella sede.

Sandra SAVINO (FI-PdL) ritiene che la discussione in atto sul provvedimento eluda il tema centrale del rapporto tra i cittadini e le banche, il quale risulta ormai deteriorato dalla mancanza di fiducia che i consumatori nutrono nei confronti degli istituti bancari.

Nel sottolineare come il Partito democratico ponga, ancora una volta, al centro

dei propri interventi normativi, il ruolo degli istituti di credito, ritiene che ciò determini gravi conseguenze a carico dei cittadini. Rileva infatti come, in un momento di grave crisi economica e occupazionale che colpisce il Paese, le misure recate dallo schema di decreto rischino di aggravare ulteriormente la situazione, in particolare a carico delle fasce di popolazione più deboli, costituite dalle famiglie e dalle giovani coppie, distorcendo il sistema di accesso al credito.

Nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento delle condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, ritiene quindi che sarebbe importante prevedere il sostegno al credito per i consumatori e

le famiglie attraverso un quadro normativo che preveda il rafforzamento degli strumenti volti a tutelare i mutuatari in difficoltà, come l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame sul provvedimento a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si potrà procedere al prosieguo della discussione, nonché, qualora la Commissione lo ritenga, al voto sulla proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256);

preso atto di come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativa alla direttiva 2014/17/UE debba calcolarsi facendo riferimento alla originaria formulazione dell'articolo 31 della predetta legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle singole direttive), in quanto tale formulazione continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea (tra cui la legge n. 114 del 2015, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo) entrate in vigore prima delle modifiche al predetto articolo 31 operata dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (che ha anticipato il termine di scadenza delle rispettive deleghe a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento indicato nelle direttive), e di come pertanto il termine per il recepimento della direttiva 2014/17/UE debba ritenersi fissato al 21 gennaio 2016, pro-

rogato al 21 aprile 2016 ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, esso slitta appunto di tre mesi;

evidenziato come la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD), che lo schema di decreto legislativo intende recepire, si ponga l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari), migliorando il livello di protezione assicurato ai consumatori stessi dalla normativa previgente;

considerato che il recepimento della Direttiva nell'ordinamento nazionale interviene in un momento delicato dei rapporti fra consumatori e sistema bancario, con l'obiettivo di costituire un rapporto di fiducia ora spesso messo in discussione;

rilevato come il legislatore comunitario intenda agevolare la nascita di un mercato comunitario dei crediti immobiliari originati nei singoli Stati membri, prevedendo procedure per l'erogazione dei crediti immobiliari, procedure informative (verso il consumatore e da questi verso l'intermediario), nonché procedure per valutare le garanzie immobiliari, così da uniformare la procedura di erogazione del credito;

evidenziato come l'attuazione della Direttiva possa contribuire, sotto il profilo economico, a porre le basi affinché le banche italiane migliorino la loro capacità di erogazione del credito immobiliare e possano anche meglio collocare (cioè cartolarizzare) i propri crediti immobiliari sul mercato comunitario;

sottolineato altresì come la Direttiva promuova anche l'erogazione responsabile del credito ed una maggiore e più efficiente informativa nei confronti del consumatore, soprattutto con riguardo ai costi effettivi del credito;

evidenziato come le norme recate dallo schema di decreto legislativo creeranno una disciplina specifica per i mutui immobiliari destinati ai consumatori, nel quadro della disciplina speciale del credito ai consumatori che, a sua volta, si pone come disciplina speciale all'interno della normativa generale della trasparenza bancaria, con la quale deve dunque rimanere coordinata;

rilevato come tra le novità della nuova normativa si segnali la possibilità di introdurre il « servizio di consulenza » ai consumatori, in base alla quale l'intermediario che decidesse di prestare tale servizio, dovrà consigliare solo il prodotto di credito adatto al profilo del consumatore;

rilevata altresì la portata innovativa del comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale, nel consentire alle parti del contratto di credito di convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, corrisponde alla *ratio* di snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore e nel

contempo tutelando il diritto del consumatore a non far deprezzare il bene immobile oggetto della garanzia e a ottenere una perizia congrua del bene stesso, nonché assecondando l'esigenza di estinguere il debito;

evidenziata in particolare la necessità di specificare meglio, sotto alcuni aspetti, la portata della norma di cui al predetto comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies*, al fine di assicurarne la piena applicabilità, garantendo un adeguato bilanciamento tra gli interessi delle parti ed evitando l'insorgere di contenzioso in materia;

si segnala l'opportunità di procedere ulteriormente nel processo di riforma delle procedure esecutive, al fine di semplificarle, superare le attuali incertezze interpretative e applicative in materia, nonché di renderle più rapide e incisive;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede, al comma 3, che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, che in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza, considerato che l'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE non consente agli Stati membri di impedire alle « parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito », provveda il Governo a recepire tale cogente previsione comunitaria formalizzando in norma di rango primario quanto già sostanzialmente sancito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (per la quale si può richiamare in parti-

colare la sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 9 maggio 2013, n. 10986), la quale considera lecito in materia il ricorso al cosiddetto « patto marciano », in quanto, a differenza del patto commissorio, vietato dall'articolo 2744 del codice civile, in tale patto non sussiste sproporzione tra l'entità del debito e il valore del bene dato in garanzia, si procede alla stima del bene oggetto di garanzia e si prevede l'obbligo per il creditore di restituire al debitore l'importo eccedente l'entità del credito;

2) provveda il Governo a emanare un atto di normativa secondaria attuativo del medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, per specificare i profili attuativi della disposizione, al fine di fugare incertezze rispetto al concreto atteggiarsi giuridico di tale meccanismo, nonché per assicurare adeguata tutela ai diritti dei consumatori e garantire che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole del contenuto dell'accordo previsto dal comma 3 e dei suoi possibili esiti, evitando in tal modo squilibri o asimmetrie informative tra le parti;

3) sempre con riferimento all'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, provveda in particolare il Governo:

a) a chiarire che la disposizione del predetto comma 3 non costituisce deroga al divieto di patto commissorio di cui al già richiamato articolo 2744 del codice civile, il quale dispone la nullità del patto col quale si conviene che « in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore », e di specificare, nell'atto di normativa secondaria attuativo dello stesso comma 3, la nozione e l'entità quantitativa e temporale dell'inadempimento (comunque per una morosità non inferiore a 18 rate), al ricorrere del quale si prevede la restituzione o il trasferimento del bene oggetto di garanzia reale ovvero dei proventi della vendita del medesimo bene, chiarendo nel decreto legislativo che non costituisce a tali fini inadempimento il ritardo nel pagamento di cui l'articolo 40, comma 2, del TUB;

b) a chiarire come la previsione del comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB comporti che la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia o dei proventi della vendita del bene stesso determina comunque l'estinzione del debito stesso, anche nel caso in cui il valore del bene trasferito o l'ammontare dei proventi della vendita sia inferiore all'ammontare del debito e come, conseguentemente, la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* non sia in alcun modo riferibile a tale fattispecie, ma alla diversa ipotesi di ricorso alla procedura esecutiva: provveda quindi il Governo a sopprimere il predetto comma 4 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, ovvero a collocarlo in altro articolo, al fine di evitare qualsiasi equivoco;

c) a specificare, nel medesimo comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*, che, in caso di inadempimento, il trasferimento dell'immobile oggetto della garanzia avviene mediante separato atto di disposizione del bene stesso da parte del debitore;

d) a sopprimere le parole « o successivamente » dal predetto comma 3, in quanto tale previsione non trova esplicita corrispondenza nel dettato dell'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, escludendo inoltre la possibilità di inserire la clausola di cui al comma 3 anche nell'ipotesi di surroga;

e) a specificare che il finanziatore non può condizionare l'erogazione del mutuo all'inserimento nel contratto di credito della clausola di cui al comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*;

f) a prevedere che, in caso di stipula della clausola contemplata dal citato comma 3, il consumatore debba essere assistito da un consulente, al fine di poter valutare appieno la convenienza a stipulare tale clausola;

g) a prevedere che il perito scelto dalle parti per stimare il valore dell'immobile oggetto della garanzia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120-*quinquiesdecies*,

deve possedere requisiti che ne assicurino l'indipendenza, prevedendo a tal fine che il potere di nomina del perito stesso sia attribuita al Presidente del Tribunale territorialmente competente;

4) provveda il Governo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, il quale prevede che « il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti », a stabilire che l'adozione, da parte della Banca d'Italia, di disposizioni di attuazione in materia, costituisce un obbligo e non una mera facoltà;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 120-*quinquies* del TUB, recante le definizioni di termini utilizzati dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di introdurre in tale ambito la definizione di banche dati creditizie, intese quali centrali rischi pubbliche e private utilizzate a supporto della valutazione del merito creditizio;

b) con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 120-*septies* del TUB, inserita dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, la quale indica i principi generali che devono guidare l'agire del finanziatore e dell'intermediario del credito, prevedendo che essi « si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori », valuti il Governo l'opportunità di specificare maggiormente tali principi comportamentali, nel senso di chiarire che tali soggetti sono tenuti a curare o salvaguardare i diritti e gli interessi del consumatore;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*undecies* del TUB, il quale prevede che prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuti in maniera approfondita il merito creditizio del consumatore « tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto

di credito », valuti il Governo l'opportunità di specificare quali siano i « fattori pertinenti » rilevanti a tal fine, esplicitando in tale ambito il riferimento alla situazione economica e finanziaria del consumatore, ovvero rinviando quantomeno tale specificazione ai provvedimenti attuativi della Banca d'Italia;

d) ancora con riferimento all'articolo 120-*undecies* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di inserire in tale ambito un esplicito riferimento alla consultazione di una banca dati creditizia al fine della corretta valutazione del merito creditizio, informando immediatamente e gratuitamente il consumatore del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati consultata, nonché chiarendo al riguardo che tale consultazione non determina di per sé il rifiuto della domanda di credito in quanto le informazioni in esse contenute possono esprimere solo la probabilità di inadempimento del debitore;

e) con riferimento all'articolo 120-*duodecies* del TUB, il quale stabilisce che la valutazione degli immobili, ai fini della concessione del credito garantito da ipoteca, deve essere eseguita secondo standard affidabili e deve essere condotta da « persone competenti sotto il profilo professionale ed indipendenti dal processo di commercializzazione del credito », valuti il Governo l'opportunità di sostituire – coerentemente con il dettato delle normativa europea – la nozione di persona con quella di « valutatore »;

f) con riferimento al comma 1 dell'articolo 120-*terdecies* del TUB, il quale disciplina i servizi di consulenza, valuti il Governo l'opportunità di meglio definire l'ambito di tale attività, specificando, alla lettera c) del comma 3, che essa riguarda anche i prodotti finanziari eventualmente collegati ai contratti di credito, ovvero i contratti accessori ai medesimi contratti di credito, in considerazione del fatto che spesso i contratti di credito risultano collegati a contratti o prodotti finanziari derivati, quali derivati su tassi o su valute;

g) ancora con riferimento al tema dei servizi di consulenza finanziaria, valuti il

Governo l'opportunità di prevedere che la consulenza al credito sia fornita obbligatoriamente nel caso in cui il consumatore stipuli un contratto di mutuo per la prima volta, e in tal caso se la consulenza debba essere prestata dal finanziatore con oneri a carico di quest'ultimo;

h) con riferimento al nuovo articolo 12-*quaterdecies* del TUB, relativo ai finan-

ziamenti in valuta estera, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse, nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione forniscano esemplificazioni chiare e utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore deve ripagare.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

premessi che:

lo schema di decreto legislativo reca disposizioni di attuazione della direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD: lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, numero 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114, « Legge di delegazione europea 2014 »: in realtà si osserva che l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea 2015 (A.C. 3540) detta nuovi principi e nuovi criteri direttivi preposti al recepimento della Direttiva 2014/17/UE; altresì non si esclude che a seguito dell'iter legislativo al quale risulta essere subordinato il richiamato disegno di legge i principi ed i criteri direttivi ivi contenuti possano essere modificati e per tale ragione si ritiene che lo schema di decreto legislativo in oggetto potrebbe non essere conforme con i nuovi principi e criteri direttivi. Sulla base di tale valutazione sarebbe preferibile non precedere all'esame dello schema di decreto legislativo ed attendere l'esito dell'iter legislativo del disegno di legge di delegazione europea 2015;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo propone alcune modifiche al Testo Unico Bancario, provvedendo ad introdurre al

Titolo VI un nuovo Capo I-*bis* rubricato « Credito immobiliare ai consumatori » comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB dà attuazione all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE, provvedendo a disciplinare i casi in cui il consumatore sia in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e le connesse procedure esecutive. In particolar modo il nuovo articolo prevede che le parti del contratto di credito possano convenire, sia in fase di conclusione del contratto di credito sia successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo determini l'estinzione del debito (fermo restando il diritto del consumatore all'eventuale eccedenza). La presunta semplificazione delle procedure relative ai casi di inadempimenti del debitore, con conseguente esclusione delle procedure esecutive giudiziali, sembrerebbe essere motivata dalla riduzione dei rischi e dei costi esecutivi che gravano sul finanziatore e quanto asserito dovrebbe contribuire ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche e migliorare le condizioni di prestito. In realtà tali previsioni risultano essere mere supposizioni teoriche, in quanto nulla si dispone in materia

di miglioramento delle condizioni di prestito a favore dei consumatori che dovessero prestarsi alla sottoscrizione di procedure alternative alle esecuzioni giudiziali da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento. Infatti si osserva che il tasso di interesse effettivo applicato al debitore è parametrato anche ad eventuali insolvenze sistemiche, quindi parte del tasso di interesse pagato dal debitore è utile a compensare eventuali insolvenze da parte di altri debitori. Una semplificazione delle procedure da avviarsi nelle ipotesi di inadempimento del debitore non può che presupporre una sensibile riduzione dei tassi di interesse applicati dalle banche. Altresì, al fine di tutelare il consumatore ed indurre le banche ad applicare realmente condizioni di prestito migliori sarebbe opportuno individuare un nuovo limite per il calcolo dell'usura bancaria, nuovo limite che in linea di principio dovrebbe essere inferiore rispetto ai contratti nei quali non siano previste procedure alternative alle esecuzioni giudiziali. Una previsione normativa di questo genere sembrerebbe maggiormente coerente ad un ipotetico equilibrio — anche se non condiviso dagli scriventi — tra le esigenze in termini di patrimonio di vigilanza delle banche ed il miglioramento delle condizioni di accesso al credito, diversamente, l'assenza di una riduzione del tasso di interesse applicato al consumatore tradurrebbe l'iniziativa in un'ennesima agevolazione concessa alle banche ed al sistema bancario nel suo complesso non coerente con il comma 2 dell'articolo 47 della Costituzione in materia di accesso (e tutela) del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione;

altresì si osserva che le disposizioni di cui all'articolo 2744 del codice civile sanciscono la nullità del cosiddetto patto commissorio ovvero del patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno passi al creditore ed in particolar modo, le stesse disposizioni, sanciscono la nullità del patto anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno. Altresì, da un'analisi della giurisprudenza di

merito e delle recenti sentenze della Corte di Cassazione si evincerebbe una legittimazione del cosiddetto patto marciano — *rectius* la non sussistenza di una fattispecie elusiva del divieto di patto commissorio *ex* articolo 2744 del codice civile — nell'ipotesi in cui vi sia una proporzionalità tra l'importo del debito ed il valore della garanzia. Una rilevante capienza del bene oggetto di garanzia rispetto all'entità del debito configura certamente una fattispecie di patto commissorio occulto (dissimulato o indiretto). Quindi il configurarsi di una fattispecie di patto commissorio si manifesta non solo nelle ipotesi in cui non sarebbe in alcun modo previsto il diritto del consumatore all'eccedenza dei proventi derivanti dalla vendita del bene posto a garanzia del debito, ma ulteriormente nell'ipotesi in cui la differenza tra il debito (originario o residuo) ed il valore della garanzia sia eccessivo in quanto in questo caso si esporrebbe il debitore in una eccessiva responsabilità patrimoniale. Infatti non sembra giuridicamente sostenibile dare attuazione alle procedure intrinseche del patto marciano (particolarmente semplificate) nell'ipotesi di insolvenza da parte del debitore per — ad esempio — il 10 per cento del valore originario del debito e quindi procedere alla vendita del bene posto a garanzia per soddisfare una minima percentuale residua del debito originario;

altresì si evidenzia come la garanzia risponde all'interesse creditorio all'adempimento e non all'interesse creditorio all'appropriazione. Quindi, un'alienazione in funzione non di garanzia ma di adempimento, determinerebbe comunque l'invalidità del patto marciano anche se soddisfatti l'esigenza della proporzionalità e i valori della garanzia e del credito, in quanto tale proporzionalità non può supplire all'inettitudine causale di un negozio di garanzia attributivo della proprietà;

in fine si evidenzia che il patto marciano non implica una forma di controllo giudiziale « a priori » delle procedure esecutive e quindi non esclude l'avvio delle procedure esecutive nelle ipotesi in

cui si accerti – giudizialmente – la violazione della normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria. Quindi, paradossalmente, con il patto marciano la banca avvia una procedura esecutiva semplificata anche se in linea di principio abbia violato la normativa in materia di anatocismo ed usura bancaria e quindi anche se non abbia titolo al debito residuo ma al contrario debba essa stessa risarcire il debitore. In conclusione il patto marciano esclude ogni forma di tutela e garanzia statutale e giudiziale posta a garanzia dei cittadini;

ritenuto che:

occorrono interventi di sostegno ai consumatori al fine di favorire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti delle banche, scongiurando il rischio di espropriazione forzate dell'immobile (che semmai costituisce nella maggioranza dei casi l'unica abitazione di proprietà), o che mirino quantomeno a limitare il danno patrimoniale che conseguirebbe dalle vendite forzate, sempre più indirizzate ad ottimizzare il recupero del debito attraverso la svalutazione dell'immobile (venduto a prezzi ben al di sotto al valore di mercato);

in tale ottica, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche procedure concordate di composizione della crisi debitoria ovvero di potenziamento di quelle già esistenti: si pensi alla normativa di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che ha introdotto la possibilità per il consumatore di proporre un accordo con i creditori (avallato dall'omologazione del Tribunale) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Viceversa, nel caso di comprovata impossibilità di recupero del debito, sarebbero opportune misure che tutelino il debitore sottoposto a procedure esecutive, introducendo ad esempio limiti di valore alla possibilità di esproprio (rapportati semmai al valore del debito residuo) nonché limiti alla vendita quando essa avviene ad un prezzo ben al di sotto

del valore effettivo dell'immobile, generando pertanto un danno patrimoniale al debitore non più recuperabile (oltre alla privazione dell'abitazione familiare);

all'esatto contrario, sono da contrastare e limitare tutte quelle pratiche, frutto della prassi contrattuale del settore creditizio (e che il decreto in esame intende agevolare e regolamentare), volte a favorire la vendita dell'immobile o il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore degli istituti di credito (si pensi al cd. patto marciano). Tali procedure, oltre ad essere in evidente contrasto con il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 c.c., comprimono le garanzie e le tutele per il debitore. Anche se frutto della volontà contrattuale delle parti, l'inserimento di tali clausole nel contratto è quasi sempre posto dalla banca come condizione per l'erogazione del credito, sfruttando pertanto la posizione debole del consumatore. La vendita o il trasferimento sulla base del valore di mercato dell'immobile, nemmeno rappresenta una concreta tutela per il debitore considerato che la stima è spesso eseguita da un perito nominato dall'istituto di credito e che le oscillazioni del mercato potrebbero addirittura portare ad un deprezzamento del bene (sicché il debitore, oltre a vedersi privato della proprietà del bene, resterebbe ancora esposto verso la banca per il pagamento del debito residuo);

ma ciò che più preoccupa, è la privazione della tutela giudiziaria che non consentirebbe al debitore di far valere eventuali illegittimità del contratto e, conseguentemente, della pretesa creditoria. Non va dimenticato, infatti, che proprio le tutele giudiziarie hanno condotto negli ultimi anni a storiche pronunce in favore dei consumatori in materia di accesso al credito. Si pensi all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo «alla francese»: tale espediente è stato giudicato illecito da numerose sentenze dei tribunali di merito secondo i quali il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito se-

condo le regole matematiche dell'interesse semplice. Si pensi ancora alle note pronunce in materia di anatocismo bancario e quelle in materia di violazione degli obblighi informativi;

appare chiaro quindi che privare il consumatore della tutela giudiziaria, in favore di procedure stragiudiziali volte ad accelerare il recupero del credito, significherebbe limitare la possibilità di far valere numerosi casi di illegittimità e abusi contrattuali e, soprattutto, di ottenere una tutela fondamentale per il proprietari sottoposto ad esecuzione ovvero la sospensione della procedura esecutiva. Sul punto, si rammenta la storica pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-34/13 del 10 settembre 2014) che ha sancito il principio di diritto secondo il quale « *il Giudice può bloccare provvisoriamente la Banca o la Finanziaria che mette all'asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive* », ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive UE e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente;

non servirebbero a mitigare la portata lesiva del provvedimento nemmeno le proposte emendative avanzate dalla maggioranza, in relazione alle quali si esprime sin da ora piena contrarietà. Si pensi all'ipotizzato prolungamento delle rate non pagate, che non risolve affatto la

problematica connessa alla necessaria correlazione tra valore dell'immobile e debito residuo; all'attribuzione dell'incarico peritale ad un soggetto terzo che, sebbene nominato dal Tribunale, comunque non garantisce l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse (con conseguente necessità del privato di nominare un proprio consulente, con aggravio di oneri e spese); così come a nulla servirebbe la garanzia dell'estinzione del debito in caso di realizzazione della vendita insufficiente a coprire il debito residuo, essendo già previste dall'ordinamento procedure volte a garantire tale effetto (si pensi alla citata procedura di cui alla legge n. 3 del 2012). Inoltre, si evidenzia come le dette modifiche (che snaturando la portata della normativa in esame andrebbero riportate in un nuovo schema di decreto legislativo da sottoporre al vaglio della Commissione, previo ritiro dell'attuale) verrebbero introdotte solo con il decreto definitivo attuativo della delega, comprimendo pertanto la funzione di controllo della Commissione, o addirittura in un provvedimento di natura regolamentare (lasciato alla piena discrezionalità del Governo);

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Villarosa, Ruocco, Alberti, Pisano.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA SANDRA SAVINO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

esaminato lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 256) per il recepimento della direttiva 2014/17/UE (cosiddetta, direttiva MCD – *Mortgage Credit Directive*) in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali;

il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540), presentato alla Camera il 18 gennaio 2016 e assegnato alle Commissioni per l'esame il successivo 5 febbraio, elenca – all'articolo 12 – principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, delega già conferita dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014);

risulta quindi evidente una sovrapposizione tra le disposizioni recate dal provvedimento in titolo, emanato sulla scorta della delega prevista dalla legge di delegazione europea per il 2014, e l'articolo 12 del disegno di legge di delegazione europea per il 2015;

l'articolo 1 novella il testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introducendo nel Titolo VI, in materia di trasparenza delle

condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, il nuovo Capo I-bis, rubricato Credito immobiliare ai consumatori, comprendente gli articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*;

in particolare il nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame (in attuazione all'articolo 28 della direttiva), disciplina i casi in cui il consumatore è inadempiente nel pagamento delle rate di rimborso del debito. Il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Testo Unico Bancario del 1993), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Il comma 2, vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso. Il comma 3 prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del

consumatore all'eccedenza. Il valore della garanzia è stimato con una perizia successivamente all'inadempimento, da parte di un perito scelto dalle parti di comune accordo, sulla base di quanto previsto dal nuovo articolo 120-*duodecies* in materia di valutazione dei beni immobili;

l'articolo 120-*quinquiesdecies* introduce quindi un criterio volto a snellire e abbreviare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali. Tale « semplificazione », se da una parte riduce il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, dall'altra prefigura chiaramente una situazione di inadeguata ed insufficiente tutela del cittadino-debitore, anche se la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta la completa estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza;

è altrettanto evidente che una simile « semplificazione » non contribuisca in alcun modo ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, né tantomeno a migliorare le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, non soddisfacendo quindi gli obiettivi della direttiva;

il tema del rapporto tra banche e debitori è una questione più complessa, per cui è strategica la creazione di un quadro regolamentare unitario, trasparente e completo in materia di accesso al credito;

il credito è uno strumento importante per i consumatori e per le famiglie che permette loro di affrontare spese indispensabili per una normale ed ordinata esistenza. In tal senso, l'accesso al credito, a costi ragionevoli, è uno strumento fondamentale per l'inclusione sociale;

la più grande sfida della politica economica, fiscale e sociale è quella d'assicurare l'accesso responsabile al credito, attraverso un quadro normativo finaliz-

zato ad evitare attività irresponsabili di erogazione di prestiti e di assunzione di prestiti, contrastando tutte le forme di informazione asimmetrica tra prestatori e consumatori;

il provvedimento in titolo non risponde agli obiettivi citati, e, accelerando al massimo il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, nei fatti, si pone in contrasto con il codice civile sotto il profilo del rispetto del divieto di patto commissorio. L'articolo 2744 del codice civile vieta infatti il cosiddetto « patto commissorio », ovvero « il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore »;

vale la pena ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-*quater* dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che « qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso »;

anche nel caso in cui la prospettiva di cui al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* dovesse ricadere nell'ipotesi di cosiddetto « patto marciano », la questione rileva comunque tutta la sua gravità: se la *ratio* del divieto di patto commissorio è l'esigenza di evitare che il debitore venga capziosamente spogliato del bene da un creditore oggettivamente più forte che si approfitta di una condizione di debolezza, questo rischio c'è anche nel patto marciano ap-

plicato al contratto di mutuo ipotecario, dove la clausola di stima posteriore è affidata a un terzo, incidendo unicamente sull'aspetto patrimoniale del negozio, e potrebbe non essere sufficiente ad escludere *a priori* l'equivalenza al risultato coercitivo;

lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto è evidente non vi è nulla che garantisce che il debitore sia pienamente avvertito e consapevole dell'accordo e dei suoi possibili esiti; non vi sono infatti disposizioni volte in particolare ad assicurare apposite iniziative per informare i consumatori in merito alle nuove disposizioni;

inoltre, il fatto che la norma preveda che le parti del contratto di credito possano convenire, espressamente, la restituzione o il trasferimento del bene immobile, in caso di inadempimento del debitore, anche « successivamente » alla conclusione del contratto di credito, pone una serie di questioni relative ai contratti in corso;

tra l'altro è bene chiarire che l'espressa previsione della possibilità di prevedere il patto in oggetto « successivamente » alla stipula del contratto non è presente nel testo dell'articolo 28 della direttiva. Pertanto è necessario quantomeno un chiarimento in ordine alle implicazioni di tale disposizione sui contratti di mutuo già stipulati;

da ultimo, si rilevano altresì problematiche rispetto del criterio della *par condicio* tra i creditori: l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile alla banca, infatti, vincolando il bene al soddisfacimento del creditore stipulante, lo sottrae all'aggressione degli altri eventuali creditori, per di più, mantenendo al privilegiato la garanzia patrimoniale ordinaria per l'eventuale residuo creditorio;

lo schema di decreto legislativo in titolo non soddisfa quindi gli obiettivi della direttiva che intende recepire, in quanto non favorisce l'accesso al credito, né migliora le condizioni dei debitori, e, accentuando in maniera decisiva lo squilibrio tra le parti nella stipula del contratto, non tutela i diritti dei consumatori, privandoli delle poche tutele ad oggi esistenti, con il rischio di modifiche unilaterali delle condizioni anche per i mutui già stipulati; in maniera più corretta, avrebbe potuto invece provvedere anche ad un rafforzamento degli strumenti che già oggi sono volti a tutelare i mutuatari in difficoltà, come l'accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l'Acquisto della prima Casa, che, in determinati casi, permette la sospensione della rata mensile del mutuo sino ad un massimo di 18 mesi;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAI DEPUTATI PAGLIA E FASSINA**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

con lo schema di decreto legislativo n. 256, che modifica alcuni punti salienti del Testo Unico della Finanza, il Governo, con il pretesto di recepire la direttiva europea 2014/17/EU, volta a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e a potenziare i presidi prudenziali riguardanti la valutazione del merito di credito dei consumatori stessi, sembra, di contro, voler agevolare ulteriormente le vendite forzose da parte degli istituti di credito degli immobili oggetto di mutuo, al fine di accelerare il recupero dei crediti inesigibili senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che si dimostrano molto lunghe e complesse, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore per la procedura esecutiva, muovendosi, tra l'altro, in parallelo, con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18 del 2016, che ha introdotto disposizioni in materia di garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie;

l'accelerazione al suddetto recupero, che ridurrebbe il rischio e i costi esecutivi gravanti sul finanziatore in caso di inadempimento del debitore, è impressa dalla previsione esplicita all'articolo 1, Capo I-bis, articolo 120-*quinquiesdecies*, secondo

il quale le parti del contratto possono convenire espressamente al momento della conclusione del contratto di credito o successivamente, che, in caso di inadempimento del debitore (cioè il ritardo nel pagamento di 7 rate anche non consecutive, così come definito dall'articolo 40 del TUF) la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del debitore all'eccedenza, se ovviamente positiva, se invece la differenza dovesse risultare negativa, cioè il prezzo di vendita non è sufficiente a estinguere il debito, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;

inoltre viene riconosciuta alle banche anche la possibilità di vendere gli immobili a qualsiasi prezzo pur di recuperare i propri crediti;

la richiamata disposizione inserisce di fatto nell'ordinamento il cosiddetto « patto marciano », contiguo a quel patto commissorio espressamente vietato *ex* articolo 2744 del codice civile;

tale articolo vieta infatti le pattuizioni in cui, in caso di inadempimento del credito garantito, si conviene che la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore, permettendo in tal

modo agli istituti di credito di entrare direttamente in possesso dell'immobile e metterlo in vendita per soddisfare il proprio credito qualora il mutuatario sia inadempiente;

il patto marciano (istituto di millenaria tradizione dogmatica che permette al creditore insoddisfatto di appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia, purché stimata al giusto prezzo) si differenzia da tale previsione per la presenza di una stima, effettuata da perito scelto di comune accordo dalle parti contraenti, del valore del bene immobile oggetto della garanzia e per l'eventuale versamento di conguaglio, che fa superare il problema della sproporzione tra il valore del bene in garanzia e l'entità del credito garantito;

inoltre, la stessa disposizione di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies*, comma 3, secondo periodo, prevedendo che il patto possa avvenire anche successivamente alla conclusione del contratto di credito, (previsione peraltro non contenuta nella Direttiva da recepire) apre la strada, in barba ai più elementari principi di serietà e trasparenza delle condizioni contrattuali, alla legittimazione di eventuali modifiche unilaterali delle stesse anche con riferimento ai mutui già erogati, spogliando consumatori e famiglie di quelle poche tutele ad oggi ancora vigenti ed esponendoli al rischio di forme coatte di esproprio della propria abitazione, con incalcolabili ripercussioni, stante anche l'attuale stato di crisi, potenzialmente devastanti sul piano economico e sociale;

la stessa disposizione sulla quale si discute non contempla:

1) la contestuale previsione del diritto unilaterale del debitore di vedersi accordata, in caso di comprovata e sensibile variazione nella capacità di rimborso, una sospensione temporanea del pagamento dei ratei;

2) a quali condizioni e sulla base di quali valori di riferimento, (se cioè quelli catastali, quelli di mercato o quelli dell'Osservatorio del mercato immobiliare)

si debba fare la stima del valore dell'immobile di cui all'articolo 120-*quinquiesdecies*, comma 3, secondo periodo;

3) una clausola di salvaguardia che preveda che la responsabilità di cessione del bene sia in capo al debitore piuttosto che in capo al creditore, almeno per un primo periodo di tempo;

la disposizione è indubbiamente funzionale a tutti quegli istituti di credito e a tutte quelle società che stanno nel frattempo valutando se investire nel tristemente fiorente mercato dei crediti deteriorati: un accesso rapido alle garanzie sottostanti ai mutui in sofferenza consente di conseguire guadagni più rapidi e sicuri;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, rubricato «Finanziamento denominati in valuta estera», che disciplina l'offerta di contratti di credito in valuta estera prevedendo che il consumatore abbia in qualsiasi momento e in determinate condizioni il diritto di convertire il contratto di credito in una valuta alternativa, non si è scelta la strada di prevedere l'obbligo di inserire nel contratto di finanziamento in valuta alcuni meccanismi volti a limitare il rischio di cambio a cui il consumatore può essere esposto, con la conseguenza di far conflagrare il sistema finanziario di altri Paesi membri dell'Unione europea così come avvenuto in passato anche in Italia;

inoltre, nel 2011 lo *European Systemic Risk Board* ha adottato una raccomandazione sui finanziamenti in valuta estera (CERS/2011/1) al fine di prevenire una serie di rischi manifestatesi in alcuni paesi dell'Unione europea. Tra gli accorgimenti raccomandati agli Stati membri vi è quello di richiedere agli intermediari finanziari di attirare l'attenzione della clientela sui rischi tipicamente connessi a questa tipologia di operazioni, con specifico riguardo a possibili oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e di quello di interesse, fornendole esemplificazioni utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che la stessa dovrà

ripagare. Si tratta di chiarimenti non rintracciabili all'interno della disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, dello schema di decreto;

lo schema di decreto legislativo intende attuare la delega contenuta nell'Allegato B, punto 13), della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa, successivamente grazie al disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC. 3540) che, all'articolo 12, detta principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, già conferita al Governo con la citata legge di delegazione europea 2014, compiendo, in tal modo, una sovrapposizione di disposizioni pressoché identiche, e senza consentire al Parlamento di meglio specificare i criteri di delega di recepimento della richiamata direttiva 2014/17/UE, nonché di approfondire maggiormente il contenuto della stessa;

al fine di evitare i rischi per i consumatori derivanti dall'attenuazione delle tutele rispetto alla banca mutuante derivante dalle suddette disposizioni dello

schema di decreto n. 256 e di assicurare a questi ultimi la massima trasparenza possibile rispetto al contenuto e alle conseguenze dei contratti di credito già stipulati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quinquiesdecies*;

2) venga espressamente previsto, con riferimento ai finanziamenti denominati in valuta estera di cui all'articolo 1, Capo I-*bis*, articolo 120-*quaterdecies*, che i prospetti informativi dedicati alla clientela, oltre a illustrare i rischi di cambio e di interesse nella sezione dedicata ai rischi tipici dell'operazione, forniscano esemplificazioni chiare ed utili per comprendere il possibile impatto di tali rischi sulle somme che il debitore dovrà ripagare.

Paglia, Fassina.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO BALDASSARRE E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

rilevato che la Commissione finanze della Camera dei deputati il 3 febbraio 2016 è stata chiamata ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256);

considerato che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della delega recata dalla legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), la quale, al numero 13) dell'Allegato B, la annovera tra le direttive per il cui recepimento si conferisce delega al Governo, sulla base dei principi e criteri generali contenuti nella legge stessa;

rilevato che, per quanto riguarda il contenuto della direttiva che si intende attuare, la direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario (cosiddetta *Mortgage Credit Directive* – MCD), adottata il 4 febbraio 2014, si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consuma-

tori che sottoscrivano contratti di credito relativi a beni immobili (mutui ipotecari) e che lo scopo dell'atto del Governo dovrebbe essere quello di definire un quadro comune per alcuni aspetti concernenti i contratti di credito garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, al fine di proteggere il consumatore;

considerato che nel decreto legislativo in oggetto vengono quindi definiti standard qualitativi per alcuni servizi, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l'erogazione di crediti attraverso creditori e intermediari del credito e che sono inoltre dettate disposizioni in materia di abilitazione, vigilanza e requisiti prudenziali per gli intermediari;

rilevato che il termine di recepimento a livello nazionale della direttiva è fissato per il 21 marzo 2016 e che la direttiva dovrebbe trovare applicazione solo con riferimento ai contratti di credito sorti successivamente al 21 marzo 2016;

considerato che, in realtà, analizzando alcune disposizioni dell'atto del Governo, si ha l'impressione che, per quanto riguarda la tutela del consumatore, si sia concentrata l'attenzione sull'incremento della trasparenza nell'attività d'informativa da parte degli intermediari finanziari,

ma come contropartita, nell'ambito dei contratti di mutuo, la posizione del consumatore ne esca svantaggiata;

rilevato che l'atto del Governo in esame apporta alcune modifiche all'articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB dando attuazione all'articolo 28 della direttiva MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito dando luogo pertanto all'avvio di procedure esecutive;

considerato che l'articolo 28 della direttiva suddetta dispone che « Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia(...) possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall'inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell'inadempimento », che è possibile « consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento » e che « Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito »;

considerato tuttavia che il comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* prevede che le parti del contratto di credito possono convenire espressamente, al momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento del consumatore di almeno 18 rate, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comporta l'estinzione del debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccezione;

rilevato che è dunque evidente che quest'ultimo comma sia distante dalla tutela prevista dalla direttiva MCD dal mo-

mento che, in caso di inadempimento, si può prevedere il trasferimento del bene immobile all'intermediario finanziario senza che sia prevista alcuna procedura di esecuzione giudiziaria;

rilevato che l'atto del Governo è stato modificato con una nuova normativa sull'inadempimento prevedendo che non si applica ai contratti già in essere neanche in caso di surroga e predispone che la clausola di inadempimento sia facoltativa non potendo la banca obbligare il cittadino a sottoscriverla ma non è tuttavia specificato cosa accade se il consumatore non la dovesse accettare;

considerato che è reputato inadempimento la morosità di almeno 18 rate e che in tale evenienza la casa può essere messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte del consumatore;

ritenuto che viene disciplinato per legge il cosiddetto « patto marciano » prevedendo che la banca può trattenere, dopo la vendita della casa, solo quanto ancora dovuto ed è obbligata a restituire al consumatore l'eventuale eccedenza ma non è previsto che siano escluse altre garanzie in caso di inadempimento del consumatore sul bene oggetto del contratto oltre la possibilità per la banca di venderlo;

considerato che il trasferimento del bene immobile alla banca, a seguito dell'inadempimento, comporta l'estinzione del debito anche se il valore dell'immobile è inferiore a quello del debito residuo evitando la procedura giudiziaria e il deprezzamento del bene immobile dal momento che la valutazione della casa, successivamente all'inadempimento, deve essere effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale e che il consumatore deve essere assistito da un esperto di sua fiducia;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) venga eliminata la previsione che, in caso di inadempimento del consu-

matore, sia prevista la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia, in favore del creditore o di persona da nominare senza far ricorso al tribunale;

2) in caso di inadempimento, venga prevista la possibilità che la casa venga messa in vendita solo con uno specifico atto di disposizione dell'immobile da parte

del consumatore da rendersi in data successiva all'inadempimento davanti a un ufficiale dello stato civile e vengano apprestate idonee garanzie affinché non venga lesa la *par condicio creditorum*.

Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Maestri, Pastorino.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (Atto n. 256).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO PILI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati;

premessi che:

l'articolo 120-*quinquiesdecies* TUB dà attuazione all'articolo 28 della MCD, il quale disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive;

il comma 1 stabilisce che, ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma 2), il finanziatore adotterebbe procedure indefinite e comunque aleatorie per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Nel provvedimento si delega in modo unilaterale, senza alcun tipo di valutazione preventiva da parte dello stesso Parlamento, alla Banca d'Italia la possibilità di adottare disposizioni di attuazione del comma richiamato;

il comma 2 dell'atto del Governo solo apparentemente vieta al finanziatore di imporre al consumatore oneri, derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso ma in questo caso la formulazione appare generica e indefinita sia sul piano procedurale che sostanziale, considerato che i costi sostenuti sono sempre discrezionali da parte del finanziatore;

appare chiaro ed evidente che la ratio della disposizione mira solo ed esclusivamente ad abbreviare e semplificare le procedure nel caso di inadempimento del debitore, senza dover far necessariamente ricorso a procedure esecutive giudiziali che gli istituti di credito hanno giudicato e giudicano molto lunghe e complesse;

si tratta di un testo totalmente proteso a soddisfare le esigenze del finanziatore, riducendo pertanto il rischio e i costi esecutivi gravanti sul solo finanziatore in caso di inadempimento del debitore ignorando totalmente le condizioni di crisi sociale ed economica che grava sulle famiglie;

è semplicemente falso che tale semplificazione contribuisca ad ampliare la disponibilità di credito da parte delle banche, migliorando inoltre le condizioni di prestito, a vantaggio dei debitori, ma il risultato sarà esattamente il contrario perché costituirà un restringimento delle possibilità di contrarre prestiti e mutui;

tale provvedimento mira solo ed esclusivamente a sottrarre il patrimonio immobiliare con il solo obiettivo di affrontare le sofferenze bancarie;

la formulazione del provvedimento vorrebbe introdurre la fattispecie di un'ipotesi di cosiddetto patto marciano che, pur non avendo al momento ancora un riconoscimento legislativo codificato, ma

nella sostanza viola la norma che dispone la nullità del patto col quale si conviene che «in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore»;

merita altresì ricordare che già la vigente disciplina in materia di prestito vitalizio ipotecario prevede strumenti molto incisivi a favore del creditore in caso di inadempimento del debitore, consentendo in tal caso al creditore stesso di porre in vendita direttamente l'immobile gravato da ipoteca a garanzia del finanziamento. Infatti il comma 12-*quater* dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, stabilisce che «qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso»;

il comma 4 stabilisce che, qualora a seguito di inadempimento e successiva escussione della garanzia residui un debito del consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi dalla conclusione della procedura esecutiva;

la disposizione che prevede che dopo sette rate invase del mutuo le banche possono portar via senza perdere tempo in procedure esecutive la casa della famiglia in difficoltà è un fatto acquisito ed evidente;

in Italia e in Sardegna in particolar modo sono in migliaia le famiglie a rischio;

la Banca d'Italia rivela che solo in Sardegna sono il 32 per cento le famiglie

indebitate e cresce il numero di quelle che vengono considerate insolventi o potenzialmente in difficoltà;

per la Sardegna, ma non solo, si tratterebbe di un atto di una gravità inaudita;

alla crisi economica e occupazionale che mina alla radice la vita familiare si aggiunge quest'ultimo provvedimento che rischia di portare via la casa a migliaia di famiglie in difficoltà scavalcando di fatto le procedure esecutive che erano state rese più complesse sia per Equitalia che altri soggetti di riscossione;

con il pretesto di un finto recepimento della direttiva europea per la tutela dei consumatori nei contratti di credito il Governo persegue l'obiettivo contrario agevolando in ogni modo le vendite forzose degli immobili da parte delle banche nell'eventualità in cui il cittadino/cliente abbia 7 rate arretrate del mutuo;

l'atto del Governo n. 256 modifica alcuni punti cardine del Testo Unico della Finanza;

si cancella ogni ostacolo di procedura per il recupero dei crediti inesigibili da parte degli istituti di credito, il Governo ha sostanzialmente, infatti, cancellato l'articolo 2744 del codice civile, che vieta il cosiddetto « patto commissorio » ovvero « il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore »;

con tale provvedimento vengono in modo subdolo di fatto reintrodotte pratiche invasive e illegali come interessi su interessi con aggravii ulteriori sulla gestione del credito;

esprime:

PARERE CONTRARIO

Pili.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
---	-----

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	116

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

In sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 10 settembre 2015, reca la ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da

una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che comprende solo alcuni aspetti di competenza della VII Commissione, che verranno di seguito evidenziati, ricorda che questo è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.

Aggiunge che con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, ai diritti umani, all'occupazione e agli affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e della cooperazione su principi, norme e *standard*.

Circa le singole disposizioni dell'Accordo, con particolare attenzione agli aspetti di competenza della VII Commissione, ricorda che questo si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli. Precisa che il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo, che, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 2, lettera *f*), comprende la cooperazione in materia di società dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, istruzione e cul-

tura. La lettera *i*) del medesimo articolo 2 prevede inoltre la promozione della comprensione fra le rispettive popolazioni, tramite la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, società civile e media, attraverso seminari, conferenze e altre attività. Quest'ultimo tipo di cooperazione viene poi specificata all'articolo 8, paragrafo 2. Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti. La cooperazione in materia doganale, in particolare, è finalizzata a potenziare la dimensione della sicurezza del commercio internazionale, per garantire, tra l'altro, un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale (articolo 17). Diritti di proprietà intellettuale che l'accordo disciplina, poi, specificamente all'articolo 27, ove si afferma che Unione europea e Mongolia attribuiscono grande importanza alla tutela di tali diritti, impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva. Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

Evidenzia quindi i settori di cooperazione indicati dal titolo VI, d'interesse per la VII Commissione, che sono i seguenti: turismo (articolo 40), ove in particolare le Parti convengono di intensificare la cooperazione in tale settore per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale; società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41), ove la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e della comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale; audiovisivi e media (articolo 42), ove viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la coopera-

zione tra operatori ed istituzioni del settore; cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43), ove le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di *know-how*, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali, favorendo la formazione e la mobilità dei ricercatori; istruzione e cultura (articolo 46), ove le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale, nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. Esse inoltre collaborano in ambito UNESCO, al fine di tutelare il patrimonio culturale e promuovere la ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata da entrambe le Parti (in Italia dalla legge n. 19 del 2007), intensificando la collaborazione finalizzata alla sua attuazione. Si favoriscono poi lo scambio di informazioni, *know-how*, studenti ed esperti e si promuovono programmi rivolti all'istruzione superiore, come Erasmus Mundus, incentivando inoltre la mobilità accademica.

Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto, composto di rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità di azione da perseguire.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere e ampliare l'Accordo, al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 57). L'articolo 58, in particolare, disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'Unione europea la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e

di cooperazione con la Mongolia. L'articolo 63 stabilisce poi che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie: la sua durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che questo si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 4 dispone, poi, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 3 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che la relazione tecnica annessa al disegno di legge iniziale (A.S. 1750) conferma che dal presente Accordo non derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri e che gli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo – come il funzionamento del Comitato misto – saranno interamente a carico del bilancio comunitario. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, evidenzia il significato educativo ed etico del provvedimento. Il suo articolo 1 ne reca la finalità: ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: *a)* favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; *b)* favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale; *c)* contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; *d)* contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; *e)* contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Se l'articolo 2 porta le definizioni, gli articoli da 3 a 7 indicano le misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari, indicando, in particolare, le modalità con le quali si realizza tale cessione.

L'articolo 8 istituisce il Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Il Tavolo è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ed è composto da altri rappresentanti – oltre che del MIPAAF stesso – dei dicasteri dell'economia, del lavoro, della salute e dell'ambiente e da esponenti di associazioni e enti competenti nel settore.

L'articolo 9 è di diretto interesse per la VII Commissione, concernendo la promozione, la formazione e le misure preventive in materia di riduzione degli sprechi.

Segnala, intanto, il comma 1 di questo articolo, che prevede che, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere. Il comma 5 del medesimo articolo 9, poi, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuova presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo.

Gli articoli 10 e 11 concernono disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, l'articolo 10 dispone il rifinanziamento di 2 milioni di euro, per l'anno 2016, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 (già rifinanziato dall'ultima legge di stabilità) e l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, dotando quest'ultimo fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'articolo 11, inoltre, destina le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (che è dotato di 20 milioni di euro annui), anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel set-

tore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. A tal fine, il medesimo articolo 11 incrementa il predetto fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gli articoli 12-14 recano ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale (articoli e accessori di abbigliamento e medicinali non utilizzati o scaduti).

L'articolo 15 prevede che il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, emani indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. A tale proposito, ritiene che, in relazione alle mense scolastiche, le indicazioni debbano essere rivolte sia ai soggetti istituzionali che bandiscono le relative gare – garantendo comunque l'adeguata quantità, qualità e freschezza dei prodotti – sia ai singoli istituti scolastici che usufruiscono della mensa.

L'articolo 16 prevede la possibilità per i comuni di applicare una riduzione della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.

L'articolo 17, infine, aggiunge, per i contratti affidati da una pubblica amministrazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un ulteriore criterio di valutazione dell'offerta – oltre a quelli già indicati all'articolo 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – che è quello della « cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari ». Anticipa che è sua intenzione, al termine del dibattito, presentare una proposta di parere favorevole.

Luigi GALLO (M5S) se, per un verso, si compiace del contenuto del provvedimento, per altro verso, si domanda come esso si debba coordinare con l'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinquies* del decreto-legge cosiddetto « Carrozza » (n. 104 del 2013), che forse non ha trovato sufficiente attuazione in ragione della mancanza di efficaci sanzioni. Deve poi rimarcare che le multinazionali dell'alimentazione, come per esempio *McDonald's* sono inserite nel circuito delle scuole e questo va in senso contrario allo spirito della legge di cui oggi si discute. Quest'ultima, inoltre, prevede il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari per le persone indigenti: si tratta di adottare, a suo avviso, le opportune cautele affinché attraverso di esso non si pervenga al paradossale risultato di distorcere la concorrenza.

Mara CAROCCI (PD) si augura la legge non abbia un impatto organizzativo sulle scuole in quanto tali, ma che i compiti che essa assegna siano svolti dalle imprese che gestiscono le mense.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, terrà presenti le osservazioni dei colleghi Luigi Gallo e Carocci.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.50.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Umberto D'OTTAVIO, *relatore*, espone che la proposta di legge, all'articolo 1,

prevede l'istituzione della « Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo », individuandola nella data del 1° febbraio di ciascun anno. Con la ricorrenza s'intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. Ricorda quindi che l'articolo 11 della nostra Carta costituzionale prevede, in particolare, il ripudio da parte dell'Italia della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Rileva inoltre, come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge, che la data prescelta del 1° febbraio coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che equiparò – ai fini del trattamento risarcitorio – le vittime civili a quelle militari « riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra ». Rileva poi che l'articolo 2 stabilisce che, per celebrare la predetta Giornata, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente gli organi competenti siano chiamati a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo. L'articolo 3 precisa inoltre che l'istituenda Giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949.

Osserva che il citato articolo 3 della legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze quali solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici e che, successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto (articoli 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni

feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Aggiunge che l'articolo 4 – e qui si rientra nella piena competenza della VII Commissione – prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la « Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo » e che alla realizzazione di queste iniziative siano chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il MIUR, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, un centro di ricerca istituito recentemente attraverso il quale vengono esaminate e approfondite le conseguenze dei conflitti sulle popolazioni civili, attualmente impegnato anche sull'attualissimo tema dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario.

Ricorda dunque che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, istituita il 26 marzo 1943 come Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati ed invalidi civili per i bombardamenti nemici, è stata successivamente eretta in Ente morale con il nome attuale di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG). Con la legge 23 ottobre 1956 n. 1239 è diventata Ente pubblico con funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra. Successivamente, ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico e ora continua a sussistere come ente morale di diritto privato – come recita il suo Statuto – conservando i compiti di rappresentanza e tutela degli invalidi civili di guerra e delle loro famiglie. Precisa che l'ANVCG è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990. L'ANVCG, iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale delle Associazioni

di Promozione Sociale, è annoverata tra le Associazioni Combattentistiche dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93 ed è presente sul territorio Nazionale con 79 sedi periferiche e oltre 30 fiduciariati. Per la sua attività l'Associazione è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte con il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981 e della Medaglia d'Oro al Merito Civile con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1998. L'ANVCG rappresenta e tutela circa 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri familiari di caduti civili per fatti di guerra.

Ricorda che l'articolo 5, infine, dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene, in conclusione, che l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, per il 1° febbraio di ciascun anno, sia un'importante iniziativa legislativa di origine parlamentare.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, espone che lo schema di decreto viene adottato sulla base della legge di stabilità 2015. Questa è intervenuta in materia di personale ATA e ha previsto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche di tale personale, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015-2016, risparmi di spesa. In particolare, l'obiettivo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, consiste in una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità, collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, e in una riduzione di spesa pari a 50,7 milioni di euro. Aggiunge che la revisione di questi criteri e parametri per stabilire quante persone sono in organico è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, ai sensi del quale, in particolare, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale, in base ai criteri previsti nello stesso regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle tabelle ad esso allegate. Rileva poi che la consistenza numerica complessiva è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, avendo cura degli altri elementi indicati quali, ad esempio, i fenomeni migratori, le distanze e i collegamenti fra le scuole situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Aggiunge che il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce la dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali e determina le dotazioni organiche di istituto,

assicurando, comunque, il rispetto della dotazione organica regionale, anche – se necessario – mediante deroga ai medesimi criteri e parametri.

Precisa che lo schema in esame sostituisce alcune delle tabelle del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, ossia quelle relative alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo. Non sono, invece, variate le tabelle relative ai convitti nazionali e agli educandi femminili. Nell'articolo, una novità è costituita dalla previsione che la consistenza numerica complessiva del personale ATA è determinata, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle (nuove) tabelle, annualmente per l'anno scolastico 2015-2016 e ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. Osserva che si tratta di una novità che sembrerebbe scaturire dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 cosiddetta «Buona scuola» che prevede l'indicazione del fabbisogno relativo ai posti del personale ATA nel Piano dell'offerta formativa, divenuto ora triennale.

Segnala quindi che le tabelle, che stabiliscono il contingente organico del personale ATA da assegnare in ragione del numero di alunni, devono essere analizzate alla luce delle note di cui sono corredate, che recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui (solo) alcune applicabili «nel rispetto del contingente dei posti assegnati». Al riguardo, chiede al Governo un chiarimento, dal momento che il rispetto del contingente dei posti assegnati sembrerebbe un presupposto valido in termini generali.

Aggiunge che la relazione illustrativa sottolinea che, ai fini della riduzione richiesta dalla legge di stabilità 2015, si è ritenuto di intervenire sul profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistente tecnico, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche. Per la stessa ragione, si è ritenuto di prevedere le riduzioni per le scuole più grandi (in

particolare, si tratta delle scuole con più di 600 alunni), le quali, pur avendo un maggior numero di alunni, sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse. Inoltre, evidenzia che, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero di alunni diversamente abili.

Analizzando – sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica – gli effetti della revisione dei criteri e parametri, evince che, per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche del primo ciclo, essa comporta una riduzione di 576 assistenti amministrativi (che interessa le scuole con più di 1.300 alunni) e di 1.468 collaboratori scolastici (che interessa le scuole con più di 1.100 alunni). Quanto alle scuole secondarie di II grado, la revisione comporta una riduzione di 589 assistenti amministrativi (che interessa le scuole con più di 600 alunni), di cui 314 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici, e di 430 collaboratori scolastici (che interessa le scuole con più di 600 alunni), di cui 175 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici. Complessivamente, la riduzione riguarderebbe, dunque, 3.063 unità. Tale riduzione è, tuttavia, in parte compensata – sempre in base alla relazione tecnica – dall'incremento, cui accennava prima, disposto in relazione al numero degli studenti diversamente abili, pari a 1.043 unità di collaboratore scolastico. Complessivamente, dunque, si ha una riduzione di 2.020 unità, di cui 1.165 assistenti amministrativi e 855 collaboratori scolastici, corrispondente all'obiettivo indicato dalla legge di stabilità 2015.

Desidera – in conclusione – ribadire che il taglio di risorse umane è concepito in parallelo con la progressiva introduzione dell'uso della tecnologia digitale, che assicura risparmi di tempo e maggiore uniformità di prestazioni e controllo sulle operazioni amministrative. Tanto ciò è

vero che sono stanziati di 10 milioni di euro per la digitalizzazione delle segreterie.

Ritiene che sarebbe quindi utile chiedere al Governo un impegno a monitorare l'effettiva progressione della digitalizzazione (che – tra l'altro – era stata disposta già dal decreto cosiddetto Profumo).

Osserva inoltre che – sebbene ridotto come da legge – il personale ATA è pur sempre necessario nelle realtà in cui è presente e, pertanto, resta aperto il tema delle assenze e delle sostituzioni. Rileva che, ad oggi, il personale amministrativo e tecnico non può essere sostituito per assenze di qualunque durata (con esclusione delle scuole con organico inferiore a 4 unità) e che, per i collaboratori, le sostituzioni non sono consentite per assenze fino a 10 giorni.

Ritiene dunque che occorra chiedere al Governo di assumere impegni affinché il personale amministrativo possa essere sostituito in caso di lunghe assenze e che – per la parte di organico che non viene eliminata – sia riattivato il *turn over* sul cessato servizio e vengano effettuate le sostituzioni nei casi di personale amministrativo chiamato nella funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi. Sarebbe anche necessario che venissero effettuate le sostituzioni dei collaboratori anche per assenze inferiori ai 10 giorni per le scuole « pluri-plexi » o distanti tra loro, come il tipico caso delle scuole di montagna. Si riserva di presentare una proposta di parere al termine della discussione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Maria MARZANA (M5S) e Giancarlo GIORDANO (SI-SEL), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, chiede se il Governo sia in grado di rispondere alle sollecitazioni della relatrice.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI chiede che a tal fine l'esame sia rinviato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.35.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

C. 3450 Pes.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 3 marzo 2016 e che non sono state presentate proposte emendative.

Simone VALENTE (M5S) osserva che nel nostro ordinamento non è più presente una definizione di « Monumento nazionale ». Ne consegue che a tale nozione non è ricollegabile alcun effetto giuridico o finanziario. Ciò si evince, a suo avviso, sia dal *dossier* del Servizio Studi sia da altre fonti che egli ha compulsato. Se dunque lo scopo della legge in discussione è quello di conferire a Casa Gramsci una mera onorificenza, si rischia di adottare una « legge-provvedimento », sulla quale lo scrutinio della Corte costituzionale sarebbe particolarmente scrupoloso alla luce dell'articolo 3 sotto il profilo della ragionevolezza. Non vorrebbe che dietro questo passaggio legi-

slativo meramente simbolico si nascondesse l'intenzione di attingere a fondi pubblici, come è successo per la legge n. 64 del 2014, in ordine alla Basilica Palladiana, in riferimento alla quale lo scopo di ottenere prebende pubbliche è stato confessato da un assessore regionale del Veneto. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento che viceversa si dovrebbe occupare, se ciò a qualcuno interessa, di rivisitare la nozione giuridica di « monumento nazionale ».

Gianluca VACCA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Simone Valente.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, non può che confermare quanto ha esposto in sede di relazione, ottenendo peraltro l'appoggio del Governo. Né può ritenersi vincolata alle affermazioni estemporanee di un esponente regionale.

Simone VALENTE (M5S) insiste.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sottolinea che questa non è l'occasione per riaprire il dibattito e avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il testo verrà inviato alle Commissioni consultive per i prescritti pareri.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che lo scorso 23 febbraio 2016 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che quelli pervenuti sono raccolti in un apposito fascicolo in distribuzione, salvo quanto si appresta a dire (*vedi allegato*). La collega Binetti ha infatti presentato un consistente numero di emendamenti di identico contenuto normativo. Tali proposte emendative sono volte a mutare la denominazione delle

figure professionali degli educatori, prescelta nel testo base. In particolare, la deputata Binetti propone di chiamare « educatori socio-culturali » quelli che sono detti « educatori professionali »; e di chiamare quelli che sono chiamati « educatori professionali sanitari » nel testo uscito dal Comitato ristretto come « educatori professionali » *tout court*. Ritiene che mettere ai voti tutti gli emendamenti che la collega ha depositato in questo senso sarebbe ripetitivo e ostativo di uno svolgimento chiaro ed efficiente dei lavori della Commissione e – in definitiva – in contrasto con l'articolo 8 del Regolamento. Sicché, nello spirito dell'articolo 79 del medesimo Regolamento e rifacendosi a diversi precedenti parlamentari (ricorda, al riguardo, le sedute della Commissione giustizia del 24 giugno 1997 e della Commissione lavoro del 21 luglio 1998, oltre che le modalità di voto degli emendamenti sulla *Buona scuola* – C. 2994 e abbinate – in particolare nelle sedute della Commissione cultura del 27 aprile e del 3 maggio 2015, con riferimento alla preclusione da reiezione di precedenti emendamenti), metterà ai voti il principio desumibile dagli emendamenti in questione e solo una volta per ciascun articolo. Precisa pertanto che nel fascicolo si trovano gli emendamenti che porrà ai voti (salvi ovviamente ritiri ed eventuali riformulazioni), chiede il parere della relatrice e del Governo sugli emendamenti al Titolo e all'articolo 1.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, invita al ritiro, altrimenti esprimendosi in senso contrario, degli emendamenti Binetti Tit. 1, 1.1 e 1.2, nonché Vezzali 1.3 e 1.5.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI dichiara che il Governo necessita di ulteriore tempo a disposizione per valutare la portata degli emendamenti, ragione per la quale chiede il rinvio della seduta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta del Governo.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI

TIT.

Sostituirlo con il seguente: Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore socio-culturale e pedagista.

Tit. 1. Binetti.

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la parola sanitari.

1. 1. Binetti.

Al comma 2, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

1. 2. Binetti.

Al comma 2, dopo le parole: educatore professionale aggiungere le seguenti: educatore professionale sanitario.

1. 3. Vezzali.

Al comma 3, dopo le parole: educatore professionale aggiungere le seguenti: educatore professionale sanitario.

1. 5. Vezzali.

ART. 2.

Nella rubrica, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

2. 1. Binetti.

Nella rubrica, dopo le parole: Definizione delle professioni di educatore professionale aggiungere le seguenti: educatore professionale sanitario.

2. 2. Vezzali.

Al comma 1, dopo le parole: l'educatore professionale aggiungere le seguenti: educatore professionale sanitario.

2. 4. Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: l'educatore professionale aggiungere le seguenti: educatore professionale sanitario.

2. 6. Vezzali.

Al comma 2, sopprimere le parole: di livello intermedio.

2. 7. D'Ottavio.

Al comma 2, dopo le parole: è un professionista di livello intermedio *aggiungere le seguenti:* anche apicale.

2. 8. Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: in funzione di *aggiungere le seguenti:* analisi valutativa, progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi, indirizzati alla persona e ai gruppi.

2. 9. Vezzali.

Al comma 2, dopo la parola: formativi *aggiungere le seguenti:* anche speciali.

2. 10. Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: di ricerca *aggiungere le parole:* di supervisione.

2. 11. Vezzali.

Al comma 4, dopo le parole: l'educatore professionale *aggiungere le seguenti:* educatore professionale sanitario.

2. 13. Vezzali.

Al comma 4, sostituire le parole: dello specifico titolo mediante formazione universitaria *con le seguenti:* della qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 12.

2. 14. La Relatrice.

Al comma 4, dopo le parole: dello specifico titolo *aggiungere le seguenti:* abilitante.

2. 15. Binetti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: professionale *con le seguenti:* socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale *con le seguenti:* socio-culturale.

3. 1. Binetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: come individuati dall'articolo 4.

3. 4. Binetti.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: educativo *aggiungere le seguenti:* e formativo.

3. 5. Crimi, Iori.

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

3. 6. Binetti.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: sportivo e motorio *aggiungere la seguente:* riabilitativo.

3. 7. Vezzali.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: lettera m) di ricerca.

3. 8. Vezzali.

ART. 4.

Nella rubrica, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

4. 1. Binetti.

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

b) servizi educativi per l'infanzia dalla nascita a sei anni; servizi nelle istituzioni scolastiche ed extrascolastiche per l'inclusione e per la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.

4. 3. Iori.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 4. Binetti.

Al comma 1 lettera h) sopprimere le seguenti parole: e servizi geriatrici.

4. 5. Binetti.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) servizi di risocializzazione e di rieducazione dei detenuti; servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario.

4. 6. Iori.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

5. 1. Binetti.

ART. 6.

Nella rubrica, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

6. 1. Binetti.

Al comma 1, dopo la parola: programmazione aggiungere le seguenti: alla progettazione.

6. 3. Vezzali.

Al comma 1, dopo le parole: servizi e sistemi e di aggiungere le seguenti: interventi educativi rivolti.

6. 4. Vezzali.

Al comma 2, dopo le parole: discipline pedagogiche, aggiungere la seguente: antropologiche,.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: discipline pedagogiche, aggiungere la seguente: antropologiche,.

6. 6. Binetti.

Al comma 2 lettera a) premettere la parola: progetta.

*** 6. 7. D'Ottavio.**

Al comma 2 lettera a) premettere la parola: progetta.

*** 6. 8. Vezzali.**

ART. 7.

Nella rubrica, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

7. 1. Binetti.

Al comma 1, dopo le parole: Corso di laurea inserire la seguente: abilitante.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: la qualifica inserire la seguente: abilitante.

7. 3. Marzana, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mantenimento della qualifica è subordinato all'acquisizione degli ECM previsti.

7. 6. Binetti.

Al comma 4, dopo le parole: possono attivare aggiungere le seguenti: e favoriscono l'attivazione di.

7. 7. Crimì, Iori.

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: La durata dei corsi non può comunque essere inferiore a due anni con almeno 50 crediti formativi di tirocinio.

7. 8. Binetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ferme restando le limitazioni all'accesso alle lauree sanitarie, in coerenza con i fabbisogni espressi dalle regioni, verranno individuati percorsi di formazione per coloro che operano in area sanitaria senza possesso del titolo specifico.

7. 9. Binetti.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la parola: abilitante.

11. 1. Binetti.

Al comma 2, dopo le parole: in quiete aggiungere le seguenti: ai dottori di ricerca in Pedagogia.

11. 2. Iori.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

14. 1. Binetti.

Al comma 3, sostituire le parole: professionale sanitario con le seguenti: socio-culturale.

14. 3. Binetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).

1. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di educatori professionali da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione

scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvia un piano straordinario di immissioni in ruolo al fine di garantire la presenza, in tutti gli ambiti territoriali, di pedagogisti da assegnare alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prioritariamente per i progetti di contrasto della dispersione scolastica nonché per i progetti relativi all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

3. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 240 milioni nell'anno 2016 e di euro 720 milioni a decorrere dall'anno 2017.

4. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 93,5 per cento ».

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93,5 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93,5 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 93,5 per cento ».

14. 01. Marzana, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 15.

Al comma 1, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

Conseguentemente, ovunque ricorra, sostituire la parola: professionale con le seguenti: socio-culturale.

15. 1. Binetti.

Al comma 2 sopprimere le parole: , anche tramite la formazione a distanza.,

15. 3. Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato sono in possesso anche di uno dei seguenti requisiti:

a) 50 anni o più di età;

b) 25 anni o più di anzianità di servizio.

15. 4. Crimì.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	131
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 11.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, recante norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Ricorda che a livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE852/04 e Reg. 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello

spreco. Aggiungo che il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, ha richiesto un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari. Segnala che, in Italia, la legge n. 155 del 2003 (cosiddetta legge del « Buon Samaritano ») ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (*foodsafety*), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione della legge n. 155 del 2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la « beneficenza ». L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione e/o trasformazione ed è limitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della « responsabilità di percorso », in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.

Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente dalla XII Commissione (Affari sociali), è composto da 17 articoli ed è suddiviso in 4 capi.

Il Capo I reca le finalità e le definizioni. L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, illustra le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dei seguenti obiettivi, di particolare interesse per la

VIII Commissione: la limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, nonché la promozione del riuso e del riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; il raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili. L'articolo 2 elenca alcune definizioni, tra le quali quella di operatori del settore alimentare, soggetti cessionari, eccedenze alimentari, spreco alimentare, termine minimo di conservazione e data di scadenza.

Il Capo II è dedicato alle misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. Più dettagliatamente, l'articolo 3 prevede, tra l'altro, che le cessioni di eccedenze alimentari sono destinate prioritariamente al consumo umano e che le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. L'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, mentre l'articolo 5 definisce i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo che gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in linea con quanto stabilito dalla normativa europea in materia, e sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca

di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. L'articolo 8, in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Il Tavolo formula proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi, formula proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari, svolge attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari e promuove progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti. Tale Tavolo è composto, tra gli altri, anche da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione l'articolo 9, dedicato alla promozione, alla formazione e alle misure preventive in

tema di riduzione degli sprechi. In dettaglio, si prevede che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi. Al comma 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Al comma 4 del medesimo articolo, inoltre, si stabilisce che, per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione e concorrendo al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. L'articolo 10 dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, nonché l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi

finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, e per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, anche in riferimento alla compostabilità di essi, ed il loro concreto riutilizzo. Evidenzia, altresì, come disposizione di particolare interesse per la VIII Commissione, l'articolo 11, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dedicato al finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari. Più in dettaglio, esso prevede che il Fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo: la dotazione del Fondo è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Capo III (artt. 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003: in particolare l'articolo 1 di tale legge è sostituito ampliando la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali.

Oltre alle ONLUS, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-*bis* che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non sono destinati in donazione o non sono ritenuti idonei a un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle ONLUS è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione. L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema

di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopraccitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. L'articolo 15, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione di alimenti, prevedendo che il Ministero della salute emani indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. L'articolo 16, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Rileva come sia di particolare interesse per la VIII Commissione il Capo IV, che reca misure in materia di appalti. Più in dettaglio, l'articolo 17 disciplina gli appalti nell'ambito della ristorazione, aggiungendo al comma 1 dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un ulteriore criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che il bando di gara deve stabilire, ossia la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze.

Tutto ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito, in modo da poter valutare, in

sede di predisposizione, anche i rilievi che dovessero emergere dal confronto fra tutte le forze politiche.

Maria Chiara GADDA (PD) sottolinea l'importante ruolo svolto dal Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, istituito in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Mirko BUSTO (M5S) ritiene opportuno che, nella proposta di parere, si dia conto della necessità di promuovere campagne di comunicazione volte a diffondere un'educazione alimentare che comporti un ridotto impatto sulle risorse ambientali e sulla salute dell'individuo rispetto alle diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine animale, nel pieno rispetto delle linee guida per la prevenzione dei tumori.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), *relatore*, nel condividere le osservazioni dei colleghi, evidenzia che la proposta di legge, all'articolo 9, già contempla la promozione, da parte dei Ministeri competenti, di campagne nazionali di sensibilizzazione sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e del consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 11.15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte emendative alla proposta di legge in titolo e che è stato, altresì, presentato l'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore, al quale è riferito il subemendamento Daga 0.9.02.1 (*vedi allegato*). Ricorda, quindi, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato convenuto che nella seduta odierna avrà luogo solo la discussione sul complesso degli emendamenti.

Federica DAGA (M5S), nel ricordare che la proposta di legge in esame trae origine dall'esito del *referendum* del giugno 2011, rileva come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte a sopprimere i precedenti interventi normativi, adottati successivamente al *referendum*, al fine di pervenire alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Con riferimento alle proposte emendative presentate dai colleghi del PD, ritiene che esse snaturino lo spirito della proposta di legge, promuovendo un approccio improntato a sostenere il profitto e la finanziarizzazione dei servizi pubblici, tra i quali rientra il bene acqua. Ricorda, quindi, che la proposta di legge di iniziativa popolare nasce con l'intento di ripristinare la situazione antecedente al *referendum*, in occasione del quale ben 27 milioni di cittadini hanno espresso una chiara volontà, che invece ora il PD dimostra di voler rimettere in discussione e banalizzare. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative presentate dal suo gruppo, riassumendone il contenuto. A tale proposito, precisa come

esse siano finalizzate a: 1) ribadire che il consiglio di bacino, di cui fanno parte gli enti locali, al quale sono attribuiti i compiti di approvazione del piano di bacino e di modulazione della tariffa, costituisce l'ente di governo dell'ambito; 2) abrogare alcune disposizioni del decreto-legge cosiddetto « Sblocca Italia », recanti modifica al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di coordinare l'impostazione della proposta di legge con l'attuale organizzazione territoriale del servizio idrico e, in particolare, prevedendo che gli ambiti territoriali coincidano con il bacino o con il sub-bacino idrografico; 3) eliminare la modifica introdotta dal citato decreto-legge « Sblocca Italia » all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha sostituito il principio di « unitarietà della gestione » del servizio idrico con quello di « unicità della gestione », funzionale a favorire il ricorso al gestore unico; 4) specificare la composizione del Comitato interministeriale competente in materia di programmazione delle opere infrastrutturali previsto dall'articolo 4 e, al fine di ricondurre le funzioni di regolazione e controllo in capo al Ministero, proporre l'istituzione di un apposito Ufficio presso il Ministero dell'ambiente, al quale sono attribuite le competenze e le funzioni attualmente assegnate all'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 5) sopprimere l'articolo 61 del cosiddetto « Collegato ambientale », che attribuisce alla predetta Autorità le funzioni relative alla gestione della morosità degli utenti finali; 6) prevedere l'obbligo per i comuni di pubblicare i dati relativi ai controlli interni ed esterni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano; 7) con riferimento agli articoli 7 e 8, proporre una dotazione iniziale di un miliardo di euro annui per ciascuno dei due fondi previsti, che potrebbero essere alimentati tramite una riduzione delle agevolazioni fiscali alle banche; 8) con specifico riferimento all'articolo 8, precisare che siano le risorse, non i finanziamenti, a essere reperiti attraverso la fiscalità generale e i contributi nazionali e europei; 9) con riferimento alle

procedure relative alla gestione delle morosità, in armonia con quanto previsto dalla proposta di legge, proporre che l'ordine impartito dall'autorità giudiziaria al gestore non sia limitato all'allaccio immediato della fornitura, ma anche alla rimozione di eventuali dispositivi di limitazione; 10) eliminare la disposizione del cosiddetto « Collegato ambientale » che demanda all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico la definizione delle procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura. Evidenza, quindi, come il suo gruppo sia da sempre contrario alla vendita dell'acqua in bottiglia e abbia proposto, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti, che tutti gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possano servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; in alternativa, propone che siano i comuni a incentivare gli esercizi commerciali, in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio, a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

Non condivide, quindi, lo spirito degli emendamenti presentati sia dai colleghi firmatari sia dai colleghi non firmatari della proposta di legge. In particolare, considera provocazioni inaccettabili le proposte di abrogazione degli articoli 6 e 12, tramite le quali i colleghi della maggioranza, a suo avviso, intendono disconoscere lo spirito della proposta di legge che essi stessi hanno sottoscritto. Giudica, inoltre, assai grave il tentativo di rimettere in discussione il quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno previsto dall'ONU e dall'OMS, così come il tentativo di discutere di concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, in quanto la proposta di legge, nello specifico, si occupa della gestione del servizio idrico integrato e della sua regolazione, che deve essere riportata in capo al Ministero dell'ambiente. Manifesta quindi la contrarietà del suo gruppo

nei confronti delle grandi dighe, delle grandi opere, che considera inutili, e dello sfruttamento industriale delle risorse idriche. Esprime inoltre perplessità circa la proposta di finanziare il fondo previsto dall'articolo 8 con il fondo previsto dall'articolo 7, comma 6, del provvedimento cosiddetto « Sblocca Italia », in quanto, sebbene la disposizione demandi a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri, modalità ed entità delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi depurativi, la stessa norma non ha previsto l'assegnazione delle risorse revocate ed è, a suo avviso, inapplicabile. Ricorda, quindi, come il Ministero dell'ambiente abbia da tempo predisposto un emendamento per colmare il vuoto normativo, ma che tale modifica, ad oggi, non abbia trovato alcuna collocazione nei provvedimenti legislativi approvati. Chiede ai colleghi di maggioranza, infine, di ritirare gli emendamenti che contrastino con i principi ispiratori della proposta di legge e con gli impegni condivisi da coloro che hanno deciso di aderire all'Intergruppo parlamentare per l'acqua, nel pieno e rispettoso ossequio della volontà popolare. Ritiene che le forze politiche debbano garantire il rispetto della volontà referendaria, riferendo in Assemblea sul testo così come presentato e non modificato.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea la necessità che sia rispettato il voto referendario del 2011, che ha posto l'accento non sul concetto dell'acqua come bene pubblico – che è pacifico e incontrovertibile –, ma su quello della ripubblicizzazione della gestione del servizio pubblico idrico integrato, la quale non può essere affidata a soggetti privati, consentendo agli stessi di trarne indebiti guadagni. Nel sottolineare, infatti, come la gestione pubblica del servizio idrico implichi – nel rispetto del dettato referendario – l'affidamento della gestione a società interamente pubbliche, rileva che l'affidamento della gestione a società di natura privatistica, pur sottoposte al controllo pubblico,

non risponda ai principi ispiratori della originaria proposta di legge di iniziativa popolare. Ritiene che, se le diverse forze politiche convengono su tale impostazione, si possa aprire un confronto in ordine a talune specifiche modifiche. In caso contrario, ritiene preferibile che il provvedimento pervenga all'esame dell'Assemblea senza alcuna modifica. Auspica, infine, che sul provvedimento si registri la più ampia convergenza tra le forze politiche, nel rispetto della volontà popolare.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nel condividere quanto rilevato dai colleghi Zaratti e Daga, sottolinea che il testo del provvedimento, sottoscritto da deputati di tutti i gruppi, è frutto di un proficuo lavoro dell'Intergruppo parlamentare sull'acqua, peraltro condiviso con la società civile, stigmatizza la presentazione da parte del gruppo del Partito Democratico di proposte emendative volte a snaturare l'esito del referendum, giudicando pertanto opportuno il ritiro delle stesse. Ritiene infatti che insistere su tali proposte emendative significhi disconoscere i quesiti referendari, ai quali, a suo avviso, il gruppo del Partito Democratico non ha mai creduto pienamente.

Dichiara la disponibilità del gruppo SEL di ritirare gli emendamenti presentati, qualora di convenisse di sottoporre all'esame dell'Assemblea il testo originario della proposta di legge in esame.

Enrico BORGHI (PD) ritiene che la funzione dell'istituzione parlamentare non debba essere relegata a quella, meramente notarile, di certificazione di presunte verità rivelate. Reputa necessario preservare la centralità del Parlamento, nonché l'importanza del contributo delle diverse forze parlamentari nella definizione degli indirizzi e delle scelte politiche. Rileva come il suo gruppo abbia accettato di condividere il percorso individuato nella proposta di legge in esame, non presentandone una propria e dimostrandosi disponibile a un confronto il più possibile costruttivo, assumendo una posizione non acritica, né silenziosa, né supina. Auspica, quindi, che

i colleghi manifestino la più ampia disponibilità a discutere il provvedimento nel merito, attraverso una costruttiva dialettica parlamentare, senza sottrarsi al confronto, in nome soltanto di un pur sempre doveroso rispetto della volontà popolare, richiamato unicamente per finalità di ricerca del consenso.

Ricorda, poi, che il *referendum* del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-*bis* del cosiddetto « decreto Ronchi » e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Evidenzia, quindi, la necessità di chiarire le implicazioni derivanti dalla ripubblicizzazione del servizio idrico sui soggetti titolari della gestione, ovvero se essa debba o meno implicare la natura pubblica della funzione svolta, con conseguente sottoposizione dei soggetti titolari a obblighi e controlli di natura pubblica – tesi alla quale il suo partito aderisce –, o la natura pubblica della proprietà e dell'assetto organizzativo. Ritiene che l'indicazione relativa alla specialità giuridica del sistema idrico integrato sia stata già recepita dalla normativa vigente, sia ad opera della legge delega di riforma del codice degli appalti, sia ad opera dei provvedimenti in materia di riforma della pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, come il suo gruppo ritenga doveroso rispettare il principio dell'unità del bacino, in ossequio all'attuale impianto organizzativo del settore, nonché rafforzare il principio della garanzia della copertura integrale dei costi, senza ricorrere alla fiscalità generale. Nell'evidenziare, altresì, la necessità di coordinare le disposizioni normative contenute nella proposta di legge in esame e con i recenti provvedimenti intervenuti in materia, segnala l'esigenza di affrontare complessivamente il tema dell'utilizzo del bene acqua, anche al fine di ammodernare i meccanismi previsti in materia di concessioni, adeguandoli alle finalità produttive.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel sottolineare preliminarmente la rilevanza del tema in questione, ricordato peraltro che l'Italia è un Paese a rischio in materia di approvvigionamento idrico, rileva che il testo del provvedimento in esame può rappresentare un punto di partenza costruttivo al fine di predisporre una normativa in materia, volta a recepire l'esito referendario, tenendo altresì conto della normativa europea vigente. Manifesta condivisione, in particolare, sulla disciplina dettata in relazione al distretto e al bacino idrico, nonché alla sostituzione degli oneri finanziari con la remunerazione del capitale.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), nel ringraziare il presidente per avergli concesso nuovamente la parola, prospetta l'eventualità che, fatto salvo il diritto di emendabilità spettante ad ogni parlamentare, andrebbe trovato un punto di sintesi tra le forze politiche nel merito di alcune proposte emendative presentate, le quali, a suo giudizio, snaturano la volontà popolare. Ribadito, inoltre, il principio che occorre garantire la gestione pubblica dell'acqua, propone, quindi, che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

Raffaella MARIANI (PD), rilevato che il provvedimento in esame è stato sottoscritto con convinzione da vari colleghi del Partito Democratico, fa presente che le proposte emendative presentate dal suo gruppo rispondono all'esigenza di tener conto del fatto che, in materia, sono intervenute successive modifiche normative. Auspica, quindi, che la Commissione avvii una discussione nel merito delle stesse, scevra da ogni strumentalità.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), in merito a quanto rilevato dalla collega Mariani, manifestando contrarietà sulle proposte emendative presentate dal gruppo del Partito Democratico, sottolinea che sarebbe stato quindi più opportuno riaprire la discussione sul testo del provve-

dimento nell'ambito dell'Intergruppo, in modo da avviare una riflessione più approfondita su alcune problematiche e pervenire ad una convergenza tra le diverse posizioni politiche. Condivide, quindi, quanto già proposto dal collega Zaratti circa l'opportunità che le diverse forze politiche, anche in una sede informale e ristretta, si confrontino sulle proposte emendative presentate al fine di trovare un punto di mediazione.

Federica DAGA (M5S), nel ribadire che l'impianto complessivo del provvedimento in esame è volto a recepire l'esito referendario che ha chiaramente espresso il principio per il quale le società titolari del servizio idrico non devono perseguire alcun profitto, attesa la natura pubblica del bene acqua, dichiara di non condividere la proposta del collega Zaratti di rinviare ad una sede informale e ristretta il confronto tra le diverse forze politiche sulle singole proposte emendative, sottolineando l'esigenza che sia garantita la trasparenza dei lavori parlamentari nel merito della provvedimento in esame. Chiede, infine, di conoscere la posizione del Governo sul tema in questione.

Stella BIANCHI (PD), precisati anzitutto nel dettaglio i quesiti sottoposti al referendum nel giugno 2011, fa presente come, a suo avviso, non sia corretto attribuire a quel *referendum* un significato che non aveva. Invita le forze politiche che sostengono la ripubblicizzazione del servizio idrico a verificare e a dichiarare quanto costerebbe tale ripubblicizzazione e quanto garantirebbe in termini di investimento, di tariffe. Evidenzia poi come sia imprescindibile l'esercizio di un'attività industriale in operazioni precedenti al consumo dell'acqua, quale l'adduzione, la depurazione. Ritiene che invece sia doveroso pretendere che il servizio idrico sia espletato nella massima correttezza, secondo la migliore programmazione, la migliore gestione e il migliore controllo.

Alessandro MAZZOLI (PD), sottolineata preliminarmente la rilevanza del dibattito testé svoltosi, rileva che le proposte emen-

dative del gruppo del Partito Democratico, presentate sulla base di un utile confronto svoltosi al proprio interno, non sono volte a ostacolare la discussione sul provvedimento in esame. Nel giudicare, inoltre, indispensabile pervenire a una revisione normativa della materia, sulla base peraltro di quanto emerso dall'esito referendario, auspica l'avvio di una approfondita discussione che consenta di pervenire alla definizione di una equilibrata gestione pubblica del servizio idrico, che, nel contempo, corregga le drammatiche esperienze di alcune realtà locali e consenta il compimento di concreti interventi da parte dei soggetti protagonisti del suddetto servizio.

Tino IANNUZZI, *presidente*, esprime apprezzamento per l'approfondito e dettagliato dibattito testé svoltosi in materia, auspicando che i contributi formulati dai colleghi possano contribuire alla definizione di un migliore testo.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, esprime apprezzamento per i contributi emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame volto a riordinare la disciplina del servizio idrico integrato, peraltro a oggi carente. Ricordato che, in qualità di relatore, ha presentato un solo articolo aggiuntivo al provvedimento, ritiene che, al di là della spinta di sensibilizzazione su una materia così rilevante per i cittadini, la discussione debba proseguire nel merito delle proposte emendative presentate, constatando, inoltre, che numerose sono le problematiche attinenti alla materia in questione. Nel ricordare l'esigenza di affrontare temi quali la progressività dei costi in bolletta o la morosità incolpevole del cittadino, nonché la necessità di dare ai comuni strumenti tecnici per assicurare l'efficacia della gestione del servizio idrico, auspica un proficuo confronto di tutte le forze politiche al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.

La sottosegretaria Silvia VELO, espresso apprezzamento per i rilievi emersi nel dibattito svoltosi, sottolinea la visione organica del Governo in tema di servizi pubblici locali, come già esplicitata in altri provvedimenti, basata sui principi di efficienza e di sostenibilità finanziaria e ambientale dei servizi, di tutela delle risorse e di economicità e di trasparenza dei servizi stessi. Aggiunge che tale visione è caratterizzata anche dal riconoscimento della specificità del servizio idrico. Rilevato, inoltre, che in materia, dopo la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare n. 2, a cui si richiama la proposta di legge in esame, sono intervenute ulteriori modifiche normative anche a livello europeo, fa pertanto presente che il Governo valuterà le proposte emendative attenendosi a un'esigenza di coerenza con la riforma dei servizi pubblici locali, con il dettato referendario e con quello della normativa europea, nonché con l'esigenza che venga tutelata la garanzia sociale di accesso all'acqua. Auspica infine un proficuo lavoro al fine di pervenire ad una organica riforma del settore idrico.

Tino IANNUZZI, *presidente*, auspica che, in vista della seduta di domani, nel corso della quale verranno esaminati i singoli emendamenti, il relatore e i rappresentanti dei gruppi avviino un proficuo confronto, al fine di pervenire ad una più ampia convergenza in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.55.

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali.

(Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine).

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2016, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle

concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 giugno 2016.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2016.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

**Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212 Daga.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

1. *Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: responsabilità e sostenibilità.;

sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:

3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « da sottosuolo, » sono aggiunte le seguenti parole: « sono pubbliche e »;

b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di dispo-

nibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.

4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.

4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.

5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa ».

2. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico con le

seguenti: non solo agli enti di diritto pubblico, ma a tutti i soggetti terzi, responsabili della fornitura del servizio e in generale garanti della gestione del sistema idrico.

- 2. 7.** Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico con le seguenti: a soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

- 2. 8.** Pastorelli, Locatelli.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a enti privati senza scopo di lucro.

- 2. 9.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri inserire le seguenti: di efficienza e.

- 2. 10.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 50 litri con le seguenti: 40 litri.

- 2. 11.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

- 2. 6.** Massa.

Al comma 6, sostituire le parole: per gli altri usi con le seguenti: per gli usi diversi dal consumo umano.

- 2. 12.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 6, dopo le parole: per gli altri usi inserire le seguenti: , compreso l'uso per l'agricoltura e per l'alimentazione animale.

- 2. 13.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di promuovere l'utilizzo della tele-lettura anche per il controllo dei consumi e per la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con i provvedimenti di cui al comma 3, individua altresì misure per:

a) favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso:

1) la rete elettrica, con l'utilizzo della tecnologia di trasmissione dei dati Power Line Communication (PLC);

2) applicazione, sui contatori, di seguito denominati "gruppi di misura" (GdM), di appositi congegni aggiuntivi di tipo *add-on* dotati di interfaccia radio integrata a portata limitata con la funzione di raccogliere le informazioni provenienti dai GdM *smart* del gas o dell'acqua e di concentrarle sul sistema di trasmissione dei dati PLC su cui transitano i dati relativi al consumo elettrico;

b) assicurare, quando il sistema di trasmissione dei dati PLC nella tele-lettura dei contatori per l'energia elettrica è gestito direttamente dai distributori competenti per territorio, il coinvolgimento di tali distributori nell'adozione dei dispositivi aggiuntivi di tipo *add-on* di cui alla lettera a), impegnandoli altresì a ga-

rantire la piena disponibilità dei dati raccolti attraverso la tele-lettura dei GdM del gas e, in previsione, della distribuzione idrica, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e di riservatezza dei dati;

c) garantire la facoltà, per i fornitori del servizio di cui alla lettera a), di accedere liberamente alla rete elettrica quale mezzo di comunicazione dei dati e garantire altresì che siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas ».

2. 2. Fragomeli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela dei principi del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione e sostenibilità a tutela dell'acqua come bene comune pubblico, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che inibiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la sua tutela ed approvare provvedimenti ambientali che possono avere impatto sulle risorse idriche, come *fracking*, costruzione di dighe, *water grabbing*.

2. 3. Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune, è vietato sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa ed approvare provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche, come *fracking*, costruzione di dighe, *water grabbing*.

2. 4. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. A tutela del diritto umano all'acqua e dei principi di precauzione, sostenibilità e tutela dell'acqua come bene comune, non è possibile sottoscrivere accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi idrici che non garantiscano la piena realizzazione del diritto umano all'acqua e la tutela della risorsa ed approvare provvedimenti ambientali che possano avere impatto sulle risorse idriche, come *fracking*, costruzione di dighe, *water grabbing*.

2. 5. Daga, Terzoni, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Mannino, Busto, De Rosa.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: e di gestione dell'acqua *con le seguenti:* di tutela e di pianificazione dell'acqua; l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata all'ente di governo dell'ambito come disposto dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, *fino alla fine del comma con le seguenti:* si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Sopprimere il comma 4.

3. 2. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli,

Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: province inserire le seguenti: , città metropolitane.

3. 6. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: un consiglio di bacino, inserire le seguenti: , ente di governo dell'ambito,.

*** 3. 7.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: un consiglio di bacino, inserire le seguenti: , ente di governo dell'ambito,.

*** 3. 8.** Pellegrino, Zaratti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tutti gli enti locali, provincia con la seguente: province.

3. 9. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: provincia, inserire le seguenti: città metropolitane,.

3. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)*, aggiungere la seguente: *a-bis)* il comma *2-bis*, alinea, primo periodo, è sostituito dal seguente:

« *2-bis.* È consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *r)* e *s)*, del presente decreto legislativo ».

b) alla lettera *b)* i numeri 1), 2) e 3) sono abrogati; le lettere *c)*, *d)*, *f)* e *i)* sono abrogate.

3-ter. Al comma 1 dell'articolo *3-bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche in legge 16 settembre 2011, n. 148, le parole: « La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale » sono soppresse.

3. 11. Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, le lettere *b)* nn. 1, 2 e 3, *c)*, *d)*, *f)* e *i)* sono soppresse.

3-ter. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma *2-bis*, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane », sono sostituite dalle seguenti: « corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *r)* e *s)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

3. 12. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma *2-bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'ar-

articolo 54, comma 1, lettere *r*) e *s*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

- 3. 13.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma *2-bis*, le parole: « comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondenti con il bacino o con il sub-bacino idrografico definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere *r*) e *s*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

- 3. 14.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, lettera *b*), il numero 3) è soppresso.

- 3. 15.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo *3-bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è soppresso.

- 3. 16.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente: 5. Nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recanti delega al Governo per una disciplina organica della materia dei contratti di concessioni e di armonizzazione e sem-

plificazione delle disposizioni vigenti, sono disposte misure per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di prelievo di acque.

- 3. 5.** Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 il primo periodo è sostituito dal seguente:

1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

- 3. 1.** Borghi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico che censisce, caratterizza e localizza:

- a) i punti di prelievo dell'acqua;
- b) gli scarichi;
- c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

3. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. 4. Borghi.

Sostituire il comma 6 con il seguente: Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. È fatto salvo l'articolo 25, comma 1, del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

3. 3. Borghi.

Al comma 7, sostituire la parola: annuale con la seguente: quinquennale.

3. 18. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 7, sostituire la parola: annuale con la seguente: biennale.

3. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

3. 22. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli usi diversi sono consentiti alle condizioni previste dall'articolo 144, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e solo se non siano presenti altre risorse idriche. In tali casi l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

3. 20. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 8, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: , nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

3. 21. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, dopo le parole: stato di qualità, aggiungere le seguenti: delle acque.

3. 23. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: entro l'anno 2015.

3. 24. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 9, sostituire le parole: l'anno 2015 con le seguenti: un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. 25. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2017.

- 3. 26.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che pongano il serio rischio dell'inutilizzabilità o dell'insufficienza quantitativa dell'acqua ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 4.

- 3. 27.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- 3. 28.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e la produzione di rifiuti tutti gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono servire gratuitamente ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

- 3. 29.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. I comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

- 3. 30.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha escluso dal proprio ambito di applicazione il settore idrico, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, sulla base dei requisiti prescritti dall'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche » sono sostituite con le seguenti: « In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche ».

- 4. 1.** Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-

nelly, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, esercita altresì il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale, nonché assicura la costituzione di una banca dati che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino distrettuale e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

5. 1. Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: comprese le bevande.

5. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole da: composto dai fino alla fine del periodo, con le seguenti: presieduto da un

rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. 4. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche con le seguenti: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. 5. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: da un suo delegato aggiungere le seguenti: , che, previo parere delle Autorità di Distretto e in base alle loro indicazioni, redige una programmazione trimestrale sui lavori oggetto di finanziamento.

5. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale.

5. 7. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 2. Massa.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: gli enti di diritto pubblico con le

seguenti: i soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

5. 8. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: L'Autorità *con le seguenti*: L'Ufficio;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è soppresso.

5. 9. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un'Autorità nazionale *con le seguenti*: un Ufficio.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: istituita con decreto del *con le seguenti*: istituito presso il.

al secondo periodo, sostituire le parole: L'Autorità *con le seguenti*: L'Ufficio;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Le funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dall'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è soppresso; *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole*: L'Autorità *con le seguenti*: L'Ufficio.

5. 10. Pellegrino, Zaratti.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: banca dati *inserire le seguenti*: accessibile e digitale, in linea con la strategia nazionale di *open government* e *open data*, consultabile tramite una piattaforma *open source*.

5. 11. Cristian Iannuzzi, Segoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conformità a quanto viene previsto dalla norma sulla privacy, tutti i dati del sistema informativo e della banca dell'Osservatorio saranno resi pubblici e fruibili alla collettività.

5. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ogni comune pubblica nella *home page* del sito Internet istituzionale, in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, i dati relativi ai controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 ed 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Tali dati sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. I dati sono pubblicati in formato di

tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I risultati dei controlli devono, altresì, essere resi disponibili sul sito internet di ciascun comune per un periodo di almeno cinque anni. L'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, attraverso l'ausilio e il supporto dell'Osservatorio, esercita una funzione di verifica e controllo sul rispetto da parte dei comuni dei suddetti obblighi di trasparenza.

- 5. 13.** Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- * **6. 1.** Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sopprimerlo.

- * **6. 2.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 3.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 6. 4.** Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 5.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 2, sostituire le parole: a enti di diritto pubblico *con le seguenti:* a soggetti di diritto pubblico anche a struttura societaria.

- 6. 6.** Pastorelli, Locatelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o a enti privati senza scopo di lucro.

- 6. 7.** Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 8.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 4.

- 6. 9.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 5.

- 6. 10.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 5, sostituire le parole: per contratto *con le seguenti:* ai sensi della Convenzione di gestione ovvero di altro titolo.

- 6. 11.** Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 6.

- 6. 12.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: per contratto *con le seguenti:* ai sensi della Convenzione di gestione ovvero di altro titolo.

- 6. 13.** Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 7.

- 6. 14.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

6. 15. Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 8.

*** 6. 16.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 8.

*** 6. 17.** Pastorelli, Locatelli.

Sopprimere il comma 9.

6. 18. Carrescia, Giovanna Sanna.

Sopprimere il comma 10.

6. 19. Carrescia, Giovanna Sanna.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 8, sopprimere il comma 3;

dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della

rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 8-bis, pari a un totale di 2 miliardi di euro annui, si provvede mediante i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del presente articolo;

1-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89,3 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento ».

* 7. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: la dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Conseguentemente:

all'articolo 8, sopprimere il comma 3;

dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

all'articolo 12, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 7 e del comma 1 dell'articolo 8-bis, pari a un totale di 2 miliardi di euro annui, si provvede mediante i commi 1-ter, 1-qaater e 1-quinquies del presente articolo.

1-ter. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

1-qaater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dell'89,3 per cento ».

1-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'89,3 per cento ».

* 7. 3. Pellegrino, Zaratti.

ART. 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle risorse nazionali e comunitarie che sono destinate, con priorità, alla realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica.

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 contribuiscono al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione

e delle reti idriche anche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 154, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. » sono aggiunte le seguenti: « In particolare, la modulazione della tariffa è determinata in relazione all'esigenza di coprire i costi necessari a garantire l'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti morosi incolpevoli ».

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel Piano Economico Finanziario elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 133 a 136 e delle sanzioni penali di cui agli articoli da 137 a 140 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

8. 3. Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

I costi del servizio idrico integrato devono essere integralmente coperti attraverso la tariffa.

8. 2. Massa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le disposizioni della presente legge.

8. 5. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Manino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I finanziamenti ed i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per nuove opere del servizio idrico integrato; l'importo dei finanziamenti e dei contributi non viene considerato ai fini della determinazione della tariffa.

8. 4. Massa.

Al comma 2, sostituire le parole: I finanziamenti reperiti con le seguenti: Le risorse reperite.

8. 6. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Manino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: lettera e).

8. 7. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Manino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Unioni dei Comuni montani sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela, salvaguardia, riproducibilità e produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

8. 1. Borghi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Diritto all'acqua, bolletta trasparente e risparmio idrico).

1. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è pari ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona.

2. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui non può essere sospesa l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, approva criteri obbligatori per la trasparenza delle bollette per i consumi idrici su tutto il territorio nazionale, garantendo una completa informazione degli utenti riguardo all'incidenza delle componenti di costo sulla tariffa con particolare riguardo al consumo, all'eventuale quota di investimenti inglobata nella tariffa e all'eventuale quota relativa alla copertura dei costi attinenti le attività di depurazione.

4. Le regioni entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. 4. Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) « Chi meno spreca meno paga »; al fine di limitare lo spreco della risorsa idrica e avviare un uso consapevole di essa, ricorrendo ai dati forniti dall'Osservatorio, di cui al comma 6 dell'articolo

5, prevedere un sistema con tariffe più basse che agevolino i soggetti virtuosi nel consumo e nella depurazione.

9. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) copertura dei costi relativi alla erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale.

9. 3. Massa.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo oltre i 50 litri giornalieri per persona, prevedendo che il consumo superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparata all'uso commerciale.

9. 2. Massa.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il Ministro dell'ambiente, nello stabilire la metodologia di calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, al fine di limitare lo spreco della risorsa idrica e attivare un procedimento virtuoso e un uso consapevole di essa, nella redazione del decreto, di cui al comma 1, introduce il criterio di «chi meno spreca meno paga». Ricorrendo ai dati forniti dall'Osservatorio, di cui al comma 6 dell'articolo 5, tale principio garantisce agli enti più virtuosi una tariffazione minore e attiva un ricorso coscienzioso della risorsa idrica anche una ottimizzazione del servizio idrico integrato.

9. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 6.

9. 1. Massa.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: fornitura idrica inserire le seguenti: e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura.

*** 9. 7.** Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: fornitura idrica inserire le seguenti: e la rimozione di eventuali dispositivi di limitazione della fornitura.

*** 9. 8.** Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è soppresso.

9. 9. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

All'emendamento 9. 02 del Relatore, al comma 2, sostituire le parole: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera con le seguenti: L'Ufficio di Vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con le seguenti: L'Ufficio di Vigilanza sulle risorse idriche del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2.

0. 9. 02. 1. Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

9. 02. Il Relatore.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Gestione del servizio idrico e determinazione delle relative tariffe nei comuni montani).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.

2. I comuni di cui al comma 1 possono ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi al consiglio di bacino di cui all'articolo 5, comma 4. Il consiglio di bacino esercita sulle gestioni di cui al comma 1 funzioni di programmazione generale e di controllo.

3. Nell'ambito della modulazione della tariffa del bacino idrografico, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;

c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

4. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 7-bis, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.

9. 01. Grimoldi, Caparini.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e

programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino *con le seguenti:* dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino *con le seguenti:* degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti *inserire le seguenti:* pubblici;

al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *performance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame. Per la mancata pubblicazione è prevista una sanzione pecuniaria, ovvero un mancato trasferimento di risorse finanziarie, a carico dell'Ente pari a 100.000 euro e costituisce violazione per responsabilità amministrativa sanzionabile in pari misura, per gli organismi dirigenti e il personale amministrativo addetto, in misura proporzionale alle responsabilità, per il riconoscimento della retribuzione accessoria.

10. 2. Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-

nelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: abitanti *con la seguente:* cittadini.

10. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 1. Massa.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:

« 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi *partner* »;

b) al comma 1284-*ter* le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;

c) dopo il comma 1284-*ter* è aggiunto il seguente:

1284-*quater*. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro

cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Agenzia.

11. 1. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

11. 2. Castiello, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **11. 3.** Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

* **11. 4.** Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1 miliardo annuo, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

12. 2. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: c) ed e).

12. 3. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: c) ed e).

12. 4. Carrescia, Giovanna Sanna.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12. 5. Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ed e).

12. 6. Carrescia, Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e

nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

12. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.
(COM(2015)635 final).**

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, secondo quanto disposto dal citato articolo 127, le Commissioni possono esaminare atti preparatori della normativa comunitaria. L'esame si conclude

con la votazione di un documento finale che è trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di decisione COM(2016)43 final, adottata dalla Commissione europea il 2 febbraio scorso. Osserva che si tratta di un'iniziativa che deve essere considerata anche in relazione con il percorso di attuazione della Strategia sul mercato unico digitale. Ricorda che su quest'ultimo fronte la Commissione europea sta procedendo in tempi rapidi, al fine di realizzare alcune condizioni essenziali per modernizzare un settore che appare decisivo per le prospettive di innovazione e di crescita del nostro continente. Sottolinea che, per quanto concerne l'atto in esame, con la proposta di decisione si interviene in materia di liberazione della banda 700 MHz. La Commissione europea, dopo la riassegnazione della banda 800MHz, che peraltro è stata realizzata con tempi più lunghi e con difficoltà maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, dichiara di perseguire l'obiettivo di garantire il migliore e più efficiente utilizzo dello spettro radio, privilegiando le attività che hanno maggiori

capacità e che possono assicurare più servizi e prestazioni più soddisfacenti per gli utenti. Evidenzia che con la proposta di decisione si stabilisce di utilizzare la banda 700 MHz per diffondere i servizi *wireless* a banda larga ultraveloce, in relazione allo sviluppo del 4 e 5G; ad avviso della Commissione europea, infatti, questo spettro si presta particolarmente allo scopo.

Ricorda che la liberazione di questo spettro radio era già stata indicata nelle conclusioni del rapporto del Gruppo di alto livello, istituito con decisione della stessa Commissione europea e presieduto dall'ex Commissario europeo Pascal Lamy. Il rapporto raccomandava che si rendesse disponibile la banda dei 700 MHz entro il 2020, con una tolleranza di due anni, e che contemporaneamente si trasferissero i servizi resi attualmente a valere su tale banda nella banda immediatamente inferiore.

Rileva che da più parti è stato sottolineato che la liberazione di questo spettro radio, particolarmente prezioso per il suo valore economico, non sarà agevole e che probabilmente il termine previsto dalla Commissione europea potrebbe slittare, anche se alcuni Paesi (Germania e Francia) hanno già avviato, e in parte completato, le procedure di asta per l'assegnazione dello spettro. Il problema è che, al di là delle resistenze che possono derivare dagli attuali utilizzatori di questo spettro radio, problema che in Italia assume caratteristiche del tutto peculiari, non si può trascurare il profilo tecnico costituito dalla necessità di un coordinamento tra i tempi e le modalità per la liberazione di questo spettro radio nei diversi Paesi confinanti per le interferenze che si possono produrre. Osserva che l'Italia, in particolare, confina, dal punto di vista radioelettrico, con 14 Paesi nell'ambito dell'Unione europea, oltre che con i Paesi del Nord Africa.

Sottolinea che, per questo motivo, la proposta di decisione nel disporre, all'articolo 1, che entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri debbano rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per

servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, stabilisce pure che entro il termine del 31 dicembre 2017, gli Stati membri debbano concludere tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero. Ribadisce, come detto in precedenza, che la situazione italiana presenta una spiccata peculiarità in quanto nel nostro Paese la banda dei 700 MHz è interamente utilizzata per la televisione digitale terrestre; i relativi diritti d'uso scadranno, in alcuni casi, addirittura nel 2032. In Italia, dunque, la liberazione di questo spettro potrebbe porre problemi più acuti che in altri Paesi, dove è diffusa la televisione via cavo. La Commissione europea prevede che il trasferimento su altra banda dei servizi attualmente prestati sulla banda 700 MHz potrebbe comportare oneri stimabili da un minimo 1,2 a un massimo di 4,4 miliardi di euro; tali oneri, comunque rilevanti, sarebbero a carico degli utenti finali. Giudica opportuno considerare se il trasferimento di questi servizi in altro spettro radio garantirebbe la stessa qualità o non potrebbe comportare problemi.

La proposta di decisione stabilisce, all'articolo 2, che entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri debbano autorizzare il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro per i servizi di comunicazione elettronica. L'articolo 4, prevede, inoltre, che gli Stati membri debbano rendere disponibile la banda di frequenza immediatamente inferiore a quella dei 700 MHz per la fornitura terrestre di servizi audiovisivi. L'uso di quest'ultima banda dovrebbe essere peraltro sottoposta ad una nuova valutazione da parte della Commissione europea entro il 2025, per tener conto delle novità sopravvenute anche in sede di Conferenza mondiale delle radio-comunicazioni. Eventuali compensazioni da corrispondere per la transizione saranno comunque valutate dalla Commissione europea alla luce della disciplina in materia di aiuti di Stato. Infine, l'articolo 5 impegna gli Stati membri a presentare entro il 30 giugno 2017 una tabella di marcia con il cronoprogramma relativo agli adempimenti connessi alla nuova de-

stinazione della banda dei 700 MHz. Da parte sua, ai sensi dell'articolo 6, la Commissione europea si impegna a riferire al Consiglio e al Parlamento sugli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, ovviamente in collaborazione con gli Stati membri.

Osserva che da una pur sintetica presentazione, emerge con chiarezza la rilevanza dell'atto in esame e l'esigenza di trovare soluzioni equilibrate in relazione sia all'interesse prioritario degli utenti, sia alle esigenze degli operatori dei settori coinvolti. Ritiene opportuno che tali soluzioni tengano conto delle specificità della situazione esistente in ciascuno Stato membro e, da questo punto di vista, sarebbe auspicabile la definizione a livello europeo di un quadro generale caratterizzato da un'adeguata flessibilità, proprio per permettere di adattare le decisioni che verranno assunte alle condizioni esistenti nei singoli Paesi. In ogni caso, in considerazione della portata della proposta di decisione in esame, che investe in misura rilevante l'attività di diversi operatori e le prospettive di crescita di un settore in rapida espansione qual è quello dei servizi internet a banda ultraveloce *wireless*, giudica opportuno svolgere, sia pure in tempi rapidi, alcune audizioni, con particolare riferimento alle associazioni rappresentative degli operatori dei settori coinvolti, per acquisire dati ed elementi di informazione e valutazione utili per una istruttoria approfondita.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S) nel segnalare di avere già presentato un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2016 di contenuto analogo a quanto indicato nella proposta di decisione in esame, osserva che i costi stimati per la liberazione della banda risultano assai alti e chiede pertanto al relatore precisazioni riguardo al dettaglio di tali costi.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene che la stima dei costi sia operata in relazione al necessario adeguamento degli apparati ricevitori, qualora il *broadcasting* passasse su un'altra banda di frequenza. Pur rite-

nendo assai importante la liberazione della banda di frequenza come prospettata dalla proposta di decisione europea, giudica la condizione dell'Italia assai particolare e auspica che il Paese riesca a sfruttare il massimo di flessibilità del sistema, senza produrre costi troppo rilevanti a carico degli utenti.

Diego DE LORENZIS (M5S) giudica la condizione dell'Italia assai peculiare, sia in ragione del fatto che in altri Paesi dell'Unione è maggiore il grado di diffusione della TV via cavo sia anche per il gran numero di emittenti locali che il nostro Paese annovera rispetto ad altri Paesi europei. Conviene sull'utilità della liberazione della banda di frequenza indicata nella proposta di decisione, che tuttavia in Italia farà registrare maggiori criticità, anche a causa della gestione irresponsabile dei Governi che sino ad oggi si sono succeduti per quanto concerne l'assegnazione delle frequenze. Rileva, al riguardo, che a causa delle interferenze che esse producono nello spettro radio si sta procedendo alla chiusura, previo indennizzo, di alcune emittenti locali, che operano tuttavia sulla base di concessioni ventennali che hanno permesso loro, in assenza di adeguate verifiche sulle interferenze, l'utilizzo di spazi di frequenza dei quali oggi vengono private. Auspica, pertanto, che le scelte che verranno operate nel futuro siano maggiormente ponderate e possano risultare più efficaci di quelle operate negli anni passati.

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione sta esaminando una proposta di decisione presentata dalla Commissione europea, che, una volta approvata diventerà vincolante per l'Italia, al pari degli altri Stati dell'Unione europea. Ritiene che il problema più rilevante per l'Italia sia costituito dalla scadenza temporale abbastanza ravvicinata entro la quale effettuare la riassegnazione delle frequenze richiesta in sede europea, mentre altri Paesi, come Germania e Francia, stanno già operando in tale direzione e intendono procedere alla riassegnazione

in tempi molto più rapidi. Giudica, quindi, assai importante che l'esame di tale atto permetta di evidenziare le peculiarità del contesto italiano, nel quale le decisioni europee dovranno trovare attuazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 155
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Esame e rinvio*) 159

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.40.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DONATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il testo, suddiviso in IV Capi, si compone di 17 articoli.

Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e le definizioni.

L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari:

favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via priori-

taria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento. Gli operatori del settore alimentare rappresentano ogni soggetto pubblico o privato che, con o senza fini di lucro, svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. I soggetti cessionari rappresentano il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità. Le eccedenze alimentari sono qualificate – in via non esaustiva – come prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero

perché in prossimità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.

Il Capo II (articoli 3-11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.

In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le cessioni di eccedenze alimentari devono prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L'articolo 4, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da con-

siderarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dall'articolo 1, comma. 236, della legge di stabilità per il 2014 in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita da parte delle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. I predetti operatori sono considerati, infatti, responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. È previsto che si operi una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti, se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, ri-

guardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti.

L'articolo 10 rfinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e contestualmente istituisce nello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018.

L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III (articolo 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in « Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale ». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle Onlus, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti.

Viene poi inserito un nuovo articolo 1-bis che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita.

L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indigenti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita.

L'articolo 15 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense

scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine, il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Chiara SCUVERA (PD) richiama l'attenzione sull'aspetto della ristorazione collettiva delle mense scolastiche. Osserva che all'articolo 15, recante misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti, dovrebbe essere connesso alla misura più generale di accesso universalistico al servizio. Fatti recenti, riportati dai principali mezzi di comunicazione, testimoniano infatti il paradosso di minori che non possono accedere alla mensa scolastica in assenza di pagamento da parte delle famiglie in condizioni di disagio. Ritiene utile sottolineare che la lotta agli sprechi deve essere connessa ad un'accessibilità dei servizi da parte soprattutto dei soggetti più deboli.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a

Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo.

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica di alcuni rilevanti accordi in materia ambientale, sottoscritti dall'Italia dal 2001 al 2015. Si tratta di accordi autonomi atti a creare un regime giuridico che regoli questioni ambientali di comune interesse per la comunità internazionale.

Il primo degli accordi in esame è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012. L'emendamento istituisce un secondo periodo d'impegni (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo, aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto

serra contemplati dal Protocollo ed agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Ad oggi l'emendamento è stato ratificato da sessanta Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.

Ricorda che il «secondo periodo di impegni» previsto dall'Emendamento riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I Paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima.

Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, segnala che un nuovo ambizioso accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.

Il disegno di legge provvede, altresì, ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 10 aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione.

Il terzo accordo in esame è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di

prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002 ed in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del sesto strumento di ratifica, sostituisce il precedente Protocollo del 1976, estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. L'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi Protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175.

Il disegno di legge reca inoltre la ratifica e l'esecuzione dei due emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – 640 del 1994. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi con la legge n. a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pubblico », precisando che il pub-

blico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE.

Successivamente, nel 2004 a Cavtat in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.

Le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).

Per quanto attiene all'ultimo degli accordi in esame, il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (cosiddetto Protocollo VAS), firmato a Kiev nel 2003, esso persegue una serie di obiettivi:

a) garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie;

b) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa;

c) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica;

d) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica;

e) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Il Capo II, che comprende gli articoli da 4 a 6, fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, tali articoli dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione 280/2004/CE. Ricordo che con la decisione n. 280/2004/CE relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas-serra nella Comunità europea e per attuare il Protocollo di Kyoto, è stato istituito un quadro per monitorare le emissioni citate, valutare i progressi realizzati nell'adempimento degli impegni assunti riguardo a tali emissioni e attuare gli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (« convenzione UNFCCC ») e dal Protocollo di Kyoto nell'Unione. Al fine di tenere in considerazione gli sviluppi internazionali relativi alla convenzione UNFCCC e al protocollo di Kyoto e al fine di dare applicazione ai nuovi obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal diritto dell'UE, tale decisione è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 525 del 2013.

L'articolo 4 del disegno di legge consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013 che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Tale articolo, senza entrare nei contenuti della Strategia, già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, prevede innanzitutto l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale

adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (comma 1). I successivi commi da 2 a 5 dell'articolo 4 in esame, introdotti dalle Commissioni di merito, prevedono che la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio sia predisposta previo svolgimento di un'ampia consultazione pubblica, attraverso il sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente (comma 2). In base al comma 3, la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio deve conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti negli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce siglati nell'ambito della Convenzione ONU per il clima (UNFCCC); gli obiettivi da raggiungere sono scadenziati nel tempo con una definizione periodica degli obiettivi di riduzione delle emissioni. Inoltre la Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e al parere della Conferenza Unificata (comma 4). Infine il comma 5 dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) predispone ogni anno, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio che illustra i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, gli interventi e le politiche adottate e lo scostamento tra i risultati ottenuti e gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura media globale entro i limiti definiti dagli accordi internazionali raggiunti nella sede UNFCCC. La relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio viene inviata al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame, non entrando nei contenuti del Sistema, già disciplinati dal Regolamento, si limita a prevederne l'istituzione (comma 1), affi-

dando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2); si prevede, altresì, che l'Ispra sia dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al descritto scopo.

L'articolo 6, comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e ne cura la diffusione anche attraverso il sito web istituzionale del Ministero. Si prevede inoltre che il Ministero adegui alle nuove disposizioni la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra allegata annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Infine, il comma 2 del citato articolo demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati, la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto – complessivamente 545.491 euro annui a decorrere dal 2015 – e il Protocollo di Kiev del 2003 sulla valutazione ambientale strategica – 3.560 euro per il 2015 e 1.780 euro a decorrere dal 2016, tutti per spese di missione. A tali

oneri si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea infine che solo l'Italia e la Polonia non hanno ancora provveduto alla ratifica dell'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. Al riguardo occorre sottolineare l'importanza degli accordi in materia ambientale in esame, evidenziando l'impegno del nostro Paese al fine di predisporre le necessarie innovazioni per raggiungere gli obiettivi previsti nel cosiddetto « pacchetto clima energia ».

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 167

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.25.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3057 e abbinate, recante disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità

ambientale, avrà luogo nella seduta di domani, 9 marzo 2016, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, fa presente che nell'ambito del Capo I, che individua le finalità e le definizioni del provvedimento, l'articolo 1 specifica che la finalità del provvedimento è la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, indicando specifici obiettivi prioritari legati, in particolare, a finalità di solidarietà sociale e al riutilizzo dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti. Ricordato che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, passa al Capo II, che reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. In particolare, l'articolo 3 prevede la

possibilità per gli operatori del settore alimentare di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti cessionari, ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, i quali possono effettuare il ritiro di alimenti per destinarli a favore di persone indigenti. In particolare, il comma 5 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari, prevedendo che le fasi di raccolta o di ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente da tali soggetti o da loro incaricati siano svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. A tale proposito, sottolinea l'importanza di un intervento legislativo in un settore finora affidato all'iniziativa dei singoli e, per quanto riguarda le Istituzioni, degli amministratori locali. Richiama, a tale proposito, la sua esperienza come sindaco, sottolineando di aver fatto più volte ricorso, in quella veste, ad organizzazioni senza scopo di lucro per la raccolta e la distribuzione gratuita della frutta caduta dagli alberi e del cibo non consumato nelle mense scolastiche.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, che sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, mentre il successivo articolo 5 dispone in materia di requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita. Segnala che l'articolo 6, modificando l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, prevede la possibilità di cedere gratuitamente anche i prodotti alimentari confiscati dall'autorità giudiziaria idonei al consumo umano o animale. L'articolo 7, modificando il comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, estende al complesso degli enti solidaristici l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto,

deposito e utilizzo degli alimenti, limitato, dal testo originario della norma, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Rileva che l'articolo 8, in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina il Tavolo permanente di coordinamento, cui è affidato il compito di formulare proposte ed elaborare iniziative e indirizzi per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Ai sensi del comma 3, il Tavolo è composto da rappresentanti dei ministeri competenti, rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione, degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'AGEA ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari, delle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare, rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle associazioni agricole, delle Regioni e delle province autonome, nonché rappresentanti dell'ANCI, delle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso e della cooperazione agricola. Come disposto dal successivo comma 4, la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Passa quindi all'articolo 9, che interviene in materia di promozione, formazione e misure preventive per la riduzione degli sprechi. In particolare, esso, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affida compiti specifici alla RAI per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere, nonché la promozione di campagne nazionali da parte dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma, infine, prevede la possibilità per le regioni di

stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo nonché la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile.

Segnala che l'articolo 10, al comma 1, dispone il rifinanziamento di due milioni di euro per il 2016 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, al comma 2, prevede l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze. Tale ultimo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ed è destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari. Segnala che tali progetti possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale. Rileva che l'articolo 11, prevedendo il rifinanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, dispone che esso sia destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari.

Passa, quindi, ad illustrare il Capo III, che reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In particolare, segnala che l'articolo 12, introduce modifiche alla disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale recata dalla

cosiddetta « legge del buon Samaritano » (legge n. 155 del 2003), prevedendo in particolare l'inserimento di un nuovo articolo relativo alla distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento. Il successivo articolo 13 modifica la disciplina in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali, recata dal decreto legislativo n. 219 del 2006. Osserva, poi, che l'articolo 14, recante disposizioni di carattere tributario relative alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevede, al comma 4 l'esenzione dall'IVA della cessione dei prodotti alimentari trasformati in favore dei soggetti cessionari, qualificata come operazione permutativa.

Rileva che, ai sensi dell'articolo 15, il Ministero della salute dovrà emanare indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti e che, ai sensi del successivo articolo 16, i comuni potranno applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, agli indigenti un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Segnala, infine, che il Capo VI, recante misure in materia di appalti, consta unicamente dell'articolo 17 che, modificando l'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, in caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Conclusivamente, ritiene che si possa sin d'ora esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, che incide marginalmente su materie di competenza della nostra Commissione, considerando in modo particolarmente positivo l'obiet-

tivo di limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici e di favorire il riutilizzo dei prodotti, in modo da promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale.

Sottolinea, peraltro, che il provvedimento in esame si lega fortemente al provvedimento sul commercio equo e solidale (Atto Camera n. 241 e abb.), sul quale la scorsa settimana la Commissione ha espresso parere favorevole, rilevando come entrambi rappresentino un passo importante verso la promozione di un'economia più consapevole delle opportunità offerte dall'uso intelligente delle risorse e più aperta alla dimensione sociale.

Walter RIZZETTO, *presidente*, associandosi alle considerazioni conclusive della relatrice, osserva che si tratta di un provvedimento importante e di buon senso che interviene su un settore ancora privo di una cornice normativa nazionale, nel quale l'onere delle iniziative è lasciato prevalentemente ad organizzazioni private, come la Caritas. Si domanda, quindi, perché non sia stato adottato prima un intervento legislativo in materia.

Tiziano ARLOTTI (PD), condividendo quanto osservato dalla relatrice, sottolinea il legame, peraltro dimostrato dai dati statistici, tra il tema della riduzione degli sprechi, soprattutto alimentari, e quello dello sviluppo del commercio equo e solidale, oggetto del provvedimento esaminato la scorsa settimana. La necessità di evitare gli sprechi è sempre stata sentita soprattutto dalle piccole comunità. Ricorda, a tale proposito, che in Romagna è tradizione offrire a coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di manifestazioni paesane il cosiddetto « pranzo del resto » o, in caso, la « cena del resto », per consumare quanto avanzato. Si tratta dell'ennesima dimostrazione del fatto che la società civile è spesso più avanzata rispetto alla disciplina legislativa. Giudica positivamente l'impostazione del provvedimento, che pone l'accento, tra l'altro, sull'importanza della sensibilizzazione dell'o-

pinione pubblica al fine di evitare gli sprechi, nonché sull'esigenza di promuovere interventi anche con riferimento alle mense scolastiche. Infine, esprime la sua soddisfazione per l'inserimento tra i criteri di valutazione dell'offerta, in caso di affidamento degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari. Si tratta di una previsione che recepisce una scelta che già molti grandi gruppi di distribuzione hanno compiuto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 9 marzo 2016.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Atto n. 280.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di regolamento scade il 31 marzo 2016. Dà quindi la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che lo schema di regolamento di cui oggi la Commissione avvia l'esame rappresenta un provvedimento che contribuirà all'avvio delle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 149 del 2015, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata « Ispettorato nazionale del lavoro », che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, svolgendo le attività già esercitate in questo campo dalle tre istituzioni.

Quanto alle misure fino ad ora adottate per l'avvio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 novembre 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha nominato direttore dell'Ispettorato Paolo Pennesi, precedentemente Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in passato direttore della direzione generale per l'attività ispettiva del medesimo ministero.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, rileva che esso consta di un unico articolo, che dispone l'emanazione dello statuto, composto da quattordici articoli e allegato al regolamento medesimo. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, il quale prevede che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia adottato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che preveda anche la definizione, tramite con-

venzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo. Ai sensi della medesima disposizione, il regolamento deve essere adottato in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti in via generale per le agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Ritiene utile ricordare che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro il termine ordinario di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la sua contabilità. In proposito, rileva che l'esame del presente provvedimento potrebbe costituire un'utile occasione per acquisire elementi di informazione in ordine ai contenuti di tali decreti e ai tempi previsti per la loro adozione.

Passando al contenuto dello Statuto, osserva in primo luogo che l'articolo 1 dello statuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2015, riconosce all'Ispettorato la personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile. La disposizione precisa, inoltre, che l'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. Il comma 4 stabilisce che all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo. Tale ultima norma precisa, peraltro, che l'Ispettorato possa farsi rappresentare e difen-

dere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. L'articolo 1 precisa, infine, che l'Ispettorato è articolato in una sede centrale a Roma e in un massimo di ottanta sedi territoriali, rinviando al decreto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.149 del 2015, l'individuazione di tali sedi. L'articolo in esame, quindi, si limita a ribadire quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015.

L'articolo 2 stabilisce che l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, ribadendo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, e svolge la funzione elencate all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Ricorda che, sulla base di tale ultima disposizione, l'Ispettorato esercita le seguenti funzioni e attribuzioni: *a)* la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; *b)* l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; *c)* la proposta degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed

il monitoraggio sulla loro realizzazione; *d)* la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; *e)* lo svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; *f)* le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; *g)* attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; *h)* la gestione delle risorse assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; *i)* ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, l'Ispettorato riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni, e si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

L'articolo 3, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede che gli organi dell'Ispettorato sono il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede che il direttore sia scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. Rileva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, l'incarico di direttore dell'Ispettorato è incompatibile

con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, potenzialmente confliggente con le funzioni dell'Ispettorato. Osserva, a tale proposito, che la disposizione corrisponde a previsioni contenute negli statuti di altre agenzie, ricalcando, ad esempio, l'articolo 5, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 dispone che il consiglio di amministrazione sia composto da quattro membri in possesso di provata esperienza professionale almeno quinquennale nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Si specifica inoltre che i componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio anche qualora siano stati nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Osserva che il comma 4 reca la disciplina relativa al collegio dei revisori, composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Anche in questo caso, lo statuto rinvia alle modalità di nomina dei componenti del collegio, non specificando, a differenza del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo, che deve trattarsi di dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle specifiche professionalità. Lo statuto prevede, inoltre, l'applicazione ai membri del collegio dei revisori dell'articolo 2399 del codice civile, in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza e stabilisce che l'incarico di presidente del collegio dei revisori è attribuito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala che l'articolo 4 indica le competenze del direttore dell'Ispettorato, disciplinando nel dettaglio quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, il direttore è il rappresentante legale dell'Ispettorato, di cui è responsabile, presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preven-

tivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a un milione di euro. Osserva che il decreto legislativo n. 149 del 2015 attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di deliberare sui piani di spesa e di investimento, senza prevedere limiti di valore.

Al direttore è attribuita anche la competenza in ordine alla stipula della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla determinazione degli indirizzi e dei programmi generali, all'attribuzione delle risorse necessarie all'attuazione dei programmi e dei progetti, alla determinazione delle scelte strategiche e al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore determina, altresì, le forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. La norma, infine, prevede l'applicazione al direttore della disciplina in materia di responsabilità dirigenziale recata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e disciplina le modalità di nomina di un dirigente generale quale suo vicario. Segnala che nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame si rileva che non si prevede espressamente il conferimento a detta carica di effettive responsabilità organizzative e, in particolare, del potere di adottare regolamenti interni, preventivamente approvati dal Ministro vigilante, o altri atti di organizzazione di livello inferiore, come espressamente disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 5 disciplina le competenze del consiglio di amministrazione, sommarariamente individuate dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, esso delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e di investimento superiori a un milione di euro; coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni nonché valuta ogni questione posta all'ordine del giorno dal direttore. La norma, infine, disciplina dettagliatamente le modalità di

convocazione e di svolgimento delle sedute. Segnala che, riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente, il richiamato parere del Consiglio di Stato reputa, opportuno anche al fine di evitare possibili incertezze procedurali, riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga, in primo luogo, con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica, al quale fa invece direttamente riferimento il comma 7.

L'articolo 6, sulla base del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015, disciplina le competenze del collegio dei revisori, rinviando alla disciplina generale dei compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 2011, mentre il successivo articolo 7 reca le disposizioni per il suo funzionamento. Segnala che, nel parere espresso sul provvedimento dal Consiglio di Stato, si osserva che, essendo il numero legale per le riunioni del collegio costituito dalla presenza di almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti in modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale.

Osserva che l'articolo 8 introduce disposizioni riguardanti la dirigenza dell'Ispettorato. In particolare, esso dispone che i dirigenti curano l'attuazione dei programmi e degli indirizzi predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. L'articolo 9, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede l'avvalimento da parte dell'Ispettorato dell'Organismo indipendente di valuta-

zione della *performance* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, con una disposizione non prevista dal decreto legislativo, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del medesimo ministero.

Rileva che l'articolo 10 disciplina il contenuto della convenzione che regola i rapporti tra l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, essa definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, con particolare riferimento alle attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, per un periodo non superiore a tre anni. La convenzione, inoltre, definisce: le risorse finanziarie disponibili; le strategie di miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati; le modalità che assicurino al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di conoscere i fattori gestionali interni dell'Ispettorato. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

L'articolo 11 disciplina i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essi comprendono l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; l'approvazione dei programmi di attività; l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali attività da intraprendere. Al riguardo, a suo parere, andrebbe valutato il rapporto tra l'indicazione degli obiettivi operata con direttive ai sensi dell'articolo 11 e quella effettuata nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10. Più in generale, pare cogliersi una sovrapposizione tra i poteri di indirizzo di cui all'articolo in esame e l'ambito di applicazione della convenzione di cui all'articolo 10. Segnala poi che il Consiglio di Stato nel suo parere sul provvedimento ha rilevato inoltre l'opportunità di richiamare espressamente nell'articolo 11 la fa-

coltà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di effettuare ispezioni, in modo da renderla più chiara e sottolineare l'esigenza di un corretto bilanciamento tra autonomia dell'Ispettorato e poteri di vigilanza.

L'articolo 12 rinvia agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 149 del 2015 per l'individuazione delle entrate dell'Ispettorato. In particolare, ricorda che l'articolo 8 rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. La norma prevede, inoltre, che sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse, pari a 10 milioni di euro annui, destinate, dall'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo. L'articolo 9 del decreto legislativo, inoltre, prevede l'integrazione delle risorse finanziarie del-

l'Ispettorato con le entrate derivanti da eventuali giudizi favorevoli all'Ispettorato medesimo.

Segnala che il medesimo articolo 12 dello statuto prevede, tra le entrate dell'Ispettorato, anche « ogni altra eventuale risorsa ». Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare la natura di tali ulteriori risorse nonché il loro profilo temporale, eventualmente introducendo una clausola di invarianza degli oneri. Ricorda che il Consiglio di Stato, nel suo parere sullo schema, ha rilevato l'opportunità di precisare che risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo potrebbero derivare da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.

Rilevato che l'articolo 13 disciplina la procedura per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fa presente che l'articolo 14, infine, stabilisce che, ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniformi la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto n. 149 del 2015 e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro; seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini) 173

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore ricerca e sviluppo Accademia nazionale di medicina, Nello Martini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche 173

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3556 Binetti – Nomina di un Comitato ristretto*) 174

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2016.

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro; seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 8 marzo 2016.

Audizione del direttore ricerca e sviluppo Accademia nazionale di medicina, Nello Martini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene

il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3556 Binetti – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 25 febbraio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3556, d'iniziativa della deputata Binetti ed altri: « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori rari ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda, inoltre, che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali che si è concluso nella giornata odierna.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, rileva che le audizioni svolte hanno fornito elementi interessanti, ma non sono riuscite a sciogliere tutti i nodi critici che interessano il tema oggetto delle proposte di legge in esame. Ricorda che permangono ancora aspetti problematici quali le modalità per garantire la segretezza dei dati e la gestione dei registri.

Evidenzia, anche a nome dell'altro relatore, deputato Burtone, l'opportunità che

i lavori possano proseguire in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale effettuare i necessari approfondimenti.

Auspica, in particolare, che la Commissione, anche con l'apporto dei colleghi che, in virtù di una maggiore esperienza parlamentare, sono in grado di aiutare a superare difficoltà di ordine più politico che tecnico, possa procedere in maniera condivisa. Segnala, al riguardo, che alcune delle proposte di legge in oggetto non ritengono necessaria la creazione di una struttura di coordinamento a livello centrale.

Ribadisce, quindi, l'obiettivo di individuare una soluzione che superi la situazione esistente, assicurando una maggiore omogeneità a livello nazionale. In conclusione, sottolinea l'importanza dello strumento del registro, al fine di garantire una maggiore efficacia nella cura dei tumori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che la Commissione abbia l'intenzione di lavorare con serietà e con spirito collaborativo per garantire il superamento dello *status quo*.

Dichiara, quindi, concluso l'esame preliminare, ricordando la proposta avanzata dai relatori, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto al fine della predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in titolo.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 175

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e
C. 1124 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio*) 175
ALLEGATO (Subemendamenti agli emendamenti del Relatore) 185

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 176
Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo
(Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Esame e rinvio*) 176
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità
ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237
Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Parere alla
XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 178

COMITATO RISTRETTO

Martedì 8 marzo 2016.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
12.40 alle 12.55

SEDE REFERENTE

*Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del
vicepresidente Massimo FIORIO.*

La seduta comincia alle 12.55.

Interventi per il settore ittico.

**Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521
Oliverio e C. 1124 Caon.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del
provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica
che il gruppo M5S e il gruppo del PD
hanno chiesto che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sia assicurata anche
mediante trasmissione con impianto au-
diovisivo a circuito chiuso. Non essendovi
obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono stati presentati sette
subemendamenti ricevibili relativi alle
proposte emendative presentate dal rela-
tore (*vedi allegato*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, rileva che il quadro delle proposte emendative è ormai completo e quindi la Commissione potrebbe essere posta nella condizione di votare il testo unificato fin dalla prossima seduta della corrente settimana.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che trasmetterà all'ufficio di presidenza la proposta del relatore per le conseguenti determinazioni relativamente all'ordine dei lavori della Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale.

Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dell'atto in titolo.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge C. 3512, presentato dai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale.

La 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 ha approvato un emendamento al Protocollo di Kyoto (c.d. Emendamento di Doha) che: istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti.

L'Appello di Lima all'azione per il clima, adottato in occasione della 20a Conferenza delle Parti (COP20) del dicembre 2014, ha incoraggiato tutte le Parti del Protocollo di Kyoto a ratificare l'emendamento. L'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.

Il secondo periodo di impegni riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni. I paesi che non hanno assunto impegni ai sensi del Protocollo di Kyoto ne hanno preso altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima. Per quanto attiene al periodo posteriore al 2020, un nuovo accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015.

Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica dell'emendamento di Doha non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e

sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990.

Il disegno di legge provvede, altresì ad autorizzare la ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015.

Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio.

È altresì prevista la ratifica del Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002.

Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere.

Trattati dal disegno di legge del Governo sono anche gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991: Decisione II/14 adottata a Sofia il 27 febbraio 2001 e Decisione III/7 adottata a Cavtat il 1-4 giugno 2004, nonché il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero.

La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640.

Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pubblico », precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività.

Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea – gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale.

Per quanto riguarda il cosiddetto Protocollo VAS, firmato a Kiev nel 2003, ovvero il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero che persegue invece una serie di Obiettivi (enunciati nell'articolo 1 del Protocollo stesso), al fine di: *a)* garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; *b)* contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; *c)* istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; *d)* prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica) in-

tegrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Il disegno di legge si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (all'articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (all'articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni.

Il Capo II (articoli da 4 a 5) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE, sostituita dal regolamento (UE) n. 525/2013.

L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio, prevedendo l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali).

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni, non entrando nei contenuti del Sistema (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), ma si limita a prevederne l'istituzione (comma 1) e ad affi-

dare all'ISPRA il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati (comma 2).

L'articolo 6, infine, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas – serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici e al successivo comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente – che dovrà essere emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti i Ministri interessati – la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA (ai sensi dell'articolo 5, comma 2), anche in collaborazione con i Ministeri interessati, per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III (articoli 7-8), da ultimo, contiene disposizioni finanziarie e finali.

Auspica che il percorso dei provvedimenti sia quanto più celere possibile.

Si riserva dunque di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, rileva che il testo unificato delle proposte

di legge C. 3057 ed abinate, recanti Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella seduta del 17 dicembre 2015 ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame referente. Qui di seguito si fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati.

A livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata dai Regolamenti CE sulla sicurezza alimentare (Reg. CE 178/00, Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04) che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, le attrezzature e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. Risulta invece ancora assente una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco. D'altra parte, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 gennaio 2012 su come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'UE, ha richiesto un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari.

In Italia, la legge n. 155 del 2003 (cd. Legge del Buon Samaritano) ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (*food safety*), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Ong) che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti. Rientrano nel campo di applicazione della legge n. 155 del 2003 le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la « beneficenza », così come stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997. L'equiparazione al consumatore finale non comprende le fasi della filiera alimentare di produzione o trasformazione ed è li-

mitata a quelle di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. In tal modo, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della « responsabilità di percorso », in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 236-237, legge n. 147 del 2013) ha operato una distinzione, all'interno dei donatori, fra gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le Onlus che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli OSA, prevedendo che le Onlus che forniscono alimenti agli indigenti e gli OSA che donano gli alimenti alle Onlus devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete. Tale obiettivo, secondo quanto previsto dalla stabilità 2014, è raggiunto anche attraverso specifici manuali di corretta prassi operativa, validati dal Ministero della salute, predisposti in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 882/2004.

D'altra parte, il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure specifiche previste dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Il 5 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente ha presentato il PINPAS, il Piano nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare che prevede dieci misure per combattere lo spreco: dalle vendite con ribasso del cibo prossimo a scadenza alla donazione dei prodotti invenduti, dagli accordi volontari con le imprese della ristorazione/distribuzione, all'introduzione di criteri premianti negli appalti pubblici dei servizi di ristorazione collettiva per chi distribuisce gratuitamente le eccedenze. PINPAS è stato predisposto con la collaborazione dell'Osservatorio sullo spreco domestico Waste

Watcher, promosso da Last Minute Market, società *spin off* dell'Università di Bologna, che da oltre 15 anni si occupa di prevenzione e ricerche inerenti lo spreco alimentare degli attori pubblici e privati. L'Osservatorio è realizzato in collaborazione con SWG, società di ricerche di mercato, e il Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell'Università di Bologna. Secondo il Rapporto 2013 sullo spreco domestico di Waste Watcher, ogni famiglia italiana butta in media circa 200 grammi di cibo la settimana: il risparmio complessivo possibile ammonterebbe dunque a circa 8,7 miliardi di euro. Secondo i monitoraggi di Last Minute Market, inoltre, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agroalimentare e più di 300mila tonnellate dalla distribuzione. In occasione della II Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, il 5 febbraio 2015, la segreteria tecnico-scientifica del PINPAS ha messo a punto il documento La donazione degli alimenti invenduti. Verso la semplificazione normativa, dove viene sottolineata la mancanza di un quadro regolamentare chiaro ed omogeneo in materia igienico-sanitaria, l'assenza di procedure standardizzate, l'appesantimento burocratico derivante dagli adempimenti di natura fiscale, la generale assenza di incentivi per i soggetti donatori volti a compensare i maggiori oneri derivanti dalla gestione degli invenduti e la ristrettezza della platea dei possibili beneficiari. Molte delle proposte contenute nel documento sono state riprese dalla proposta di legge in esame.

Il 16 giugno 2015 è stato presentato il progetto *Foodsaving*: innovazione sociale per il recupero delle eccedenze alimentari, finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e condotto da CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza Sanitaria e Sociale dell'Università Bocconi) a cui partecipano l'Università Cattolica ALTIS, il Politecnico di Milano, il Banco Alimentare e tre PMI italiane. Il progetto *Foodsaving* si occupa di studiare

le numerose iniziative messe in atto in Italia e in Europa da attori profit e non profit per il riutilizzo a fini sociali delle eccedenze alimentari. Le regioni indagate nel contesto del progetto *Foodsaving*, appartenenti al World Regions Forum, sono: Lombardia (Italia), Catalunya e Madrid (Spagna), Baden Württemberg (Germania), Rhone-Alpes (Francia).

Il testo si compone di IV Capi e di 17 articoli.

Il Capo I (articoli 1-2) reca le finalità e definizioni.

L'articolo 1 illustra la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso la realizzazione di alcuni obiettivi prioritari:

favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, in via prioritaria ai fini dell'utilizzo umano, e di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la produzione di rifiuti e promuovendo il riuso e il riciclo con l'obiettivo di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

contribuire ad attività di ricerca, all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia.

L'articolo 2 esplicita le definizioni contenute nel provvedimento.

Oltre a quella di operatori del settore alimentare e di soggetti cessionari – qualificati come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini

di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – rilevano, quelle di eccedenze alimentari che – in via non esaustiva – sono prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare vale a dire i prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza, di termine minimo di conservazione, inteso come la data fino alla quale un prodotto alimentare, in adeguate condizioni di conservazione conserva le sue proprietà specifiche e di data di scadenza, che sostituisce il termine minimo di conservazione per alimenti molto deperibili, oltre la quale essi sono considerati a rischio.

Il Capo II (articoli da 3 a 11) definisce alcune misure per semplificare la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per limitarne gli sprechi.

In particolare, l'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari ai soggetti cessionari da parte degli operatori del settore alimentare che deve essere gratuita e destinata a favore di persone indigenti. Si prevede, in particolare, che le cessioni di eccedenze alimentari devono prioritariamente essere destinate al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

L'articolo 4 detta disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari in esame: tale cessione è consentita anche oltre il termine minimo di conser-

vazione purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione ed è inoltre prevista l'ulteriore trasformazione delle stesse. Sono previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico: questi, se invenduti o non somministrati entro le 24 ore successive alla loro produzione, sono da considerarsi eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva e, pertanto, possono essere donati ai soggetti cessionari. L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita: gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni gratuite, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti in linea con quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dall'articolo 1, comma 236, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) in materia di corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita da parte delle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. I predetti operatori sono considerati, infatti, responsabili – in base alle norme della legge n. 155 del 2003 – del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione. È previsto che si operi una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e di igiene e l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati a diversi impieghi. L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca. Allo scopo si dispone una novella all'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 571 del 1982 in materia di sistema penale. In caso di confisca di tali prodotti se ne dispone la cessione gratuita al complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

L'articolo 7, con una modifica al comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), prevede che l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, riguardi il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale – qualificati all'articolo 2 come cessionari – e non solo, come attualmente previsto, le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale. L'articolo 8 prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali – in attuazione di quanto già previsto all'articolo 58 del decreto-legge n. 83 del 2012 – di un tavolo permanente di coordinamento con il compito di promuovere iniziative indirizzi e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, con compiti consultivi, propositivi, di monitoraggio e di formulazione di progetti e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi ed alla distribuzione delle eccedenze, e ne disciplina la composizione. La partecipazione al tavolo è gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di diffusione di messaggi informativi per sensibilizzare il pubblico a comportamenti idonei a ridurre gli sprechi. È poi prevista la promozione di campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e riduzione degli sprechi da parte dei Ministeri coinvolti, nonché di campagne informative per incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della risto-

razione alle Regioni è consentita la stipula di accordi o di protocolli di intesa per promuovere comportamenti responsabili idonei a ridurre lo spreco di cibo e permettere ai clienti l'asporto dei propri avanzi. Infine è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, a una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti. L'articolo 10 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti – di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 – e contestualmente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi – che possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale – finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, nonché per promuovere la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto ministeriale. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono quantificati in 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018. L'articolo 11 amplia le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio – istituito dall'articolo 2, comma 323 della legge n. 244 del 2007 – alla promozione di interventi destinati alla riduzione dei rifiuti alimentari e in relazione a tali finalità ne incrementa la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il Capo III (articoli 12-16) disciplina ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 12 reca modifiche alla legge n. 155 del 2003. L'articolo 1 è sostituito e ne viene modificata la rubrica in « Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti fini di solidarietà sociale ». Conseguentemente viene ampliata la platea dei soggetti autorizzati a effettuare le distribuzioni gratuite e le categorie dei prodotti che possono essere cedute gratuitamente agli indigenti ed equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali. Oltre alle Onlus, come definite dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, già precedentemente previste a legislazione vigente, divengono soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, che promuovono e realizzano attività di interesse generale; quanto ai prodotti, accanto a quelli alimentari sono contemplati i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti. Viene poi inserito un nuovo articolo 1-*bis* che disciplina la medesima equiparazione ed autorizzazione in relazione agli articoli ed accessori di abbigliamento purché questi ultimi siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti autorizzati alla distribuzione gratuita. In tale ultimo caso i beni che non siano destinati in donazione o non siano ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 13, modificando l'articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti, rimettendo ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione di modalità tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, ed escludendo espressamente i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, quelli contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere. Alle Onlus è consentita la distribuzione dei medicinali direttamente ai soggetti indi-

genti a condizione che dispongano di personale sanitario. Anche in tal caso viene sancita l'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale – rispetto alla detenzione e conservazione dei prodotti – e viene stabilito espressamente il divieto della cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione. L'articolo 14 reca disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevedendo particolari modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni sopracitate ed adeguando alle nuove disposizioni le disposizioni in vigore in tema di imposta sul valore aggiunto sui beni oggetto di cessione gratuita. L'articolo 15 prevede l'emana- zione da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. L'articolo 16 – con una modifica all'articolo 1, comma 652, della legge di stabilità per il 2014 –, dà al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito li cedono, direttamente o indirettamente agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Infine, il Capo IV (Misure in materia di appalti) composto dal solo articolo 17, con una modifica al comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006) inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), nel preannunciare l'espressione di un voto favorevole sulla scorta del lavoro svolto positivamente in XII Commissione, chiede quando la proposta di parere sarà posta in votazione.

Massimo FIORIO, *presidente*, nel ricordare che nel corso della trattazione del provvedimento in sede referente presso la

stessa Commissione XII sono stati introdotti argomenti di precipuo interesse agricolo, ricorda altresì che si potrà procedere al voto fin dalla giornata di domani. Infine, rilevata la presenza dei deputati Mongiello e Parentela, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339
Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.****SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché di quelle fino alla fine della lettera.

0. 2. 100. 2. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

0. 2. 100. 3. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Sostituire la lettera d), con la seguente:

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali e artigianali.

0. 2. 100. 1. Zaccagnini.

Sostituire le parole: al familiare con le seguenti: per il familiare, dopo le parole: nell'impresa inserire la seguente: familiare, e sostituire le parole da: è riconosciuta fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile si applicano anche alle attività di lavoro di cui al medesimo articolo 230-bis, primo comma, svolte da terra.

0. 4. 101. 1. Venittelli.

Sostituire le parole da: le seguenti modificazioni: fino a: sociale ed economico con le seguenti: eco sistemico; con le seguenti: la seguente modificazione.

0. 6. 100. 1. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. aggiungere le seguenti parole: e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 7. 100. 1. Zaccagnini.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, previa consultazione tra le associazioni di categoria nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di individuare le migliori pratiche anche sulla base di fattori di maggiore economicità, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando, in funzione del livello dell'operatore nella catena logistica, quale strumento di identificazione un codice a barre, un QR-code o, comunque, altro sistema informatizzato.

0. 10. 100. 1. Zaccagnini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	186
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	187
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	203
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del
Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrata a far parte della Commissione la deputata Luisa BOSSA, mentre cessa di

farne parte il deputato Antonino MO-SCATT.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sull'audizione del dottor Barbagallo, Capo del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, svoltasi dinnanzi alla Commissione Finanze lo scorso 1° marzo. In quella sede, il dottor Barbagallo invitava la Commissione a valutare se, in caso di *way-out*, la misura prevista per l'imposta straordinaria non concedesse vantaggi ingiustificati a chi esercita l'opzione di uscita, risultando inferiore al complesso delle agevolazioni fiscali ricevute dalla cooperativa nel corso del tempo. Invitava inoltre ad una valutazione approfondita della conformità del provvedimento alla disciplina europea degli aiuti di Stato.

Auspica che tali preoccupazioni possano trovare adeguato rilievo nel parere della XIV Commissione.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) ribadisce quanto già evidenziato in sede di discussione con riguardo agli istituti di credito cooperativo che operano in Trentino-Alto Adige. Ricorda che sul punto il relatore si era dichiarato disponibile ad un approfondimento.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) richiama le proprie considerazioni, svolte nella seduta dello scorso 1° marzo, che paiono coincidere con alcune delle osservazioni fatte

dai rappresentanti di Banca d'Italia e di Confcooperative nel corso delle audizioni che hanno avuto luogo presso la VI Commissione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), che affronta il tema, sollevato dai colleghi, della conformità del provvedimento con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva come, in passato, analoghe osservazioni formulate dalla XIV Commissione siano state ignorate dalle Commissioni di merito. Invita pertanto il relatore a trasformare in condizione i rilievi avanzati.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) considera specifica prerogativa della XIV Commissione la valutazione del rischio di incorrere in una violazione del diritto dell'Unione europea e ritiene che non si debba delegare l'approfondimento di tale aspetto alla Commissione di merito. Condivide pertanto l'opportunità che il parere, con riferimento alla procedura di notifica, esprima una condizione anziché una osservazione.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, rileva come nella proposta di parere la notifica alla Commissione europea sia un eventuale effetto dell'approfondimento richiesto. Se si pone la condizione della notifica, cessa allora di avere significato la richiesta di approfondimento rivolta alla Commissione di merito.

Michele BORDO, *presidente*, osserva come presso la Commissione Finanze sia ancora in corso l'esame degli emendamenti al provvedimento e come, in tale quadro, possano emergere diverse modalità di risoluzione delle questioni sollevate, senza dover necessariamente ricorrere alla procedura di notifica alla Commissione europea.

Al fine di rendere maggiormente incisivo il rilievo della XIV Commissione, si potrebbe piuttosto formulare una condi-

zione che vincoli la Commissione di merito all'approfondimento richiesto, anche mediante lo strumento della notifica alla Commissione europea.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, accoglie la proposta di modifica avanzata dal presidente, che appare congrua anche alla luce del fatto che la Commissione di merito potrebbe, vista l'attuale fase dell'*iter*, decidere di sopprimere del tutto le norme in discussione.

Sebbene affronti profili che investono il merito del provvedimento, accoglie anche la sollecitazione che proviene dall'onorevole Kronbichler, inserendo tra le premesse al parere un richiamo all'opportunità che il provvedimento tenga conto delle caratteristiche dei sistemi di credito cooperativo operanti nelle regioni a statuto speciale, al fine di preservarne le specificità.

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).

C. 3594 Governo.

(Parere alle Commissioni XI e XII).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento, illustrato dal relatore nella seduta dello scorso 1° marzo.

Non essendovi interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale.

Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni III e VIII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, di seguito illustrati.

L'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18^a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020); aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Per l'Unione e i suoi Stati membri la ratifica di tale emendamento non comporta alcun nuovo impegno rispetto a quelli fissati nel pacchetto sul clima e sull'energia, ossia una riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas-serra rispetto ai livelli del 1990. L'emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti.

Fa osservare che il secondo periodo di impegni riguarda circa il 14 per cento delle emissioni globali, dal momento che soltanto gli Stati membri dell'Unione, altri Paesi europei e l'Australia si sono impegnati in tal senso, mentre gli Stati Uniti, la Russia, il Canada, il Giappone e i Paesi in via di sviluppo non hanno assunto impegni, pur prendendone altri di natura volontaria fino al 2020 ai fini dell'azione per il clima. Ricordo inoltre che – per quanto attiene al periodo posteriore al 2020 – un nuovo accordo sul clima applicabile a tutti i Paesi è stato adottato nel corso della COP21 di Parigi, tenutasi nel dicembre 2015.

L'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione

europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015.

Il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato alla Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002, è in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6° strumento di ratifica. Esso sostituisce il precedente Protocollo del 1976, estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi.

Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia con legge n. 30 del 1979, è stata modificata nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere.

Gli Emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata dall'Italia con la legge n. 640 del 1994, e Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero precisano che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative; aprono la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE; permettono alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiornano l'elenco di attività.

Le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in

linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente). La direttiva 2011/92/UE è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014), che all'articolo 14 prevede altresì specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa.

Quanto al Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (c.d. Protocollo VAS), persegue i seguenti obiettivi: *a)* garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; *b)* contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; *c)* istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; *d)* prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; *e)* integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Il Protocollo ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di VAS è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Il disegno di legge si compone quindi di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di « UNFCCC » (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, rati-

ficata con la legge 65/1994) e di « Protocollo di Kyoto » (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge 120/2002).

Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

L'articolo 4, in particolare, consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istituendo il Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni e affidando all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Sistema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati.

L'articolo 6, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, demandando inoltre ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni per la realizzazione e l'aggiornamento del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni.

Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica dall'articolo 1, mentre l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatrice*, rivolge innanzitutto alcune parole di saluto al Presidente e ai colleghi della XIV Commissione, della quale entra a fare parte.

Rileva quindi come il Testo unificato in esame sia la sintesi di un lungo lavoro fatto dalla XII Commissione su ben otto proposte di legge di iniziativa parlamentare, depositate tra l'aprile e l'agosto del 2015.

La prima proposta di legge è la 3057 (Gadda e altri), composta da 15 articoli e suddivisa in 5 capi. Essa costituisce l'impianto principale di partenza anche del Testo unificato, a cui hanno contribuito anche le altre proposte depositate: la proposta 3163 (Galati) di soli due articoli; la proposta 3167 (Mongiello ed altri), composta di un unico articolo sullo spreco alimentare; la proposta 3237 (Sberna ed altri) di 9 articoli; la proposta 3191 (Causin e altri) composta da 6 articoli; la proposta 3196 (Faenzi ed altri) di 7 articoli; la proposta 3248 (Mantero ed altri) di 16 articoli; la proposta 3274 (Nicchi ed altri) composta di 9 articoli.

Il dibattito nella commissione Affari sociali è cominciato il 2 luglio del 2015 e si è concluso, con l'approvazione degli ultimi emendamenti sul Testo unificato lo scorso primo marzo.

Tutta la discussione ha preso il via contestualmente al grande impegno sui temi dell'alimentazione di Expo 2015 e del protocollo definito « Carta di Milano ».

Ridurre gli sprechi, riutilizzare le risorse per fini solidali, ridurre i rifiuti sono pezzi di una medesima strategia di una sorta di ecologia della vita che parla alle persone e parla al pianeta, in una doppia azione di tutela: quella delle relazioni e quella dell'ambiente.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito lo spreco – soprattutto quello alimentare – un insulto alla società e al bene comune.

Oltre a questo, esso è anche un grosso costo sociale e ambientale. Da una parte abbiamo i numeri della povertà, dall'altra i numeri dello sperpero: due fattori in crescita che ci dicono qualcosa sui nostri modelli di consumo e sul nostro stile.

Avviare una riflessione su entrambi, in termini di sostenibilità e solidarietà, appare necessario.

Ricorda che secondo il Rapporto 2013 sullo spreco domestico di *Waste Watcher*, ogni famiglia italiana butta in media circa 200 grammi di cibo la settimana: il risparmio complessivo possibile ammonterebbe dunque a circa 8,7 miliardi di euro.

Secondo i monitoraggi di *Last Minute Market*, inoltre, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agroalimentare e più di 300 mila tonnellate dalla distribuzione.

A livello mondiale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate – pari a un terzo della produzione – lo spreco di cibo destinato al consumo umano: una quantità che se riutilizzata potrebbe idealmente sfamare per un anno intero metà dell'attuale popolazione, ovvero 3,5 miliardi di persone.

In Europa, secondo la Direzione generale salute e tutela dei consumatori della Commissione europea, gli sprechi sarebbero quantificati in 100 tonnellate all'anno.

Va ricordato che la cessione di alimenti è disciplinata dai Regolamenti comunitari che intervengono sulla sicurezza alimentare: si tratta del Regolamento 178/00, del Regolamento 852/04 e del Regolamento 853/04.

I tre atti contengono le norme generali e specifiche che riguardano strutture, attrezzature e gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari.

Non c'è, invece, una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco.

Il Parlamento Europeo sul tema dello spreco degli alimenti ha prodotto la Risoluzione del 19 gennaio 2012 fissando le strategie per migliorare l'efficienza della catena alimentare nell'Unione, chiedendo ai paesi membri un'azione collettiva immediata per dimezzare, entro il 2025, lo spreco alimentare, prevenendo al contempo la produzione di rifiuti alimentari.

Una legge nazionale italiana (la 55/2003, detta del Buon Samaritano) ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare (*food safety*), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.

Rientrano in questo campo le Onlus che prevedono espressamente nei loro statuti o atti costitutivi la « beneficenza ».

Con questa norma, i soggetti donatori sono stati sollevati dal cosiddetto principio della « responsabilità di percorso », in base al quale era necessario fornire garanzie per il cibo donato (sul corretto stato di conservazione, il trasporto, il deposito e l'utilizzo degli alimenti), anche dopo la consegna alle organizzazioni.

Successivamente, la legge di stabilità 2014 ha operato una distinzione, all'interno dei donatori, fra gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le Onlus che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari ceduti dagli OSA.

A carico di entrambi i soggetti c'è l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo dei beni.

Va ricordato anche che il recupero dei prodotti alimentari invenduti a fini di solidarietà sociale è tra le misure specifiche previste dal Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) per la riduzione dei rifiuti biodegradabili.

Al tempo stesso è da segnalare che il 5 giugno 2014 il Ministero dell'Ambiente ha presentato il PINPAS, il Piano nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare con dieci misure contro lo spreco alimentare.

In occasione della seconda Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, il 5 febbraio 2015, la segreteria tecnico-scientifica del PINPAS ha messo a punto il documento «La donazione degli alimenti invenduti».

Nel documento viene sottolineata la mancanza di un quadro regolamentare chiaro ed omogeneo in materia igienico-sanitaria, l'assenza di procedure standardizzate, l'appesantimento burocratico derivante dagli adempimenti di natura fiscale, la generale assenza di incentivi per i soggetti donatori volti a compensare i maggiori oneri derivanti dalla gestione degli invenduti e la ristrettezza della platea dei possibili beneficiari.

A molte di queste esigenze tenta di rispondere il Testo unificato in esame.

Il Capo primo del Testo unificato così come emerso dall'esame della Commissione competente, definisce le finalità e le definizioni utili al contenuto della norma. L'articolo 1 individua la finalità della legge nella volontà di ridurre gli sprechi nelle varie fasi lavorazione e commercializzazione (dalla produzione alla trasformazione fino alla somministrazione) di diversi prodotti guardando a questi obiettivi prioritari:

a) recupero e donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale;

b) recupero e donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale;

c) riduzione degli impatti ambientali con riduzione rifiuti, promozione riuso e riciclo;

d) raggiungere gli obiettivi generali del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;

e) incentivare ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sui temi della legge.

Preliminarmente, all'articolo 2, la normativa definisce con precisione chi sono gli operatori del settore alimentare a cui si rivolge la normativa, chi sono i soggetti cessionari, cosa si intende per eccedenze alimentari (prodotti invenduti o ritirati dalla vendita ma con intatti i requisiti di igiene e sicurezza, o rimanenze delle promozioni, o prossimi alla scadenza, per esempio) o per spreco alimentare e altre definizioni che individuano il perimetro dell'azione della normativa.

Il Capo secondo del Testo unificato si riferisce nello specifico ai prodotti alimentari e ha come obiettivo la semplificazione delle misure per la loro cessione gratuita a fini solidali.

L'articolo 3 garantisce agli operatori del settore alimentare la possibilità di cedere gratuitamente le eccedenze e stabilisce l'obbligo ai soggetti cessionari che le ritirano di destinarle a persone indigenti.

L'articolo 4 fissa le modalità con cui queste eccedenze possono essere cedute, elencando caratteristiche tecniche minime di conservazione delle stesse. All'articolo 5 sono elencati gli obblighi per gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni. Essi devono prevedere prassi operative che garantiscano quanto previsto dal regolamento comunitario 852 del 2004.

Con l'articolo 6 andiamo a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 571 del 1982, prevedendo che qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, ne va disposta la cessione gratuita a enti che si occupano di finalità civiche e solidali, per scopi quindi di sostegno agli indigenti.

L'articolo 7 allarga l'area di azione delle organizzazioni di solidarietà al complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche mentre l'articolo 8 istituisce un Tavolo permanente di coordinamento, che promuove iniziative,

indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Il Tavolo è composto da: *a)* tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori; *b)* due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *c)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; *d)* un rappresentante del Ministero della salute; *e)* un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; *f)* quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; *g)* un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'Agea ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; *h)* tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; *i)* due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva; *l)* due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; *m)* un rappresentante designato delle Regioni e province autonome; *n)* un rappresentante dell'ANCI; *o)* due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; *p)* un rappresentante della cooperazione agricola.

Si va a comporre, quindi, un organismo di ampia partecipazione — a cui si concorre a titolo gratuito — che sarà in grado di rappresentare voci istituzionali e voci di mobilitazione, tenendo insieme, quindi, esigenze di carattere tecnico ed esperienze di valore pratico.

Con l'articolo 9, il Testo unificato promuove iniziative di formazione e prevenzione sul tema della riduzione degli sprechi. Viene chiamato in causa il servizio pubblico televisivo e vengono coinvolti i Ministeri, tenuti a promuovere campagne

nazionali di comunicazione sul tema del recupero alimentare e della riduzione degli sprechi.

L'articolo 10 del Testo unificato rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituisce il Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze. Il primo viene dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Il secondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Con l'articolo 11 viene finanziato anche un fondo (legge 24 dicembre 2007, n. 244) destinato alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari. La dotazione, per i fini della presente norma, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Il capo terzo del Testo unificato reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti per fini di solidarietà sociale, soprattutto in ordine alla necessità di riconoscere agli enti che si occupano di distribuzione gratuita per scopi benefici agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, l'equiparazione ai consumatori finali rispetto alle norme sul corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi beni.

È una misura di semplificazione burocratica che agevola le organizzazioni di solidarietà nei loro obiettivi di beneficenza.

Lo stesso viene previsto negli articoli successivi per chi si occupa, per gli stessi fini, di altri prodotti, anche non alimentari, con riferimento anche a norme di carattere fiscale.

L'articolo 15 stabilisce che il Ministero della salute è tenuto ad emanare indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 16 prevede che le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o in-

direttamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, può essere applicato dai Comuni una riduzione della tariffa sui rifiuti.

L'articolo 17 interviene sul tema appalti nella ristorazione collettiva con una previsione legata anch'essa alla cessione a titolo gratuito degli alimenti a fini di beneficenza.

Per tutte le ragioni esposte, propone alla Commissione di esprimere, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) manifesta la propria condivisione sul provvedimento in esame. Non può tuttavia non manifestare perplessità sull'ipocrisia dell'attuale situazione: mentre ci si adopera con provvedimenti come questo per combattere gli sprechi, si assiste alla quotidiana invocazione, da parte delle istituzioni, della necessità della crescita. Ma la crescita produce sprechi e avanzi, che regaliamo ai bisognosi, contribuendo così a rovinare il mercato agricolo ed il commercio dei luoghi di destinazione.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) saluta e ringrazia la relatrice per l'approfondita illustrazione svolta, che affronta un tema di estrema serietà. Osserva quindi come sarebbe possibile garantire una adeguata alimentazione a tutta la popolazione italiana semplicemente intervenendo sulla organizzazione dell'uscita delle merci dal mercato. Mediante un sistema di regolazione del flusso delle merci di prossima scadenza verso le mense popolari e le istituzioni assistenziali, si potrebbe dare una grande ed efficace risposta alle difficoltà degli indigenti; un sistema di agevolazioni fiscali per i distributori alimentari potrebbe a tal fine essere previsto.

Riterrebbe opportuno richiamare la questione nel parere della XIV Commissione.

Mario SBERNA (DeS-CD) ringrazia a sua volta l'onorevole Bossa per l'interessante relazione svolta, che interviene su un tema di estrema rilevanza e del quale

molto si è occupato, anche per motivi professionali in qualità di responsabile di cooperativa sociale. Con riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole Buttiglione, ricorda che nella proposta di legge a sua firma (C. 3237) si prevedono specifiche disposizioni per la cessione di prodotti alimentari agli indigenti.

Auspica quindi, anche per il ruolo fondamentale che il mondo dell'associazionismo svolge in favore dei più poveri, che si possa pervenire rapidamente ad una approvazione definitiva del provvedimento, quale riconoscimento del sentimento di generosità e di volontariato che fortunatamente continua a caratterizzare l'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 12.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

Atto n. 269.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco BERGONZI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in

esame – in attuazione della delega recata dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (« Legge di delegazione europea 2014 ») – recepisce la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

La Direttiva 2014/28/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli « organismi di valutazione della conformità », norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE

La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifu-

sione. Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: i recipienti semplici a pressione, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad

essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la compatibilità elettromagnetica.

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Passando a quanto disposto dal provvedimento in esame, ricorda che la direttiva 2014/28/UE, oggetto di recepimento, introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti medio tempore.

In particolare, sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 – che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi – e la decisione n. 768/2008/CE, che reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

La direttiva oggetto di recepimento ha disposto, inoltre, la rifusione della direttiva 1993/15/CEE, dedicata alla medesima materia e recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. In tale ottica, lo schema di decreto – anche sulla base della diversa struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 1993 – dispone l'abrogazione del citato decreto legislativo n. 7 del 1997, riprendendone (talora ampliandone) gran parte dei contenuti.

Lo schema di decreto legislativo consta di 42 articoli, contenuti in sette Capi, rispettivamente: il Capo I (Disposizioni generali); il Capo II (Obblighi degli operatori economici); il Capo III (Disposizioni di sicurezza); il Capo IV (Conformità dell'esplosivo); il Capo V (Notifica degli or-

ganismi di valutazione della conformità); il Capo VI (Sorveglianza del mercato e controllo degli esplosivi per uso civile) e infine il Capo VII (Disposizioni transitorie e finali).

Esso contiene, infine, cinque allegati tecnici, di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del provvedimento, limitandosi qui a richiamarne sinteticamente il contenuto.

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, circoscrive l'ambito di applicazione del provvedimento agli esplosivi per uso civile. Sono esclusi dalla disciplina recata dallo schema: gli esplosivi in uso alle Forze armate e di polizia; gli articoli pirotecnici; le munizioni (fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15); le campionature di nuovi esplosivi in movimento all'interno dell'Unione europea, destinate ad essere testate dai competenti organismi. L'Allegato I del provvedimento in esame reca invece l'elenco, sempre basato sulle Raccomandazioni ONU, degli articoli pirotecnici e delle munizioni.

L'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 scandisce che è vietato fabbricare, detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare, esportare, trasferire o comunque mettere a disposizione sul mercato esplosivi per uso civile che non soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nel decreto in esame, indicati nell'Allegato II o i criteri di cui alla valutazione di conformità, definita dall'Allegato III.

I successivi articoli da 4 a 9 – in attuazione degli articoli da 5 a 10 della direttiva – stabiliscono gli obblighi degli operatori economici che fanno parte della catena di fornitura e distribuzione.

Gli articoli 10 e 11 concernono, rispettivamente, il trasferimento e il transito degli esplosivi per uso civile, da e verso uno Stato membro.

L'articolo 12 subordina l'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea, all'autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza.

L'articolo 13 disciplina la procedura di trasferimento di munizioni verso uno Stato membro, in analogia a quanto previsto dall'articolo precedente per il trasferimento da uno Stato membro.

L'articolo 14 (recante deroghe per ragioni di sicurezza pubblica) consente, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, al prefetto competente per territorio di sospendere i trasferimenti di esplosivi o di munizioni disciplinati dallo schema, o di imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale.

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di esplosivi e munizioni.

L'articolo 16 concerne la identificazione e tracciabilità degli esplosivi.

L'articolo 17 impone agli operatori economici l'obbligo di munirsi di apposita licenza o autorizzazione al fine di fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, secondo le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

L'articolo 18 dispone circa la presunzione di conformità degli esplosivi.

L'articolo 19, relativo alle procedure di valutazione della conformità, prescrive che gli esplosivi per uso civile debbano soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'Allegato II.

L'articolo 20 prevede specifiche indicazioni circa le caratteristiche della dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un esplosivo per uso civile. L'Allegato IV riporta poi, della dichiarazione di conformità, una sorta di facsimile.

L'articolo 21 ribadisce che la marcatura CE (della quale l'Allegato V reca un facsimile) è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 (il quale pone norme in ma-

teria di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti).

L'articolo 22 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della « marcatura CE » prevista dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 23, riguardante gli Organismi di valutazione della conformità, disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione in favore di tali organismi nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dallo schema di decreto.

L'articolo 24 disciplina la procedura per la modifica delle notifiche, prevedendo la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione.

L'articolo 25 stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva UE.

L'articolo 26 – sul controllo degli organismi notificati – stabilisce che l'organismo nazionale di accreditamento provveda al controllo degli organismi notificati.

L'articolo 27, sulla base del principio sancito dalla direttiva di riferimento all'articolo 29, prevede che un organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame si presume conforme.

L'articolo 28, relativo alle affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati stabilisce gli obblighi e le garanzie che assume l'organismo notificato qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità, oppure ricorra ad un'affiliata.

L'articolo 29, sugli obblighi operativi degli organismi notificati, prevede le modalità operative che gli organismi notificati

sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 30 riproduce testualmente l'articolo 38 della direttiva, stabilendo obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico, in particolare in ordine agli esplosivi per uso civile oggetto di valutazione di conformità.

L'articolo 31 riguarda il coordinamento degli organismi notificati e, recependo l'articolo 40 della direttiva, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati per la partecipazione a gruppi di coordinamento.

L'articolo 32 assegna al prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli esplosivi per uso civile.

L'articolo 33 riguarda le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un esplosivo non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone dei beni o dell'ambiente.

L'articolo 34 reca una procedura di salvaguardia, introdotta ai fini del recepimento interno, assolvendo alla funzione di rendere edotti gli operatori economici degli atti di esecuzione assunti dalla Commissione europea in merito a misure nazionali contrarie alla legislazione dell'Unione europea o avverso le quali siano state sollevate obiezioni, ponendo a carico del Ministero dell'interno il relativo obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per le conseguenti informazioni al mercato interno.

L'articolo 35 prevede le ulteriori procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un esplosivo, seppur conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 36 – riproducendo l'articolo 45 della direttiva – stabilisce i casi di « non conformità formale » degli esplosivi e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 37 prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto.

L'articolo 38 reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 39 dispone la sottoposizione dell'attività di autorizzazione e di valutazione della conformità di cui all'articolo 23 – quando essa è espletata da amministrazioni dello Stato – ad un sistema tariffario.

L'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 41 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sono abrogati il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 2, ultimo periodo.

L'articolo 42 individua la data di entrata in vigore delle disposizioni dello schema di decreto al giorno successivo a quello di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento in esame, di carattere prevalentemente tecnico, formula una proposta di parere favorevole.

Luisa BOSSA (PD) riterrebbe opportuno svolgere sul provvedimento adeguati approfondimenti.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Atto n. 270

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame dia attuazione alla Direttiva 2014/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella Legge di delegazione europea 2014 (legge n. 14/2015).

La Direttiva 2014/29/UE, che deve essere recepita entro il 19 aprile 2016, fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dalla Decisione n. 768/2008/UE e dal regolamento (CE) n. 765/2008.

Il regolamento (CE) n. 765/2008 contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli « organismi di valutazione della conformità », norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, anche sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE.

La Decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabili-

sce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifu-sione.

Come già osservato dall'onorevole Ber-gonzi nell'illustrazione del precedente provvedimento all'ordine del giorno, il pacchetto di provvedimenti di adeguamento (i cui relativi schemi di decreto legislativo saranno tutti all'esame della XIV Commissione) riguarda i seguenti prodotti: gli esplosivi per uso civile, gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, gli strumenti di misura, sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, la compatibilità elettromagnetica.

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Per ciò che specificamente qui interessa, la Direttiva 2014/29/UE introduce:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enun-ciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti (articolo 6 della Direttiva) ma anche per gli importatori ed i distributori (articoli 8 e 9 della Direttiva) tramite apposite procedure di valutazione della conformità (articolo 13-16 della Direttiva);

2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifi-chi così da incidere sulla conformità alla

Direttiva è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;

3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito (articolo 14 e allegato IV). Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione di un reci-piente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale regi-strata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato (considerando n. 21 della Di-rettiva);

4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valuta-zione della conformità » OVC, con l'indi-cazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescri-zioni obbligatorie per gli OVC che deside-rano essere notificati alla commissione UE per fornire servizi di valutazione della conformità (articolo 21 della Direttiva 2014/29/UE). È prevista altresì la possibi-lità per gli Stati membri di esprimere obiezioni sulla notifica di un organismo di valutazione effettuata da un altro Stato membro (articolo 25, par. 5, della Direttiva 2014/29/UE). Pregnanti obblighi di infor-mazione sono posti a carico degli OVC notificati (articolo 31 della Direttiva 2014/29/UE);

5. il sistema di valutazione della con-formità viene dunque completato dal si-stema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008. L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della com-petenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto in-serito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organi-

smi di valutazione. Come rileva la relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Direttiva (articolo 18, par. 2) prevede in via sostanzialmente preferenziale che la valutazione ed il controllo delle procedure di valutazione degli OVC siano eseguiti da un organismo di accreditamento.

6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di definizioni e terminologia.

La Direttiva 2014/29/UE procede dunque ad una rifusione delle disposizioni europee vigenti in materia, in considerazione del fatto che la precedente Direttiva 2009/105/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni.

Lo schema di decreto legislativo in esame, attuativo della Direttiva 2014/29/UE, è composto di 3 articoli. Esso, in considerazione delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/29/UE, all'articolo 1 e allegati da I a III, apporta modifiche e varie integrazioni alla disciplina interna vigente in materia di recipienti semplici a pressione contenuta nel citato D.Lgs. n. 311/1991. Tale disciplina era stata già modificata ed integrata con il D.Lgs. n. 42/1997.

Lo schema in esame interviene sostituendo le norme del D.Lgs. n. 311 come novellate dal D.Lgs. n. 42/1997 e disponendo contestualmente (articolo 1, comma 3) l'abrogazione di quest'ultimo provvedimento di modifica (D.Lgs. n. 42/1997).

All'articolo 2 reca disposizioni finali volte a prevedere che le disposizioni in esso contenute si applichino a decorrere dal 20 aprile 2016.

All'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rinvia alla scheda predisposta dagli Uffici per una analisi puntuale delle modifiche introdotte. Si limita qui a ricordare che il provvedimento interviene in vari casi per recepire prescrizioni che sono direttamente rivolte agli Stati membri e che non richiederebbero specifico adempimento. Come anche rileva la relazione illustrativa, l'intervento in taluni di questi casi si rende comunque necessario per adattare la disciplina interna in quanto essa già contiene disposizioni in materia, che devono quindi essere adeguate.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3306 Governo, recante « DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio »;

evidenziato come il provvedimento in esame contenga misure di ristrutturazione e consolidamento del settore bancario italiano volte, in particolare, a rafforzare il sistema del credito cooperativo e garantire una maggiore sicurezza del sistema bancario ed una più incisiva tutela ai risparmiatori;

rilevato che le disposizioni si collocano nel quadro di un più ampio intervento di riforma del settore bancario, adottato dall'Italia per rafforzare il governo societario delle banche e agevolare la sorveglianza da parte degli azionisti e l'accesso al capitale, come evidenziato dalla Commissione europea nella Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici del 26 febbraio 2016;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, volte a definire un meccanismo per lo smaltimento dei crediti in

sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazione di cartolarizzazione;

preso atto in proposito della posizione assunta dalla Commissione europea, che ha chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea;

viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento, laddove si dispone che le banche con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro possano uscire dal gruppo bancario cooperativo, versando all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento delle proprie riserve;

rilevato che tale misura – che incide sui principi generali della cooperazione mutualistica – esime gli istituti che esercitano l'opzione di uscita dal gruppo bancario cooperativo dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione;

ritenuto che la previsione richiamata andrebbe valutata alla luce del regime di agevolazioni fiscali di cui il sistema cooperativo beneficia, al fine di accertarne la conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato, volta a garantire il rispetto del principio di concorrenza tra imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

svolga la Commissione di merito un approfondimento, con riguardo alla disci-

plina europea degli aiuti di Stato, sulla richiamata misura di cui all'articolo 1, comma 6, anche valutando l'opportunità di procedere alla preventiva notifica della disposizione alla Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3306 Governo, recante «DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio»;

evidenziato come il provvedimento in esame contenga misure di ristrutturazione e consolidamento del settore bancario italiano volte, in particolare, a rafforzare il sistema del credito cooperativo e garantire una maggiore sicurezza del sistema bancario ed una più incisiva tutela ai risparmiatori;

rilevato che le disposizioni si collocano nel quadro di un più ampio intervento di riforma del settore bancario, adottato dall'Italia per rafforzare il governo societario delle banche e agevolare la sorveglianza da parte degli azionisti e l'accesso al capitale, come evidenziato dalla Commissione europea nella Relazione per paese relativa all'Italia 2016 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici del 26 febbraio 2016;

sottolineata l'opportunità che il provvedimento tenga conto delle caratteristiche dei sistemi di credito cooperativo operanti nelle regioni a statuto speciale, al fine di preservarne le specificità;

richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, volte a definire un meccanismo per lo smaltimento dei crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazione di cartolarizzazione;

preso atto in proposito della posizione assunta dalla Commissione europea, che ha chiarito che le misure adottate dall'Italia in termini di crediti in sofferenza sono esenti da aiuti di Stato ai sensi della normativa europea;

viste le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento, laddove si dispone che le banche con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro possano uscire dal gruppo bancario cooperativo, versando all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento delle proprie riserve;

rilevato che tale misura – che incide sui principi generali della cooperazione mutualistica – esime gli istituti che esercitano l'opzione di uscita dal gruppo bancario cooperativo dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione;

ritenuto che la previsione richiamata andrebbe valutata alla luce del regime di agevolazioni fiscali di cui il sistema cooperativo beneficia, al fine di accertarne la conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato, volta a garantire il rispetto del principio di concorrenza tra imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a svolgere un approfondimento, con ri-

guardo alla disciplina europea degli aiuti di Stato, sulla richiamata misura di cui all'articolo 1, comma 6, anche procedendo alla preventiva notifica della disposizione alla Commissione europea di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 8 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.35 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), Vice prefetto Antonio Tedeschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Seguito dell'audizione dell'onorevole Matteo Orfini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Comunicazioni della Presidente	207

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 12.40.

Audizione del presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), Vice prefetto Antonio Tedeschi.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione del vice prefetto Antonio Tedeschi, presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), accompagnato dal vice prefetto aggiunto Maria Paola Suppa, membro della medesima Commissione.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice prefetto Tedeschi e il vice prefetto aggiunto Suppa per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'audizione dell'onorevole Matteo Orfini.
(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi il seguito dell'audizione dell'on. Matteo Orfini.

Matteo ORFINI risponde ai quesiti posti in occasione della precedente audizione del 17 febbraio 2016.

Intervengono per formulare ulteriori osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S), Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), Andrea VECCHIO (SCpI), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia l'onorevole Orfini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che mercoledì 16 marzo una delegazione della Commissione si recherà a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, ove è prevista una sua audizione in Commissione LIBE, quale seguito della missione svolta lo scorso anno.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan 3

AVVERTENZA 9

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015) 627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*). 12

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*). 16

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (*Seguito dell'esame e rinvio*) 22

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative*) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Emendamenti C. 2953-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Emendamenti C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a</i>) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; <i>b</i>) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	35

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (<i>Deliberazione</i>)	38
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	39

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953/A	38
AVVERTENZA	38

III Affari esteri e comunitari**INCONTRI INFORMALI:**

Incontro con Vera George Mousa Baboun, sindaca di Betlemme	41
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
---	----

IV Difesa**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.	
Audizione del Professor Alessandro Politi, Direttore della NATO Defense College Foundation (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti</i>)	44
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	61
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i>)	48
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	51
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	55
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	57
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016) C. 2953-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>) ..	60
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pesco e altri</i>)	91
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dalla deputata Sandro Savino e altri</i>) ..	95
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Paglia e Fassina</i>)	98
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Baldassarre e altri</i>) ..	101
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Pili</i>)	104

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	106
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	108
Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
---	-----

SEDE REFERENTE:

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza. C. 3450 Pes (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	116

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	121
--	-----

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	126
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	132

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali (<i>Deliberazione di un'ulteriore proroga del termine</i>)	131
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 151

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

- Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 155
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (*Esame e rinvio*) 159

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

- Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Nuovo testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 164

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 167

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro; seguito dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori » (C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini) 173

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del direttore ricerca e sviluppo Accademia nazionale di medicina, Nello Martini, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche 173

SEDE REFERENTE:

- Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3490 Amato e C. 3555 Paola Boldrini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3556 Binetti – Nomina di un Comitato ristretto*) 174

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	175
---	-----

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
<i>ALLEGATO (Subemendamenti agli emendamenti del Relatore)</i>	185

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	176
Ratifica ed esecuzioni di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	178

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	186
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	187
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere formulata dal Relatore)</i>	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	203
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). C. 3594 Governo (Parere alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	188
Ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni III e VIII) (<i>Esame e rinvio</i>)	188
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Atto n. 269 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	194
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	198

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	205
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del presidente della Commissione di accesso presso il comune di Sacrofano (RM), Vice prefetto Antonio Tedeschi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Seguito dell'audizione dell'onorevole Matteo Orfini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
Comunicazioni della Presidente	207

PAGINA BIANCA

€ 11,60



17SMC0006190